

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 1521/2000 del Consiglio, del 10 luglio 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 2334/97 che istituisce un dazio antidumping definitivo su talune importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia 1
- ★ Regolamento (CE) n. 1522/2000 del Consiglio, del 10 luglio 2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri originarie dell'Australia, dell'Indonesia e della Thailandia e che riscuote definitivamente i dazi provvisori 10
- ★ Regolamento (CE) n. 1523/2000 del Consiglio, del 10 luglio 2000, che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile originarie della Malesia e delle Filippine e che chiude il procedimento relativo alle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile originarie di Singapore e della Thailandia 29
- ★ Regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio, del 10 luglio 2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese 39
- Regolamento (CE) n. 1525/2000 della Commissione del 13 luglio 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 53
- ★ Regolamento (CE) n. 1526/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 55
- ★ Regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 59
- ★ Regolamento (CE) n. 1528/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che modifica l'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato del riso 64
- ★ Regolamento (CE) n. 1529/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che fissa l'elenco delle varietà di «Cannabis sativa L.» ammissibili all'aiuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio 67

Prezzo: 24,50 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

* Regolamento (CE) n. 1530/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che modifica, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, l'aiuto di adattamento e l'aiuto complementare per l'industria della raffinazione del settore dello zucchero	68
* Regolamento (CE) n. 1531/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2000/01	69
* Regolamento (CE) n. 1532/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 805/1999 che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile	74
* Regolamento (CE) n. 1533/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1485/96 recante modalità di applicazione della direttiva 92/109/CEE del Consiglio riguardo alle dichiarazioni dell'acquirente circa l'uso specifico di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope ⁽¹⁾	75
* Regolamento (CE) n. 1534/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che determina le zone di produzione sensibili e/o i gruppi di varietà di alta qualità che sono esentati dall'applicazione del programma di riscatto delle quote nel settore del tabacco greggio	78
* Regolamento (CE) n. 1535/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1498/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio in ordine alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	79
Regolamento (CE) n. 1536/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, relativo alle domande di titoli d'importazione di cereali di avena altrimenti lavorati che beneficiano delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2369/96	80
Regolamento (CE) n. 1537/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	81
Regolamento (CE) n. 1538/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	83
Regolamento (CE) n. 1539/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	85
Regolamento (CE) n. 1540/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	88
Regolamento (CE) n. 1541/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	90
Regolamento (CE) n. 1542/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	92

Commissione

2000/437/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 27 giugno 2000, che accetta gli impegni relativi al procedimento antidumping riguardante le importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia** [notificata con il numero C(2000) 1668] 93

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1521/2000 DEL CONSIGLIO
del 10 luglio 2000**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 2334/97 che istituisce un dazio antidumping definitivo su
talune importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2334/97 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. FASE PRECEDENTE DELLA PROCEDURA

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2334/97, la Commissione ha istituito dazi provvisori su talune importazioni di palette semplici di legno classificate al codice NC ex 4415 20 20 originarie della Repubblica di Polonia ed ha accettato gli impegni offerti da alcuni produttori in merito a tali importazioni. Dopo aver applicato un campionamento ai produttori esportatori polacchi, sono stati istituiti dazi individuali compresi tra il 4,0 % e il 10,6 % nei confronti delle società incluse nel campione, mentre alle altre società che avevano collaborato e che non rientravano nel campione è stato applicato un dazio medio ponderato del 6,3 %. Infine, è stato istituito un dazio del 10,6 % nei confronti delle società che non si erano manifestate o che non avevano collaborato all'inchiesta. I produttori i cui impegni sono stati accettati sono stati esonerati dai dazi antidumping in relazione alle importazioni di un tipo specifico di paletta, vale a dire la paletta EUR, che è l'unico tipo di paletta coperto dagli impegni.
- (2) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2334/97 stabilisce che, qualora una delle parti dimostri alla Commissione, allegando prove sufficienti di:

- non aver esportato nella Comunità né prodotto le palette di legno descritte all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento durante il periodo dell'inchiesta,
- di non essere collegata a nessuno dei produttori o esportatori polacchi oggetto dei dazi antidumping istituiti dal medesimo regolamento,
- di aver effettivamente esportato i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta oppure di aver assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità,

è possibile modificare il suddetto regolamento, accordando alla parte in questione l'aliquota del dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato e che non sono stati inseriti nel campione, pari a 6,3 %.

- (3) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2334/97 prevede inoltre che tutte le parti che soddisfano i criteri stabiliti nell'articolo 4, paragrafo 1, di cui sopra possono anche essere esonerate dal pagamento del dazio antidumping, se è stato accettato un loro impegno in relazione alla cosiddetta paletta EUR.
- (4) Con i regolamenti (CE) n. 2079/98 ⁽³⁾ e (CE) n. 2048/1999 ⁽⁴⁾, il Consiglio ha modificato gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2334/97.

B. RICHIESTA PRESENTATA DAI NUOVI ESPORTATORI

- (5) Dopo aver chiesto di ricevere lo stesso trattamento delle società che hanno collaborato all'inchiesta iniziale ma non sono state inserite nel campione, otto nuovi produttori esportatori polacchi hanno fornito, su richiesta, elementi di prova tali da dimostrare che soddisfano i requisiti dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2334/97. Tali elementi di prova sono ritenuti sufficienti per consentire la modifica del regolamento (CE) n. 2334/97, mediante l'aggiunta dei suddetti otto produttori esportatori all'allegato I del medesimo regolamento. Nell'allegato I sono elencati i produttori esportatori a cui si applica il dazio medio ponderato del 6,3 %.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 324 del 27.11.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2048/1999 (GU L 255 del 30.9.1999, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 255 del 30.9.1999, pag. 1.

- (6) Sei degli otto produttori esportatori polacchi a cui si applicherà il dazio medio ponderato del 6,3 % hanno inoltre offerto impegni in relazione alla paletta EUR che sono stati accettati con la decisione 2000/437/CE della Commissione ⁽¹⁾. Queste sei società dovranno pertanto essere aggiunte all'allegato II del regolamento (CE) n. 2334/97, che contiene un elenco di società i cui impegni in relazione alle importazioni della paletta EUR sono stati accettati e alle quali il dazio non viene pertanto applicato in questo ambito.

C. RITIRO DELL'IMPEGNO

- (7) Due produttori esportatori polacchi, P.P.H. «Pamadex» e P.H.U. «Akropol», i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione con regolamento (CE) n. 1023/97, hanno affermato di non produrre più il prodotto in questione. Pertanto, la Commissione li ha informati della sua intenzione di escluderli dall'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati. Le due società non hanno presentato obiezioni. Va notato inoltre che le due società potranno presentare un nuovo impegno, se decideranno di riprendere la produzione e l'esportazione di palette EUR.

D. CAMBIAMENTO DI INDIRIZZO

- (8) Un produttore esportatore polacco, Z.P.H. «Palettenwerk» — K. Kozik Bystra Podhalanska, a cui è applicato un dazio antidumping individuale a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2334/97, ha informato i servizi della Commissione di aver cambiato indirizzo.

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2334/97 deve essere pertanto opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2334/97, il riferimento al produttore Z.P.H. «Palettenwerk» K. Kozik, PL-34-789 Bystra Podhalanska, deve essere soppresso e sostituito dal seguente riferimento:

— Z.P.H. «Pallettenwerk» — K. Kozik, PL-34-785 Jordanow.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2334/97 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2334/97 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VÉDRINE

⁽¹⁾ Vedi pagina 93 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Produttore

1	“Baumann Palety” Sp.zo.o., Barczewo
2	“DAST” GmbH, Poznan
3	Drew-Pol Export-Import, Wodarz Norbert, Murow
4	E. Dziurny — C. Nowak S.C., Snietnica
5	F.P.H. “Tina” S.C., Katowice
6	F.P.H. Tadeusz Fisher, Maly Gleboczek
7	F.P.U.H. “Rol-Mar”, Adam Piatek, Klodzko
8	Z.P.H.U. Mirosław Przybyłek, Klonowa
9	Internationale Paletten Company Sp., Leborg
10	“Kross-Pol” Sp.zo.o., Kolobrzeg
11	P.P.U.H. “Drewmax” Sp.zo.o. (formerly P.P.H. “Drewnex”), Krakow
12	P.P.H. “GKT” S.C., Majdan Nowy
13	P.P.H. “Pamadex”, Ligota
14	P.P.H. “Unikat”, Aleksandrow IV 697
15	P.P.H.U. “Adapol” S.C., Wolomin
16	P.P.U.H. “Alwa” Sp.zo.o., Tychowo
17	P.P.U.H. “SMS” — St. Mrozowicz, Suleczyno
18	P.T.H. “Mirex”, Kolobrzeg
19	P.W. “Peteco” Sp.zo.o., Warszawa
20	Parafia Rzymsko-Katolicka, B. Niepokalaneg Dzialalnose Gospodaroza, Nowy Sacz
21	Produkcja Palet “A. Adamus”, Kuznia Grabowska
22	Produkcja Skup Palet Drewnanych, Stanislaw Lachowicz, Majdan Sieniawski 170
23	Przedsiębiorstwo “Amesko”, Andrzej Skora, Trzebnica
24	P.H.U. “Justyna”, Gubin
25	P.H.U. “Akropol”, Krakow
26	P.H.U. Produkcyjne “Lech”, Lech Szwez, Zary
27	Przedsiębiorstwo Obrobki Drewna “Palet-Pol” Sp.zo.o., Dabrowka WLKP
28	P.P.H. Zygmunt Skibinski, Kowal
29	P.P.H.U. “AWA” Sp.zo.o., Nowy Sacz

30	Przedsiębiorstwo Wielobranzowe, Zdziolaw Milocki, Ostroda
31	"Scanproduct" S.A., Czarny Dujanec
32	S.C. "Bed", Dariusz Zuk, Krasienin
33	S.U.T.R. "Rol Trak", Prochowice
34	Stolarstwo Export-Import, Tadeusz Swirski, Długopole Zdroj
35	Torunskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Toruniu, Adam Wisniewski, Torun
36	"Transdrewneks" Sp.zo.o., Grudziadz-Owczarki
37	W.Z.P.U.M. "Euro-Tech", Rakszawa
38	Wytwarzanie Skrzyn i Opakowan Drewnianych, Malgorzata i Ryszard Nowak, Piaszyna
39	Zakład Produkcyjno Bohuszko, Ryszard Bohuszko, Osno
40	Z.P.H. "Maw" S.C., Andrzej Kulej, Lubomierz
41	Zakład Usługowo-Handlowy "Rolmex", E. Cackowski, Lipno
42	Zakład Wielobranzowy Produkcyjno Usługowy, Ryszard Potoniec, Muszyna
43	Zakład Przerobu Drewna S.C., Drawsko Pomorskie
44	Z.P.H.U. "Drewex" SC., Agnieszka Pawlaczyk, Skwierzyna
45	Z.P.H.U. "Sek-Pol" Sp.zo.o., Tarnobrzeg
46	"Euro-Mega-Plus" Sp.zo.o., Kielce
47	"C.M.C." Sp.zo.o., Andrychów, Inwald
48	Wyrob, Sprzedaz, Skup Palet, Josef Kolodziejczyk, Aleksandrow IV 704
49	Firma Produkcyjno Transportowa Marian Gerka, Brodnica
50	Z.P.H.U. "Drewnex" S.C., Zelazkow 45 b
51	Import-Export "Elko" Sp.zo.o., Kalisz
52	P.P.H.U. "Probox", Import-Export, Kalisz
53	Drewpal S.C., Stawiszyn
54	Zaman S.C., Radom
55	"Marimpex", Pulawy
56	"AVEN" Sp.zo.o., Kostrzyn
57	P.P.H.U. "Eurex" S.C., Godynice
58	P.H. "Drewex" S.C., Lebork
59	MACED Skład Palet, J. Macionga, Miastko
60	ENKEL S.C., Pulawy
61	PAL-PACK Sp.zo.o., Wierzchowo
62	Produkcja Stolarska Posrednictwo Export-Import, W.i.T. HENSOLDT, Lebork
63	Biuro Usługowo-Handlowe, Wieslaw Rzezniczek, Lebork

64	P.P.U.H. "DREWPOL", Braszewice
65	PTN Krukłanki Sp.zo.o., Krukłanki
66	WEDAM S.C., Stezyca
67	Import-Export Jan Sibinski, Czajkow
68	Zakład Produkcyjny "Tarta", Lubsko
69	Firma "Krausdrew", Cewice
70	"Lidal" S.C., Miastko
71	Zakład Przerobu Drewna Import-Export, Stanisław Kociolek, Ładek Zdrój
72	P.P.H.U. "Alk", Bierzwnik
73	"Empol" S.C., Jastrzebniki 37
74	Zakład Produkcji Drzewnej Nr. 1, Export-Import, Julian Bartkowski, Sanok
75	P.P.H. "Drewex", Czarnków
76	"ZAP" Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe Sp.C., Wschowa
77	P.P.H.U. "Opal", Zygmunt Podgorski, Bukowsko 41
78	"Algepa-Pol" Sp.zo.o., Lubsko
79	P.P.H. "A-Produkt" S.C., Resko
80	P.P.H. "Paletex" Sibinski Jarosław, Czajkow
81	Euro-Handels Sp.zo.o., Szczecin
82	Firma "KIKO" S.C., Poznań
83	"Enkel" Waldemar Wnuk, Puławy
84	Sliwka Lucyna, Klodzko
85	Firma Borkowski S.C. Export-Import, Grabów n. Proszna
86	Produkcja-Skup Elementów i Palet, Stanisław Gorecki, Czajkow
87	"Prodpalet" Handel, Bolesławiec
88	Z.P.H.U. "Drexpert" S.C., Olecko, Osiedle Lesk
89	"Bilusa" Sp.zo.o., Klodawa
90	Paweł Bilko "Pablo", Klodawa
91	Z.P.W. "Gober" Sp.zo.o., Gorzów Wlkp.
92	Kisiel Małgorzata "Drew-Pal", Dobra Nowa
93	P.W. "Remag", Złocieniec
94	P.P.U.H. PAL-POL S.C., Prabuty
95	Firma "A.C.S." S.C., Kamień
96	Zakład Drzewny "MARINO", Kawcze

97	P.T.P.U.H. "ROB-POL", Milkow
98	Z.H.U.P. Agromal, Sieradz
99	"SMT" Sp.zo.o., Miastko
100	Firma Transdrewneks Gadzala Antoni, Torun
101	Artur Rochmankowski, Trzcinsko-Zdroj
102	"Depo" Sp.zo.o., Ilowa
103	B.P.R. Sp.zo.o., Warszawa
104	"DREWNO" Sp.zo.o., Krzeszyce
105	P.P.H. "Astra" Sp.zo.o., Nowy Sacz
106	"D & M & D" Sp.zo.o., Blizanow
107	P.P.H. "Vector", Kalisz
108	"Palko" Sp.zo.o., Sedziszow
109	P.P.H. Pol-Wood S.C., Rzekun
110	P.P.H. "YANSAM", Zlocieniec
111	P.P.H.U. "ELMA" S.C., Sobieseki
112	P.P.H. SWENDEX S.C., Lublin
113	P.P.H.U. ROMAX Import-Eksport, Wroclaw
114	Z.P.H.U. "BESTPOL" Sp.zo.o., Lututow
115	P.P.H.U. Zbigniew Marek, Andrichow
116	Pomorski Serwis Paletowy Sp.zo.o., Kobylnica
117	"EMI" S.C., Bilgoraj»

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Produttore

		Codice addizionale Taric
1	"Baumann Palety" Sp.zo.o., Barczewo	8570
2	E. Dziurny — C. Nowak S.C., Snietnica	8571
3	F.P.H. "Tina" S.C., Katowice	8572
4	Firma "Sabelmar" S.C., Konczyce Male	8573
5	Z.P.H.U. Mirosław Przybyłek, Klonowa	8574
6	Internationale Paletten Company Sp., Leborg	8575
7	"Kross-Pol" Sp.zo.o., Kolobrzeg	8576
8	P.P.U.H. "Drewmax" Sp.zo.o. (formerly P.P.H. "Drewnex"), Krakow	8577
9	P.P.H. "GKT" S.C., Majdan Nowy	8584
10	P.P.H. "Unikat", Aleksandrow IV 697	8586
11	P.P.H.U. "Adapol" S.C., Wolomin	8587
12	P.P.H.U. "Alpa" Sp.zo.o., Dobrzyca	8588
13	P.P.U.H. "Alwa" Sp.zo.o., Tychowo	8589
14	P.P.H.U. "Palimex" Sp.zo.o., Wloszakowice	8590
15	P.P.U.H. "SMS" — St. Mrozowicz, Suleczyno	8591
16	P.T.H. "Mirex", Kolobrzeg	8597
17	P.W. "Intur-KFS" Sp.zo.o., Inowroclaw	8662
18	P.W. "Peteco" Sp.zo.o., Warszawa	8690
19	"Paletex" Produkcja Palet, Roman Panasiuk, Warszawa	8691
20	Produkcja Palet "A. Adamus", Kuznia Grabowska	8692
21	P.P.H. Zygmunt Skibinski, Kowal	8693
22	"Scanproduct" S.A., Czarny Dujanec	8715
23	S.U.T.R. "Rol Trak", Prochowice	8714
24	"Transdrewneks" Sp.zo.o., Grudziadz-Owczarki	8716
25	W.Z.P.U.M. "Euro-Tech", Rakszawa	8725
26	Z.P.H. "Palettenwerk" — K. Kozik, Jordanow	8726
27	Zaklad Przerobu Drewna S.C., Drawsko Pomorskie	8745
28	Z.P.H.U. "Sek-Pol" Sp.zo.o., Tarnobrzeg	8526
29	"Euro-Mega-Plus" Sp.zo.o., Kielce	8527

30	"C.M.C." Sp.zo.o., Andrychow, Inwald	8528
31	Wyrob, Sprzedaz, Skup Palet, Josef Kolodziejczyk, Aleksandrow IV 704	8529
32	Firma Produkcyjno Transportowa Marian Gerka, Brodnica	8530
33	Z.P.H.U. "Drewnex" S.C., Zelazkow 45 b	8531
34	Import-Export "Elko" Sp.zo.o., Kalisz	8532
35	P.P.H.U. "Probox", Import-Export, Kalisz	8533
36	Drewpal S.C., Stawiszyn	8534
37	Zaman S.C., Radom	8535
38	"Marimpex", Pulawy	8537
39	"AVEN" Sp.zo.o., Kostrzyn	8558
40	P.P.H.U. "Eurex" S.C., Godynice	8538
41	MACED Sklad Palet, J. Macionga, Miastko	8539
42	ENKEL S.C., Pulawy	8540
43	Produkcja Stolarska Posrednictwo Export-Import, W.i.T. HENSOLDT, Lebork	8541
44	P.P.U.H. "DREWPOL", Braszewice	8834
45	PTN Krukanki Sp.zo.o., Krukanki	8556
46	WEDAM S.C., Stezyca	8557
47	Import-Export Jan Sibinski, Czajkow	8559
48	P.P.H.U. "Alk", Bierzwnik	8561
49	"Empol" S.C., Jastrzebniki 37	8560
50	Euro-Handels Sp.zo.o., Szczecin	8440
51	P.P.H. "Paletex" Sibinski Jaroslaw, Czajkow	8441
52	Firma "KIKO" S.C., Poznan	8443
53	"Enkel" Waldemar Wnuk, Pulawy	8444
54	Sliwka Lucyna, Klodzko	8445
55	Firma Borkowski S.C. Export-Import, Grabow n. Prosna	8446
56	Produkcja-Skup Elementow i Palet, Stanislaw Gorecki, Czajkow	8483
57	"Bilusa" Sp.zo.o., Klodawa	8484
58	P.P.U.H. PAL-POL S.C., Prabuty	8485
59	Firma "A.C.S." S.C., Kamien	8486
60	"SMT" Sp.zo.o., Miastko	8562
61	Firma Transdrewneks Gadzala Antoni, Torun	8563
62	"Palko" Sp.zo.o., Sedziszow	8565
63	"D & M & D" Sp.zo.o., Blizanow	8566

64	P.P.H. "Vector", Kalisz	8567
65	P.P.H.U. "ELMA" S.C., Sobieseki	A109
66	P.P.H. SWENDEX S.C., Lublin	A110
67	P.P.H.U. Zbigniew Marek, Andrichow	A113
68	Pomorski Serwis Paletowy Sp.zo.o., Kobylnica	A114
69	"EMI" S.C., Bilgoraj	A124
70	P.P.H.U. ROMAX Import-Eksport, Wroclaw	A133»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1522/2000 DEL CONSIGLIO
del 10 luglio 2000**

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri originarie dell'Australia, dell'Indonesia e della Thailandia e che riscuote definitivamente i dazi provvisori

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Misure provvisorie e dazi compensativi definitivi

- (1) Con il regolamento (CE) n. 124/2000 ⁽²⁾ della Commissione (in appresso denominato «il regolamento provvisorio») sono stati imposti dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di fibre di poliesteri in fiocco (FPF) del codice NC 5503 20 00, originarie dell'Australia, dell'Indonesia e della Thailandia.
- (2) A conclusione di una parallela inchiesta antisovvenzioni, sono stati imposti dazi compensativi provvisori mediante il regolamento (CE) n. 123/2000 ⁽³⁾ della Commissione, sulle importazioni nella Comunità di FPF originari dell'Australia e di Taiwan.
- (3) Per quanto concerne la summenzionata inchiesta antisovvenzioni, con il regolamento (CE) n. 978/2000 del Consiglio ⁽⁴⁾ sono stati adottati dazi compensativi sulle importazioni originarie dell'Australia, di Taiwan e dell'Indonesia.

1.2. Procedimento successivo

- (4) A seguito dell'imposizione di dazi antidumping provvisori, diverse parti hanno presentato commenti per iscritto. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 (il «regolamento di base»), le parti che lo hanno chiesto hanno avuto la possibilità di essere sentite. Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva, a livello di tale dazio, degli importi depositati a

titolo di dazi provvisori. È stato inoltre concesso loro un periodo entro il quale comunicare le loro osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.

- (5) I commenti presentati, oralmente o per iscritto, dalle parti interessate entro i termini fissati a tal fine, sono stati presi in considerazione e, se del caso, ne è stato tenuto conto nelle conclusioni definitive.

1.3. Omessa collaborazione

- (6) In seguito all'imposizione delle misure provvisorie, un produttore esportatore indonesiano che non aveva collaborato ha chiesto alla Commissione di essere considerato come collaboratore. Egli ha asserito che, nonostante le difficoltà legate alla scadenza imposta, aveva risposto al questionario della Commissione e che tale fatto indicava la sua intenzione di collaborare.
- (7) Come spiegato al considerando 18 del regolamento provvisorio, tale produttore esportatore non ha fornito tutte le necessarie risposte al questionario entro la scadenza fissata, prorogata diverse volte per permettere a tale società di presentare una risposta significativa. La classificazione provvisoria come società non collaborante è quindi confermata.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (8) Il prodotto interessato sono le fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, attualmente classificabili al codice NC 5503 20 00. Tale prodotto è comunemente denominato «fibre di poliesteri in fiocco», abbreviato FPF.
- (9) Il governo thailandese, il governo indonesiano, taluni produttori esportatori ed un'associazione di utilizzatori («Eurofibrefill») hanno contestato che l'avviso di apertura del procedimento non copriva le FPF per utilizzo diverso dalla filatura e che di conseguenza sarebbe stato necessario escludere tali FPF dal procedimento.
- (10) È stato inoltre asserito che, comunque, dovrebbe essere fatta una differenziazione tra i tipi di FPF utilizzati per la filatura (definito anche «tessuto» o «FPFF») e i tipi di FPF utilizzati per applicazioni diverse dalla filatura (definito anche «non tessuto», «fibre sintetiche per imbottitura», o «FPFNF») a causa delle differenze a livello di caratteristiche fisiche, tecniche, chimiche e di utilizzo. Inoltre, è stato asserito che l'eventuale intercambiabilità tra FPFF e FPFNF era molto limitata e concerneva unicamente taluni tipi di fibre originariamente destinate a FPFF che

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 16 del 21.1.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 16 del 21.1.2000, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU L 113 del 12.5.2000, pag. 1.

potrebbero essere utilizzate come FPFNF. In particolare, alcune parti interessate hanno dichiarato che la differenziazione tra FPF e FPFNF si riscontrerebbe a livello dello spessore espresso in «denari». Secondo tali parti interessate, solo i tipi di FPF inferiori a 3 denari sono utilizzati dall'industria della filatura.

- (11) Inoltre, essi hanno sostenuto che l'industria comunitaria produce principalmente FPF e che di conseguenza la maggior parte delle FPFNF deve essere acquistata al di fuori della Comunità.
- (12) Un produttore esportatore indonesiano ha inoltre asserito che le FPF prodotte con materie prime riciclate («FPF riciclati») non dovrebbero essere inclusi nella stessa categoria delle FPF prodotte con materie prime normali («FPF normali») poiché questi due tipi avrebbero processi produttivi distinti, sarebbero prodotti con materie prime diverse e avrebbero utilizzi finali diversi. Essi hanno quindi sostenuto che le FPF riciclate non dovrebbero essere coperte dall'attuale procedimento.
- (13) A tale riguardo è opportuno notare che l'avviso di apertura del procedimento, come pure la denuncia, riproducono chiaramente la descrizione del codice NC pertinente che copre tutti i tipi di FPF. Ciò nonostante, dopo l'apertura dell'attuale inchiesta il testo della descrizione del pertinente codice NC è stato interpretato erroneamente da taluni produttori esportatori. È stato successivamente chiarito che sia la denuncia che l'avviso di avvio del procedimento concernevano tutti i tipi di FPF esportati dai paesi interessati e prodotti dall'industria comunitaria indipendentemente dal loro utilizzo.
- (14) In effetti l'industria comunitaria produce tutti i tipi di FPF ed in particolare di FPFNF. Contrariamente alle affermazioni in base alle quali l'attività dell'industria comunitaria nella fabbricazione di FPFNF sarebbe modesta, l'inchiesta ha dimostrato che durante il periodo dell'inchiesta («PI» 1° aprile 1998 — 31 marzo 1999), le vendite dei tipi FPF hanno rappresentato circa il 25 % delle vendite dell'industria comunitaria mentre i tipi FPFNF hanno totalizzato circa il 75 %.
- (15) Inoltre è emerso che circa il 50 % delle importazioni di FPF originarie dell'Australia, dell'Indonesia e della Thailandia erano di tipo FPF mentre il restante 50 % era del tipo FPFNF.
- (16) Per quanto riguarda le presunte differenze a livello di caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche, si dovrebbe ricordare che le FPF sono disponibili in una vasta gamma di tipi, generalmente della stessa composizione chimica. Esse sono inoltre fabbricate negli stessi impianti e perfino nelle stesse linee di produzione. L'inchiesta ha rivelato che ciascun operatore, sia tra i produttori esportatori che nell'industria comunitaria, produce dai 15 agli 80 tipi di FPF. Le principali caratteristiche che distinguono i diversi tipi di FPF sono lo spessore (denaro), la lunghezza, la resistenza, la propensione a sguaiarsi e il tasso di restringimento. È chiaro che tra la qualità «minima» e la «massima» della gamma vi sono differenze per quanto concerne le summenzionate caratteristiche.

Si deve tuttavia notare che esistono differenze nelle caratteristiche fisiche anche per tipi dello stesso spessore, poiché la fabbricazione avviene in genere su specifica dei clienti.

- (17) L'asserita differenziazione quasi completa tra i vari tipi di FPF in base alla soglia dei 3 denari, che rispecchierebbe le differenze nell'utilizzo del prodotto, non è stata confermata dall'attuale inchiesta, in particolare tramite l'analisi dei dati reali forniti dai produttori esportatori e dall'industria comunitaria. In effetti, è stata riscontrata una rilevante sovrapposizione tra i diversi tipi di FPF. Quest'esame ha rivelato che le vendite di FPF di spessore inferiore a 3 denari alle industrie diverse da quella della filatura e di spessore superiore a 3 denari all'industria della filatura coprono circa il 20 % delle importazioni provenienti dai tre paesi interessati e delle vendite dell'industria comunitaria. Inoltre, il 7 % delle fibre è esattamente sulla soglia dei 3 denari, ed è quindi utilizzabile sia per la filatura che per altri impieghi. L'inchiesta ha dunque mostrato che non vi è una chiara linea di demarcazione tra i diversi tipi, poiché in questa gamma vi è sovrapposizione e conseguentemente concorrenza tra tipi «adiacenti».
- (18) Oltre alla summenzionata sovrapposizione, il fatto che lo stesso tipo di FPF vengano utilizzate sia per la filatura che per le altre applicazioni è stato inoltre confermato dall'esistenza di una chiara intercambiabilità unidirezionale riscontrata per taluni tipi di FPF. Effettivamente, le FPF possono essere vendute per utilizzi diversi dalla filatura se la qualità delle fibre non è adatta alla filatura. Di conseguenza, conformemente alla prassi seguita dalla Comunità in tali casi, i diversi tipi di FPF in causa dovrebbero essere considerati come un prodotto unico.
- (19) Per quanto riguarda la presunta differenza tra il costo di fabbricazione delle FPF e delle FPFNF, è opportuno notare che tale differenza è trascurabile. Ciò si riflette anche nel fatto che non ci sono grandi differenze nei prezzi di vendita delle FPF e delle FPFNF, come ad esempio per i tipi normali di FPF per usi di filatura e per usi diversi dalla filatura.
- (20) Come già detto, tutti i tipi di FPF sono prodotti utilizzando gli stessi macchinari. Inoltre, il passaggio da un tipo di FPF ad un altro non comporta alcun investimento supplementare a parte taluni costi di adeguamento e di calibrazione. Sebbene di per sé questo non sia pertinente per la determinazione del prodotto interessato e del prodotto simile, ne consegue che l'industria comunitaria può produrre qualsiasi tipo di FPF. Di conseguenza, anche se, come asserito, certi tipi di FPF non fossero prontamente disponibili presso l'industria comunitaria, tale fatto non è dovuto a motivi tecnici ma al livello depresso dei prezzi causato dalle importazioni oggetto di dumping che i clienti hanno utilizzato come riferimento nelle loro richieste di quotazione. Pertanto, la motivazione secondo la quale certi tipi di FPF non sono disponibili presso l'industria comunitaria non è stata avvalorata.

- (21) Infine, è opportuno sottolineare che l'esistenza di diversi tipi di FPF e di differenze a livello di materie prime utilizzate, processi di produzione e utilizzo finale, non comporta alcuna differenza rilevante nelle caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base delle FPF. Pertanto, sia le FPF riciclate che quelle normali dovrebbero essere considerate facenti parte del prodotto interessato ai fini del presente procedimento.
- (22) In base a quanto precede, si ritiene che le osservazioni ricevute in merito alla definizione del prodotto interessato e del prodotto simile non siano tali da invalidare le conclusioni dei punti 10 — 12 del regolamento provvisorio. Di conseguenza, tali conclusioni, che sono in linea con le conclusioni formulate per lo stesso prodotto nelle inchieste precedenti, sono confermate.

3. DUMPING

3.1. Australia

3.1.1. Valore normale

- (23) A seguito dell'adozione delle misure provvisorie, l'unico produttore esportatore australiano ha asserito che la Commissione aveva erroneamente considerato un utente nazionale come società collegata e non avrebbe quindi dovuto escludere le transazioni a tale società nella determinazione del valore normale. Secondo il produttore esportatore, detto utilizzatore era un cliente indipendente.
- (24) Questo reclamo è stato respinto perché, da informazioni raccolte sul posto, risulta che l'utilizzatore in questione ed il produttore esportatore australiano erano, ciascuno, posseduti da un gruppo industriale («trust»). Entrambi i trust erano controllati dalla stessa famiglia. Inoltre, la società stessa ha ammesso che alcuni direttori ed azionisti erano comuni per entrambe le società. Si è quindi concluso che entrambe le società erano parti associate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento di base. Inoltre, la società non ha dimostrato che la relazione non avesse inciso sui prezzi tra le due parti. Inoltre, la Commissione ha appurato che queste transazioni non erano avvenute nel corso di normali operazioni commerciali, essendo infatti state effettuate in perdita.
- (25) Il produttore esportatore australiano ha inoltre sostenuto che, nella determinazione del costo delle materie prime, si sarebbero dovuti utilizzare gli importi effettivamente versati invece dei prezzi fatturati.
- (26) Questa richiesta è stata accolta ed il costo di produzione utilizzato per la verifica delle normali operazioni commerciali e nella costruzione del valore normale è stato rivisto di conseguenza.

3.1.2. Prezzo all'esportazione

- (27) Non sono state presentate osservazioni riguardo alla determinazione del prezzo d'esportazione. Le conclusioni stabilite nel regolamento provvisorio sono quindi confermate.

3.1.3. Confronto

- (28) Dopo l'adozione delle misure provvisorie il produttore esportatore australiano ha reiterato la richiesta di una detrazione per servizi tecnici nel mercato nazionale.
- (29) Come indicato al punto 40 del regolamento provvisorio, la società non ha illustrato in modo soddisfacente la natura delle sue richieste né ha fornito spiegazioni adeguate o prove documentarie a sostegno degli importi degli adeguamenti richiesti. Inoltre, la società non è stata in grado di dimostrare che i fattori in questione causavano l'applicazione di prezzi diversi agli acquirenti del mercato nazionale e dei mercati di esportazione.
- (30) La richiesta è stata pertanto respinta e le conclusioni precisate nel regolamento provvisorio sono confermate.

3.1.4. Margine di dumping

- (31) Il confronto tra il valore normale medio ponderato rivisto e il prezzo medio ponderato all'esportazione per tipo di prodotto franco fabbrica ha dimostrato l'esistenza di dumping. Il margine di dumping definitivo espresso in percentuale del prezzo d'importazione CIF franco frontiera comunitaria dazio non corrisposto è pari al 18 %.

3.2. Indonesia

3.2.1. Campionamento

- (32) Come spiegato nel regolamento provvisorio, per l'Indonesia è stata utilizzata la tecnica del campionamento. Dopo l'adozione delle misure provvisorie, le autorità indonesiane hanno affermato che non avevano approvato il campione proposto dalla Commissione al momento della selezione del campione. Tuttavia, è opportuno ricordare che le società incluse nel campione erano quelle proposte per iscritto a questo fine dalle stesse autorità indonesiane. Non sono stati ricevuti ulteriori commenti riguardo al campionamento e, di conseguenza, le conclusioni del regolamento provvisorio sono confermate.

3.2.2. Valore normale

- (33) Dopo l'approvazione delle misure provvisorie, la Commissione ha esaminato la portata della collaborazione prestata da un produttore esportatore indonesiano. A tale riguardo, si è concluso che i problemi riscontrati in merito alle informazioni fornite nel questionario e in occasione della successiva verifica in loco non hanno permesso una verifica adeguata di talune informazioni fornite dalla società, in particolare relativamente al costo di produzione. Le informazioni sono state presentate in modo fuorviante ed hanno, in quanto tali, ostacolato l'inchiesta. Inoltre, le spiegazioni presentate dopo l'adozione delle misure provvisorie hanno sollevato ulteriori dubbi circa le informazioni presentate originariamente. La società interessata è stata quindi informata del fatto che talune informazioni presentate non sarebbero state prese in considerazione e le è stata data l'opportunità di

fornire ulteriori spiegazioni. Le spiegazioni fornite non sono state ritenute soddisfacenti. Di conseguenza, le conclusioni sono state elaborate in base agli elementi disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. Tuttavia, le informazioni fornite da questa società sono state comunque utilizzate nel limite del possibile ai fini della presente inchiesta.

(34) Il produttore esportatore indonesiano di cui sopra ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto calcolare valori normali distinti e definire margini di dumping specifici per la seconda e terza qualità del prodotto interessato. La società ha sostenuto che, comunicando i dati per le diverse sottoqualità separatamente, aveva seguito le istruzioni del questionario, ritenendo che le caratteristiche tecniche del prodotto di seconda e terza qualità sono diverse e considerando che, inoltre, queste qualità sono differenziate nelle registrazioni della società. La società ha inoltre comunicato costi di fabbricazione diversi per le varie qualità, assertivamente basati su un sistema di valutazione dei costi che li ripartisce per permetterne il recupero per le sottoqualità. Inoltre, la società ha sostenuto che il confronto di sottoqualità raggruppate non era appropriato.

(35) È risultato che tale società non ha seguito le istruzioni precisate nel questionario, né le proprie registrazioni, quali messe a disposizione della Commissione, in materia di classificazione di qualità inferiori alla media. Nonostante quanto precede, il costo di fabbricazione delle diverse qualità come riferito dalla società nella risposta al questionario, è stato ulteriormente esaminato. A tale riguardo, è stato stabilito che questi costi di fabbricazione del prodotto di seconda e terza qualità non riflettevano adeguatamente i costi di produzione e di vendita del prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base. In effetti, i costi di fabbricazione comunicati per le sottoqualità non comprendevano il costo della manodopera, l'ammortamento, le spese generali, di vendita, e amministrative. Inoltre, l'affermazione della società in base alla quale i prezzi quotati coprirebbero semplicemente i costi è risultata contrastare con le informazioni presentate che denotavano alti profitti per le sottoqualità. Inoltre, non si è contestato il fatto che lo scopo della società fosse di produrre FPF di prima qualità. Questo implicava che il costo reale di fabbricazione di tutte le FPF fosse lo stesso, indipendentemente dalla qualità. Pertanto, il costo di fabbricazione è stato ricalcolato sulla base del costo reale complessivo sostenuto durante il periodo dell'inchiesta che è stato poi diviso per il volume complessivo di produzione per stabilire un costo medio di produzione.

(36) Conformemente alla metodologia descritta nel regolamento provvisorio, il costo di produzione rivisto è stato poi utilizzato per verificare se i prezzi applicati sul mercato nazionale concernessero normali operazioni commerciali. Quando giustificato, i prezzi praticati per il mercato nazionale sono stati utilizzati per stabilire il valore normale. Negli altri casi, il valore normale è stato costruito. Su questa base, il raggruppamento o meno delle sottoqualità assertivamente diverse non ha influito sul risultato. Tuttavia, è stato ammesso che la società ha

avuto una certa produzione del prodotto interessato di qualità inferiore e di questo fatto è stato tenuto in conto in materia di confronto.

(37) Il medesimo produttore esportatore indonesiano ha sostenuto che le spese generali e di amministrazione utilizzate nel calcolare il valore normale avrebbero dovuto essere ripartite sull'insieme delle vendite della divisione che fabbrica il prodotto interessato, vendite interne comprese.

(38) Questa richiesta è stata respinta in quanto le spese concernono le vendite ai clienti indipendenti e non i trasferimenti interni ad altre divisioni che effettuano ulteriori lavorazioni del prodotto interessato.

(39) Lo stesso produttore esportatore indonesiano ha sostenuto che, per il calcolo del valore normale, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) specifiche di ciascun prodotto e non quelle relative all'intera divisione che fabbrica il prodotto interessato.

(40) Questa osservazione è stata respinta perché, durante la visita in loco, la società non è riuscita a fornire sufficienti prove documentarie per una verifica adeguata delle SGAV specifiche per prodotto. Pertanto, è stata mantenuta l'allocazione globale delle SGAV a livello di divisione.

(41) Lo stesso produttore esportatore indonesiano ha sostenuto che, nel calcolare il valore normale, la Commissione aveva incluso talune spese d'esportazione, identificabili, nel costo del prodotto venduto sul mercato interno.

(42) La richiesta è stata accolta e l'allocazione delle SGAV è stata rivista sulla base del piano contabile, presentato con la risposta al questionario ed utilizzato nella verifica, quando i conti relativi alle esportazioni sono stati chiaramente identificabili.

(43) Lo stesso produttore esportatore indonesiano ha sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto allocare al prodotto interessato le SGAV di un'unità organizzativa della società assertivamente preposta ad attività finanziarie poiché tale unità costituirebbe un centro di profitti a sé stante e non fungerebbe da fornitore centrale di servizi ad altre divisioni.

(44) La richiesta è stata respinta. La società non ha fornito alcun elemento di prova che l'unità organizzativa in questione fosse indipendente dalle divisioni operative né che fungesse da centro di profitti. In particolare, i rendiconti finanziari certificati della società non fanno alcun riferimento ad attività sui mercati finanziari svolte da un centro di profitti indipendente. In effetti, i documenti forniti dalla società indicavano che l'unità organizzativa in questione era pienamente coinvolta nelle operazioni della società come definito nei conti certificati. Le sue attività erano quelle tipiche di una sede amministrativa principale. Pertanto, l'allocazione delle SGAV di quest'unità al prodotto interessato è stata mantenuta nel calcolo del valore normale.

(45) Lo stesso produttore esportatore indonesiano ha sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto allocare le spese per interessi della summenzionata unità organizzativa al prodotto interessato. La società ha sostenuto che i prestiti dichiarati per quest'unità finanziano attività sui mercati finanziari e investimenti nelle società consociate. Di conseguenza, secondo la società, tali prestiti non sarebbero collegati alla fabbricazione e alla vendita del prodotto interessato e non sarebbe corretto attribuirli alle diverse divisioni operative. Si è inoltre asserito che i requisiti per il finanziamento della divisione preposta alla fabbricazione ed alla vendita del prodotto interessato erano stati rispettati dalla divisione stessa.

(46) La richiesta è stata rifiutata perché, come indicato al considerando 44, le attività di quest'unità organizzativa erano quelle tipiche di una sede amministrativa principale. Inoltre, la società non ha fornito alcun elemento di prova soddisfacente che escludesse l'utilizzo dei prestiti per il finanziamento delle attività delle diverse divisioni operative. Inoltre, la spiegazione fornita per quanto riguarda il finanziamento delle attività produttive e finanziarie non è stata confermata dai rendiconti finanziari certificati della società.

(47) Nell'esaminare la richiesta riguardante queste spese finanziarie è emerso che la società ha partecipato ad operazioni di copertura per limitare i rischi di fluttuazione dei cambi relativamente ai summenzionati prestiti. Queste transazioni di copertura hanno costituito un costo annuale sotto forma di un premio. Sebbene la società sostenesse che questo costo non debba essere allocato al prodotto interessato per le ragioni di cui al considerando 45, si è ritenuto che questi costi dovessero essere inclusi nelle SGAV ed essere allocate a tutti i prodotti sulla base del volume d'affari complessivo della società. Inoltre, una richiesta di prendere in considerazione i profitti sui cambi nell'ambito delle operazioni di copertura è stata respinta, poiché tale tipo di profitti, realizzati o no, non viene preso in considerazione nelle inchieste antidumping.

(48) Lo stesso produttore esportatore indonesiano ha sostenuto che qualora le spese per interessi fossero allocate alle diverse divisioni operative, tali spese dovrebbero essere compensate dal reddito corrispondente.

(49) Questa richiesta è stata accolta nella misura in cui concerne redditi da depositi di fondi a breve termine. Le SGAV sono quindi state riviste prima di essere utilizzate per la costruzione del valore normale e per determinare se le vendite fossero state effettuate nel corso ordinario delle transazioni commerciali.

3.2.3. Prezzo all'esportazione

(50) Non sono state presentate osservazioni riguardo alla determinazione del prezzo all'esportazione. Le conclusioni stabilite nel regolamento provvisorio sono confermate.

3.2.4. Confronto

(51) Come indicato al considerando 36, un produttore esportatore ha chiesto che venissero prese in considerazione le differenze di qualità del prodotto. In queste circostanze, è stato ritenuto opportuno concedere un adegua-

mento speciale del valore normale per i prodotti di qualità inferiore alla media.

(52) A seguito dell'adozione delle misure provvisorie, un produttore esportatore indonesiano ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto calcolare l'importo dei costi del credito all'esportazione sulla base delle spese reali sostenute dalla società nello sconto delle lettere di credito. La società ha inoltre asserito che i tassi d'interesse applicati nel quadro delle esportazioni erano inferiori ai tassi d'interesse per le vendite sul mercato interno nella stessa valuta.

(53) Questa richiesta è stata respinta perché, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera g) del regolamento di base, si applica un adeguamento per le differenze inerenti al costo di eventuali crediti concessi per le vendite in esame, «a condizione che si sia tenuto conto di questo fattore nella determinazione dei prezzi applicati». Nel rispondere al questionario, la società non ha fornito alcuna informazione sui tassi d'interesse applicati per il credito nel quadro delle vendite all'esportazione, sebbene ciò fosse esplicitamente richiesto nel questionario. Non è quindi stato possibile verificare se effettivamente il tasso d'interesse per il credito all'esportazione fosse più basso di quello per le vendite interne, entrambe fatte nella stessa valuta, dato che tale informazione era sconosciuta al momento della verifica.

3.2.5. Margine di dumping

(54) Il confronto tra il valore normale medio ponderato, debitamente rivisto, e il prezzo medio ponderato all'esportazione per tipo di prodotto franco fabbrica, ha dimostrato l'esistenza di dumping per entrambi i produttori esportatori esaminati inclusi nel campione.

(55) Il margine di dumping di una delle società esaminate è stato rivisto. Di conseguenza, conformemente all'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento di base, è stato rivisto anche il margine medio ponderato di dumping calcolato per le società che hanno collaborato non incluse nel campione. Tuttavia, i calcoli rivisti non hanno influito sul margine di dumping stabilito per le società che non hanno collaborato, il quale è quindi confermato. I margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo d'importazione cif franco frontiera comunitaria dazio non corrisposto sono i seguenti:

— Produttori esportatori esaminati inclusi nel campione:

— PT Indorama Synthetics Tbk: 8,4 %
— PT Pania Indosyntec: 14,8 %

— Produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato:

— PT GT Petrochem Industries Tbk: 14,0 %
— PT Susilia Indah Synthetic Fibres Industries: 14,0 %
— PT Teijin Indonesia Fiber Corporation Tbk: 14,0 %

— Produttori esportatori che non hanno collaborato: 20,8 %.

3.3. Thailandia

3.3.1. Valore normale

- (56) Dopo l'adozione delle misure provvisorie, un produttore esportatore, che non aveva mantenuto una contabilità distinta dei costi di vendita per tipo di prodotto finito, ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto accettare il calcolo dei costi di produzione specifici per tipo di prodotto, elaborato espressamente allo scopo di rispondere al questionario.
- (57) Questo produttore esportatore ha inoltre asserito, dopo l'adozione delle misure provvisorie, che il valore finale delle scorte al termine del periodo dell'inchiesta, ricavato in base ai risultati mensili di gestione interna, era stato calcolato in relazione al valore di mercato previsto piuttosto che sulla base dei costi e che, di conseguenza, non era appropriato considerare tale importo come un costo di fabbricazione.
- (58) Esso ha inoltre sostenuto che sarebbe stato più opportuno stabilire il costo di produzione relativamente all'ammontare delle scorte finali alla fine dell'esercizio finanziario piuttosto che sull'ammontare delle scorte finali al termine del periodo dell'inchiesta, dato che l'importo relativo alla fine dell'esercizio finanziario era certificato, copriva nove mesi del periodo dell'inchiesta invece di tre, ed era simile al costo di fabbricazione specificamente calcolato dalla società per i primi nove mesi del periodo dell'inchiesta.
- (59) Inoltre, detto produttore esportatore ha asserito che si sarebbero dovuti utilizzare i costi di produzione mensili a causa delle fluttuazioni dei costi delle materie prime e dei tassi di cambio e del fatto che in taluni mesi non vi erano state esportazioni verso la Comunità.
- (60) Tuttavia, è risultato che i costi espressamente calcolati erano incompatibili con taluni importi relativi alle scorte finali comunicati da tale produttore esportatore nella risposta al questionario, considerato il metodo di valutazione delle scorte ivi utilizzato, ossia il valore più basso tra il costo medio e il valore realizzabile netto.
- (61) Nella risposta al questionario il produttore esportatore aveva negato l'esistenza di conti di gestione per il prodotto interessato e durante il sopralluogo non è stato ottenuto o verificato alcun risultato di gestione interna contenente valutazioni delle scorte finali.
- (62) Per quanto riguarda gli importi relativi alle scorte assertivamente certificati, durante il sopralluogo non è stato ottenuto, nonostante fosse stato chiesto, alcun programma di valutazione delle scorte finali alla fine dell'esercizio finanziario e, di conseguenza, non è stato possibile determinare il metodo storicamente utilizzato per la valutazione delle scorte né verificare il valore unitario delle scorte per tipo di prodotto o su una base complessiva alla fine dell'esercizio.
- (63) Di conseguenza, si è ritenuto che i costi di produzione mensili ed annuali espressamente calcolati non fossero affidabili. Pertanto, il valore delle scorte finali alla fine del periodo dell'inchiesta che, secondo tutte le informazioni ricevute dalla Commissione fino alla conclusione del sopralluogo, è stato basato sull'importo minore tra il costo e il valore realizzabile netto, è mantenuto come costo di produzione per la determinazione del valore normale.
- (64) La richiesta di adeguamento delle SGAV presentata da un altro produttore esportatore è stata rifiutata perché, in taluni casi, le voci in oggetto erano state già considerate e, per quanto riguarda le spese e i redditi finanziari come pure taluni diritti e tasse, le richieste erano incompatibili rispetto alle risposte fornite nel questionario.
- (65) Il medesimo produttore esportatore ha chiesto di dedurre dal tabulato delle vendite interne taluni resi di merci e sconti sui prezzi di vendita. La richiesta concernente i resi di merci è stata respinta poiché non si riferivano a vendite effettuate nel periodo dell'inchiesta e le quantità in causa non erano state incluse nel tabulato. La richiesta concernente gli sconti sui prezzi di vendita è stata respinta perché, per taluni sconti, entro il termine del sopralluogo di verifica non era stata dimostrata alcuna relazione diretta con le vendite in esame mentre, per altri sconti, nelle risposte al questionario fornite dal produttore esportatore mancava qualsiasi richiesta in merito. Tuttavia, l'importo netto relativo alle vendite utilizzato nella determinazione della percentuale di SGAV per il periodo dell'inchiesta è stato aumentato appropriatamente.
- (66) Due produttori esportatori hanno asserito che, ai fini della verifica del corso delle normali operazioni commerciali, il confronto tra i prezzi e il costo di produzione dovrebbe essere fatto su base trimestrale. Essi hanno affermato che sia i prezzi delle materie prime che i prezzi di vendita erano diminuiti significativamente durante il periodo dell'inchiesta e che era pertanto necessario eseguire tale verifica su base trimestrale per garantire un confronto equo. Quest'aspetto è stato esaminato ed il calcolo è stato ridefinito su base trimestrale.
- (67) Due produttori esportatori hanno sostenuto che i costi di assistenza tecnica dovrebbero essere allocati in base al giro d'affari ai fini del calcolo delle SGAV interne da includere nel costo di produzione. Questa richiesta è stata accolta.
- (68) Tre produttori esportatori hanno asserito che l'esclusione dei profitti e delle perdite sui cambi dalle loro SGAV nella fase provvisoria era ingiustificata. In generale, i profitti e le perdite sui cambi non sono stati presi in considerazione perché i tassi di cambio utilizzati dalla Commissione erano quelli applicabili alla data della fattura. Tuttavia, nella misura in cui concernevano acquisti di materie prime, la Commissione ha adeguato i calcoli relativi al valore normale al fine di tener conto dei pertinenti profitti e perdite sui cambi. Uno di detti

produttori esportatori ha quindi chiesto che il calcolo del profitto sui cambi incluso nelle SGAV fosse basato su importi certificati. Tuttavia, tale richiesta non è stata accolta poiché i dati assertivamente certificati sono stati ricevuti solamente in una fase molto avanzata dell'inchiesta, quando questi non erano più verificabili.

3.3.2. Prezzo all'esportazione

- (69) Non sono state presentate osservazioni riguardo alla determinazione del prezzo all'esportazione. Le conclusioni stabilite nel regolamento provvisorio sono confermate.

3.3.3. Confronto

- (70) Due produttori esportatori hanno chiesto un confronto tra il prezzo all'esportazione e il valore normale su base trimestrale e uno su base mensile. La richiesta è stata accolta per quanto riguarda la base trimestrale e respinta per quanto riguarda la base mensile poiché per quest'ultimo produttore esportatore non è stato possibile determinare importi affidabili su base mensile o trimestrale.
- (71) Un produttore esportatore ha chiesto un adeguamento per le spese di trasporto sostenute su merci restituite. Tale richiesta è stata respinta non essendo stato ritenuto appropriato includere un adeguamento in materia di spese di trasporto nazionali per merci restituite nei casi in cui le vendite erano state totalmente o parzialmente annullate.
- (72) Il medesimo produttore esportatore ha chiesto un adeguamento per spese di assistenza tecnica, ma tale richiesta è stata respinta poiché l'intervento di assistenza tecnica non rientrava nel quadro di un obbligo contrattuale o giuridico.
- (73) Due produttori esportatori hanno affermato che vi erano due differenti stadi commerciali per l'esportazione e per la vendita sul mercato nazionale del prodotto interessato. Tale osservazione è stata accolta ma, considerando che non era possibile quantificare la differenza tra gli stadi commerciali a causa della mancanza degli stadi pertinenti al mercato nazionale, è stato concesso un adeguamento speciale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto ii) del regolamento di base.
- (74) Due produttori esportatori hanno chiesto un adeguamento per conversioni valutarie sostenendo che la variazione era stata significativa (più del 10%) e si era protratta per un periodo di cinque mesi. L'adeguamento richiesto non è stato concesso poiché si è ritenuto trattarsi di una fluttuazione piuttosto che di una tendenza definita del tasso di cambio.

3.3.4. Margine di dumping

- (75) Il confronto tra il valore normale medio ponderato, debitamente rivisto, e il prezzo medio ponderato all'esportazione per tipo di prodotto franco fabbrica, ha dimostrato l'esistenza di dumping per tutti i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta.

- (76) A seguito delle modifiche ai calcoli conformemente alle summenzionate risultanze, i margini di dumping di una società e di un gruppo di società sono stati rivisti. Di conseguenza, il margine di dumping per tutte le società che non hanno collaborato, pari al margine più alto di dumping stabilito per una società che ha collaborato, è stato anch'esso rivisto. I margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo d'importazione cif franco frontiera comunitaria dazio non corrisposto sono i seguenti:

— Indo Poly (Thailand) Ltd:	15,5 %
— Teijin Polyester (Thailand) Ltd:	26,9 %
— Teijin (Thailand) Ltd:	26,9 %
— Tuntex (Thailand) Public Co. Ltd:	27,7 %
— Produttori esportatori che non hanno collaborato:	27,7 %

4. PREGIUDIZIO

4.1. Aspetti procedurali

- (77) Il governo thailandese e un produttore esportatore indonesiano hanno obiettato che i sunti non confidenziali delle osservazioni fatte da taluni produttori comunitari inclusi nella definizione di industria comunitaria non erano completi né sufficientemente dettagliati da permettere di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa. Essi hanno quindi sostenuto che tale mancanza da parte della Commissione costituiva una violazione dell'accordo antidumping dell'OMC e dell'articolo 19 del regolamento di base.
- (78) Per quanto concerne questa obiezione è opportuno notare che a dette parti sono state divulgate tutte le informazioni ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento di base. La divulgazione ha compreso le informazioni generali e gli elementi di prova su cui le autorità comunitarie si sono basate per le loro conclusioni. Inoltre, la Commissione ha chiesto ai produttori comunitari in questione di presentare ulteriori informazioni non confidenziali. Tali informazioni non confidenziali sono state presentate alla Commissione dai produttori comunitari interessati e sono state messe a disposizione delle parti interessate permettendo loro di esercitare il diritto alla difesa. In ogni caso, anche qualora uno dei produttori comunitari interessati fosse stato escluso dalla definizione di industria comunitaria, come chiesto dalle summenzionate parti, un tale sviluppo non avrebbe influito sulle conclusioni generali concernenti la situazione dell'industria comunitaria. Effettivamente, è emerso che una tale esclusione non avrebbe alcun impatto sulle tendenze degli indicatori economici relativi all'industria comunitaria, né sulla situazione dell'industria comunitaria, dato che la produzione di tale produttore comunitario era limitata rispetto a quella totale degli altri produttori dell'industria comunitaria.

4.2. Definizione di industria comunitaria

- (79) Il governo thailandese ed un produttore esportatore indonesiano hanno asserito che il volume di produzione dell'industria comunitaria indicato al considerando 64

del regolamento provvisorio era sovrastimato. Più in particolare, essi hanno sottolineato che è stato stabilito che i sette produttori comunitari che hanno collaborato, inclusi nella definizione dell'industria comunitaria, rappresentavano circa l'85 % della produzione comunitaria complessiva, mentre nella denuncia si affermava che i nove produttori denunziati rappresentavano la medesima quota della produzione comunitaria complessiva.

(80) Inoltre, è stato asserito che due produttori comunitari denunziati inclusi nella definizione dell'industria comunitaria erano collegati ad un produttore esportatore in un paese interessato. Conformemente alla prassi della Commissione questi due produttori avrebbero dovuto essere esclusi dall'industria comunitaria.

(81) Per quanto riguarda la rappresentatività dell'industria comunitaria, è opportuno notare che, da un lato, i dati contenuti nella denuncia si riferivano a dieci mesi del 1998. Tali dati contenuti nella denuncia erano quindi stati estrapolati al fine di coprire un periodo di dodici mesi. Su tale base, nel 1998 le nove società denunziati rappresentavano in effetti circa l'89 % della produzione comunitaria complessiva. D'altra parte, in base ai dati ricevuti nel corso dell'attuale inchiesta e verificati a livello dei sette produttori comunitari che hanno collaborato e che costituiscono l'industria comunitaria, è emerso che nel 1998 queste rappresentavano l'85 % circa della produzione comunitaria complessiva. Di conseguenza, la quota di produzione comunitaria complessiva rappresentata dall'industria comunitaria citata al considerando 64 del regolamento provvisorio è confermata.

(82) È opportuno sottolineare che le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base non impongono un'esclusione automatica dall'industria comunitaria dei produttori comunitari collegati a produttori esportatori interessati. Detto articolo stabilisce che l'espressione «industria comunitaria» può essere interpretata come riferita al resto dei produttori, qualora taluni produttori siano collegati agli esportatori. La situazione dovrebbe dunque essere esaminata caso per caso alla luce dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento di base. In effetti, i produttori comunitari collegati agli esportatori devono essere esclusi dalla definizione della produzione comunitaria qualora questa relazione conduca il produttore interessato a comportarsi diversamente dagli altri produttori.

(83) Alla luce di quanto precede, l'inchiesta ha dimostrato che i due produttori comunitari in questione non si sono comportati diversamente da altri produttori non collegati a produttori esportatori interessati. Essi hanno infatti sostenuto pienamente la denuncia che ha condotto all'apertura del presente procedimento ed hanno partecipato attivamente all'inchiesta. Inoltre, durante il sopralluogo come pure in base agli elementi di prova disponibili, non è stata individuata alcuna restriz-

zione statutaria o organizzativa imposta dagli azionisti nel paese interessato relativamente al funzionamento ed alle decisioni economiche delle due società in questione. Infine, il governo thailandese ed il produttore esportatore di cui sopra non hanno fornito alcuna prova di un siffatto controllo restrittivo. Di conseguenza, è stato confermato che i due produttori comunitari non devono essere esclusi dalla definizione della produzione comunitaria e dunque dall'industria comunitaria. Poiché non sono state ricevute altre osservazioni concernenti la definizione dell'industria comunitaria, le conclusioni del considerando 64 del regolamento provvisorio sono confermate.

4.3. Periodo d'analisi del pregiudizio

(84) Il governo indonesiano ha sostenuto che, per ottenere una valutazione significativa delle tendenze sulle quali sono basate le conclusioni in materia di pregiudizio, le informazioni concernenti gli indicatori esaminati dovrebbero essere stabilite sulla base di periodi di dodici mesi a partire dal 1996, in linea con il periodo dell'inchiesta.

(85) Si noti che il periodo dell'inchiesta (PI) copre gli ultimi nove mesi del 1998 ed i primi tre del 1999. L'esame degli indicatori per gli anni civili 1996 — 1998 copre inoltre tre quarti del PI. Il confronto dei dati relativi al 1998 con quelli concernenti il PI, mostra semplicemente l'impatto del primo trimestre del 1999 su questi indicatori e non si può ritenere che invalidi l'esame delle tendenze stabilite sulla base di tali indicatori. L'obiezione è stata pertanto respinta.

(86) Il governo indonesiano ha inoltre asserito che il periodo di valutazione del pregiudizio, che ha coperto dal 1996 al PI, era diverso dal periodo utilizzato per la valutazione del dumping, ossia il PI. Poiché questi due periodi non coincidevano, le conclusioni sul pregiudizio sono state considerate dal governo indonesiano come giuridicamente invalidate. Si è inoltre sostenuto che se la base per la valutazione del pregiudizio fosse stata fissata al 1998, le tendenze di tutti gli indicatori sarebbero significativamente diverse.

(87) Lo scopo dell'inchiesta sul pregiudizio è di valutare l'effetto delle importazioni oggetto di dumping sulla situazione economica dell'industria comunitaria durante il PI. Questo comporta l'individuazione del pregiudizio durante il PI. Al fine di tale analisi, si stabiliscono le tendenze per vari indicatori sulla base delle informazioni concernenti una serie di anni che precedono il PI. Pertanto, un confronto di indicatori tra il PI ed un anno precedente specifico, come suggerito dal governo indonesiano, non influisce sui risultati della pertinente analisi. La conclusione sul pregiudizio si basa sulle tendenze degli indicatori esaminati per una serie di anni fino al PI e non sul confronto assoluto di cifre tra il PI e un qualsiasi anno specifico che lo precede.

4.4. Consumo nella Comunità

- (88) Due produttori esportatori hanno sostenuto che il consumo nella Comunità dichiarato al considerando 65 del regolamento provvisorio era significativamente errato. In particolare, essi hanno asserito che i dati sulla produzione, le vendite e le scorte dell'industria comunitaria sarebbero tra di loro incoerenti. Essi hanno inoltre obiettato che la Commissione non avrebbe rivelato su quali basi sono state stimate le conclusioni concernenti le vendite dei produttori comunitari che non hanno collaborato.
- (89) Per quanto riguarda la coerenza dei dati relativi al consumo, è bene notare che un produttore comunitario collegato ad una società appartenente all'industria comunitaria aveva cessato l'attività prima del PI. Pertanto, da tale società non è stato possibile ottenere alcun dato affidabile in materia di produzione e capacità produttiva. Per quanto riguarda le informazioni sulle vendite e le scorte, detta società vendeva esclusivamente attraverso la società collegata appartenente all'industria comunitaria. Pertanto, quest'ultima società ha fornito dati affidabili sulle vendite e le scorte per l'intero periodo considerato ed i dati sono stati conciliati adeguatamente.
- (90) Infine, nel regolamento provvisorio la Commissione ha stimato il volume delle vendite dei produttori comunitari che non hanno collaborato in base agli elementi disponibili. Per un produttore che non aveva collaborato sono stati utilizzati i dati forniti nella sua risposta incompleta al questionario della Commissione, mentre per gli altri sono state utilizzate le quantità indicate nella denuncia.
- (91) Alla luce dei chiarimenti di cui sopra, i dati relativi al consumo indicati al considerando 65 del regolamento provvisorio sono confermate.

4.5. Importazioni di FPF nella Comunità dai paesi interessati

4.5.1. Valutazione cumulativa delle importazioni

- (92) Alcuni produttori esportatori hanno sostenuto che le importazioni di FPF dalla Thailandia non avrebbero dovuto essere valutate cumulativamente con le importazioni provenienti dall'Australia e dall'Indonesia perché rappresentavano meno dell'1 % del consumo nel 1996 e nel 1997.
- (93) In materia di cumulo, si ritiene che la valutazione del fatto se le importazioni da un paese interessato da un'inchiesta antidumping siano trascurabili deve essere fatta esclusivamente durante il PI. I margini di dumping, come pure l'esistenza del pregiudizio, sono stabiliti durante il PI. Poiché durante tale periodo le importazioni provenienti dalla Thailandia sono state superiori ai livelli trascurabili, l'obiezione di cui sopra è stata respinta.

4.5.2. Sottoquotazioni

- (94) Alcuni produttori esportatori hanno asserito che la Commissione non avrebbe tenuto conto delle differenze qualitative tra i vari tipi di FPF nel determinare la sottoquotazione dei prezzi giungendo quindi a risultati non corretti. Essi sostengono che il confronto dei prezzi

dovrebbe essere effettuato separatamente per il prodotto di prima qualità e per quelli di qualità inferiore, come pure per i FPF fabbricati con materie prime riciclate. Essi hanno inoltre chiesto un adeguamento per lo stadio commerciale, poiché le loro vendite sono state principalmente destinate a grossisti e distributori mentre l'industria comunitaria ha venduto FPF soprattutto agli utilizzatori finali.

- (95) A seguito di queste richieste, i prezzi sono stati confrontati separatamente per i prodotti di qualità inferiore e per i FPF riciclati e si è deciso di concedere un adeguamento per differenze di livello dello stadio commerciale a tutti i produttori esportatori compresi quelli che vendevano esclusivamente a grossisti e distributori. I risultati di questo confronto dei prezzi hanno evidenziato margini di sottoquotazione leggermente superiori rispetto a quelli stabiliti nella fase provvisoria per l'Australia e leggermente inferiori per l'Indonesia e la Thailandia. I nuovi risultati dei calcoli sulla sottoquotazione espressi in relazione al fatturato dell'industria comunitaria, tenendo conto di entrambi i summenzionati reclami, oscillavano tra il 24,9 % e il 46,8 % per i paesi interessati e tra il 17,7 % e il 61 % a livello di singole società.

4.6. Situazione economica dell'industria comunitaria

4.6.1. Osservazioni generali

- (96) Il governo thailandese ed un produttore esportatore hanno asserito che, secondo un'interpretazione dell'accordo antidumping dell'OMC, l'esame della situazione economica dell'industria comunitaria richiede una valutazione di tutti i fattori economici e degli indici pertinenti concernenti lo stato di quell'industria, compresi la produttività, l'utile sui capitali investiti, la portata del margine effettivo di dumping, gli effetti negativi sui flussi finanziari, i salari e la crescita.
- (97) Inoltre, essi hanno contestato la precisione dei dati forniti nel regolamento provvisorio per certi fattori di pregiudizio. Secondo loro, sebbene i sette produttori comunitari che costituiscono l'industria comunitaria nell'attuale inchiesta fossero gli stessi di un procedimento precedente, i dati forniti per alcuni elementi del pregiudizio erano diversi. Essi hanno quindi chiesto la divulgazione dei nomi delle società che avevano partecipato al procedimento precedente.
- (98) È opportuno ricordare a tal riguardo che l'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base elenca una serie di fattori e di indicatori congiunturali e che la Commissione ha raccolto informazioni che le hanno permesso di considerare tutti i fattori e gli indici ritenuti decisivi per un'analisi significativa dello stato dell'industria comunitaria. Ne consegue che il reclamo concernente un'eventuale incompletezza dell'analisi svolta dalla Commissione non è giustificato.

(99) È confermato che i sette produttori comunitari che hanno costituito l'industria comunitaria nel procedimento precedente non erano gli stessi dell'attuale procedimento. Comunque, la richiesta di divulgare tali nomi è stata respinta poiché il governo thailandese ed il produttore esportatore in questione non erano parti interessate in quel procedimento precedente.

4.6.2. Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

(100) Il governo dell'Australia ha contestato il metodo impiegato dalla Commissione per valutare la capacità produttiva dell'industria comunitaria per il prodotto interessato. A suo parere, la diminuzione della capacità produttiva del 7 % è stata determinata rispetto alla capacità utilizzata per la fabbricazione di altri prodotti ed era dunque inesatta. Il governo australiano ha ritenuto che la capacità produttiva concernente gli FPF avrebbe dovuto essere valutata esclusivamente sulla produzione effettiva degli FPF coperti dall'inchiesta.

(101) In ogni caso, il governo australiano ha considerato che la riduzione della capacità produttiva dell'industria comunitaria non fosse compatibile con una risultanza di pregiudizio grave, in primo luogo perché tale riduzione non ha permesso all'industria comunitaria di partecipare alla considerevole crescita del mercato (+ 27 %) durante il periodo considerato; ed in secondo luogo, perché la riduzione della capacità è stata motivata dal fatto che la fabbricazione è stata orientata verso prodotti più remunerativi rispetto agli FPF.

(102) Riguardo alla valutazione della capacità produttiva, è opportuno sottolineare che il prodotto interessato è fabbricato nelle stesse linee di produzione di altri prodotti della stessa famiglia. È dunque impossibile e irrilevante identificare direttamente la capacità reale esclusivamente installata per un prodotto rispetto a tutti i prodotti fabbricati nelle stesse linee di produzione. Dal punto di vista pratico, la valutazione della capacità produttiva di FPF è stata basata sul rapporto tra la produzione effettiva di FPF e la produzione complessiva di tutti i prodotti fabbricati sulle stesse linee di produzione. Di conseguenza, contrariamente al reclamo sporto dal governo australiano, la valutazione della capacità produttiva di FPF tiene conto della fabbricazione effettiva di FPF.

(103) Inoltre, è opportuno notare che il passaggio dalla produzione di FPF alla fabbricazione di altri prodotti è stato motivato soprattutto dalle perdite a lungo termine sostenute dall'industria comunitaria sulla fabbricazione e sulle vendite di FPF causate dalla continua concorrenza sleale rappresentata dalle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni da paesi terzi. La riduzione della capacità è dunque particolarmente pertinente per la determinazione del pregiudizio ma più in particolare per l'analisi del nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria discusso in appresso.

(104) Su questi presupposti, si ritiene che le richieste del governo australiano siano infondate. Di conseguenza, i dati forniti, il metodo descritto per la valutazione della capacità di produzione di FPF e le conclusioni contenute nei considerandi 72-74 del regolamento provvisorio sono confermati.

4.6.3. Prezzi di vendita dell'industria comunitaria

(105) A seguito di un'analisi più dettagliata dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria, la Commissione ha appurato che i dati che figurano nella tabella del considerando 76 del regolamento provvisorio dovrebbero essere leggermente riviste come segue:

Prezzo di vendita medio	1996	1997	1998	PI
Industria comunitaria — Indice (1996-100)	100	92	92	88

(106) Alcuni produttori esportatori hanno sostenuto che la diminuzione di cui sopra nei prezzi di vendita dell'industria comunitaria dovrebbe essere vista alla luce della rilevante diminuzione del prezzo d'acquisto delle materie prime, in particolare durante il PI. Di conseguenza, nella fattispecie la diminuzione del prezzo di vendita non costituisce un valido indicatore di pregiudizio.

(107) A tale proposito, è opportuno chiarire che al considerando 79 del regolamento provvisorio il 31 % di diminuzione del costo di produzione dovrebbe in effetti essere letto come 31 % di diminuzione del costo delle materie prime. La Commissione ha analizzato l'impatto della diminuzione di costi delle materie prime sui prezzi di vendita. È risultato che, per l'insieme dell'industria comunitaria, la summenzionata diminuzione del costo delle materie è stata pari a circa il 23 % del costo complessivo di produzione, o al 21 % del prezzo di vendita tra il 1996 e il PI. Di conseguenza, la dichiarazione di cui al considerando 79 del regolamento provvisorio secondo la quale il costo di produzione è diminuito più rapidamente dei prezzi di vendita è confermata. Tale situazione ha effettivamente consentito alla redditività di aumentare di 10,7 punti percentuali in termini assoluti durante il periodo considerato (dal - 4 % nel 1996 al 6,7 % nel PI).

(108) Tuttavia, si ritiene che l'evoluzione del prezzo di vendita dell'industria comunitaria debba essere vista alla luce dell'evoluzione dei prezzi dei paesi interessati. Effettivamente, come affermato nel considerando 69 del regolamento provvisorio si ricorda che le FPF importate dai paesi interessati hanno registrato una continua tendenza al ribasso per tutto il periodo considerato. Il quel periodo il ribasso ha toccato il 22 %. Qualora l'industria comunitaria avesse seguito tale tendenza essa avrebbe ancora registrato perdite della stessa entità del 1996.

(109) Infine, nell'analizzare i prezzi dell'industria comunitaria sul mercato della Comunità, si dovrebbe considerare che l'industria comunitaria non ha raggiunto il livello minimo di profitto del 10 % durante il PI. In tale contesto, si ritiene che i prezzi di vendita dell'industria comunitaria costituiscano un indicatore pertinente del pregiudizio poiché influiscono sullo stato dell'industria.

4.6.4. *Redditività dell'industria comunitaria*

(110) Il governo australiano ha sostenuto che, in mancanza di dati concernenti la redditività dell'industria comunitaria prima della comparsa delle importazioni oggetto di dumping, non sarebbe possibile valutare adeguatamente se il pregiudizio subito dall'industria comunitaria sia grave.

(111) Alcuni produttori esportatori hanno sostenuto che il miglioramento della redditività dell'industria comunitaria non denoterebbe l'esistenza di pregiudizio. Effettivamente, durante il periodo considerato la redditività è migliorata significativamente passando da una perdita di circa il 4 % ad un profitto di oltre il 6 %. Detti produttori esportatori hanno inoltre asserito che il profitto globale registrato dall'industria comunitaria durante il PI non potrebbe essere ulteriormente aumentato con l'attuale assortimento di prodotti di base e speciali, a meno che l'industria comunitaria non produca e venda più tipi di PPF speciali.

(112) La presente inchiesta ha dimostrato che il miglioramento della redditività dell'industria comunitaria è dovuto soprattutto al processo di ristrutturazione intrapreso e alla conseguente riduzione delle spese generali, amministrative e di vendita, e alla diminuzione dei prezzi d'acquisto delle materie prime. La riduzione dei costi di produzione è stata più rapida di quella dei prezzi di vendita, ed ha permesso all'industria comunitaria di ritornare in attivo nel 1998. Tuttavia, è stato sottolineato che tale miglioramento della redditività potrebbe essere solo temporaneo e che qualsiasi fattore avverso, in particolare gli eventuali sviluppi sfavorevoli dei prezzi delle materie prime, potrebbe avere implicazioni negative sull'attuale redditività. Questa dichiarazione è avvalorata dal fatto che le principali materie prime utilizzate nell'industria delle PPF sono in gran parte influenzate dal prezzo del petrolio greggio.

(113) Si noti inoltre che un miglioramento della redditività durante il periodo considerato non porta automaticamente alla conclusione che l'industria comunitaria non abbia subito un pregiudizio grave. La valutazione del fatto se il pregiudizio subito dall'industria comunitaria sia grave non può basarsi esclusivamente sulla redditività né su un confronto tra i livelli di redditività del 1996 e del PI. In effetti, le disposizioni del regolamento di base enumerano una serie di fattori fra i quali il volume delle importazioni oggetto di dumping e l'effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi di mercato della

Comunità per prodotti simili e precisa che tali fattori singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

(114) Come indicato nei considerandi 82-85 del regolamento provvisorio per quanto riguarda le conclusioni sulla situazione economica dell'industria comunitaria, la redditività registrata dall'industria non è stata considerata come un indicatore importante del pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Effettivamente, sono stati rilevati sviluppi negativi per la maggior parte degli indicatori congiunturali concernenti tale industria: quota di mercato, capacità produttiva, volume delle vendite, prezzi di vendita, scorte, investimenti, occupazione e notevole sottoquotazione dei prezzi ad opera delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati.

(115) Considerando quanto precede, non essendo state ricevute altre osservazioni sulla redditività dell'industria comunitaria, la conclusione secondo la quale la redditività durante il PI è insufficiente è confermata.

4.6.5. *Quota di mercato*

(116) È opportuno ricordare che, come citato al considerando 77 del regolamento provvisorio, la quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria è diminuita significativamente dal 68 % al 50,3 % del mercato comunitario complessivo tra il 1996 e il PI.

(117) Alcuni produttori esportatori hanno asserito che la perdita di quote di mercato dell'industria comunitaria deve essere vista alla luce dello svantaggio a livello di costi rispetto ai paesi interessati. A loro parere, non ci si può attendere che l'industria possa mantenere la sua quota di mercato in quanto i suoi costi di produzione sono significativamente superiori a quelli dei produttori esportatori interessati.

(118) Questa argomentazione è stata considerata non pertinente nel contesto di un'inchiesta antidumping. In una siffatta inchiesta, si deve stabilire se le importazioni siano oggetto di dumping e causino pregiudizio all'industria comunitaria, come è stato stabilito nella fattispecie. Detto questo, i produttori esportatori possono riflettere appieno gli eventuali vantaggi di costo nei loro prezzi di vendite, a condizione che ciò avvenga sia sul mercato interno che su quelli d'esportazione.

4.6.6. *Conclusione*

(119) In base a quanto precede, si ritiene che le argomentazioni e i reclami summenzionati non siano tali da modificare le risultanze stabilite nel regolamento dal dazio provvisorio. Di conseguenza, il contenuto dei considerandi 82-85 del regolamento provvisorio e la conclusione che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave durante il PI sono confermati.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

- (120) Il governo australiano ha sostenuto che non vi sono elementi di prova che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria sia stato causato dai limitati volumi di FPF importate dall'Australia. Il governo australiano ha asserito che la quota di mercato delle importazioni australiane era troppo limitata (il 2 % del consumo) per esercitare una qualsiasi influenza sui prezzi nel mercato comunitario. Piuttosto, tali importazioni hanno dovuto seguire le tendenze dei prezzi imposte dai grandi operatori sul mercato comunitario. Di conseguenza, il governo australiano ha suggerito che l'eventuale pregiudizio sarebbe causato dalle grandi importazioni da altri paesi terzi.
- (121) Analogamente, il governo thailandese ha obiettato che essendo le importazioni dalla Thailandia state di livello trascurabile nel 1996 e nel 1997, queste non potrebbero causare pregiudizio all'industria comunitaria e dunque l'analisi dell'impatto di tali importazioni dovrebbe cominciare dal 1998.
- (122) Il governo thailandese ed un produttore esportatore indonesiano hanno contestato che, in considerazione dei dati pubblicati nel regolamento provvisorio, la conclusione raggiunta dalla Commissione in base alla quale l'industria comunitaria è stata indebolita sarebbe errata. La loro dichiarazione si è riferita in particolare al miglioramento della redditività dell'industria comunitaria durante il PI. Essa ha inoltre fatto riferimento ad un'analisi delle quote di mercato e degli indicatori delle vendite sia riguardo all'attuale inchiesta che riguardo agli indicatori corrispondenti del 1996 nel quadro del riesame della scadenza concernente FPF originari di Taiwan e della Corea, come evidenziato dal regolamento (CE) n. 1728/1999 ⁽¹⁾.
- (123) Le stesse parti hanno inoltre asserito che alcuni produttori inclusi nella definizione dell'industria comunitaria si concentrerebbero nella fabbricazione di prodotti speciali ad alto margine di profitto. Di conseguenza, non si sarebbe potuto concludere che l'industria comunitaria era vulnerabile in particolare alle importazioni indonesiane, che concernono in gran parte FPF di tipo corrente. A loro parere, i profitti molto alti ottenuti sulle fibre speciali indicherebbero che l'industria comunitaria è in gran parte protetta dagli effetti delle importazioni.
- (124) Per quanto riguarda i punti sollevati dal governo australiano sulla quota di mercato dell'Australia, si ricorda che le importazioni dall'Australia sono risultate nettamente superiori al livello minimo durante il PI. Inoltre, è risultato che sussistevano tutte le condizioni richieste per un'analisi cumulativa. In tale contesto, le osservazioni concernenti le singole quote di mercato detenute dai singoli paesi durante il PI e negli anni precedenti il PI non sono state ritenute pertinenti. Lo stesso dicasi per le osservazioni similari fatte dal governo thailandese.

- (125) Inoltre, è opportuno ricordare che i prezzi delle FPF importate in dumping da tutti i paesi interessati sottoquotavano i prezzi dell'industria comunitaria sul mercato della Comunità determinando un rilevante impatto negativo sulla situazione economica dell'industria comunitaria. Tale risultanza è avvalorata dal fatto che il mercato delle FPF è trasparente e che, quindi, i differenziali di prezzo o le offerte a basso prezzo possono avere un effetto depressivo sui prezzi.
- (126) Si consideri inoltre che il governo australiano non ha fornito alcun elemento di prova che contraddica le risultanze provvisorie secondo le quali l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave a seguito di importazioni oggetto di dumping a basso prezzo. Di conseguenza, la conclusione secondo la quale le importazioni oggetto di dumping, considerate isolatamente, hanno causato un pregiudizio grave all'industria comunitaria è confermata.
- (127) L'andamento della redditività dell'industria comunitaria è stato ampiamente analizzato nel considerando 79 del regolamento provvisorio ed ulteriori informazioni sono state fornite nella sezione 4.6.4 qui sopra. A tale riguardo, è opportuno notare che la dichiarazione secondo la quale l'industria comunitaria si concentrerebbe sui tipi di FPF ad alta redditività non è corretta. Durante il PI, le vendite dell'industria comunitaria di FPF del tipo correntemente denominato «di base» (commodity), che sono soprattutto importate dai paesi interessati, hanno rappresentato oltre il 72 % delle sue vendite complessive. Questa risultanza tende quindi a confermare la conclusione che l'industria comunitaria nel suo insieme è danneggiata dalle importazioni oggetto di dumping a basso prezzo.
- (128) Per quanto riguarda la validità dei dati per il 1996 estratti dal riesame alla scadenza concernente FPF originarie di Taiwan e della Corea, come sopra illustrato al considerando 99, i produttori comunitari che hanno costituito l'industria comunitaria in questo riesame alla scadenza non erano gli stessi che costituiscono l'industria comunitaria nell'attuale procedimento. Di conseguenza, è impossibile stabilire una tendenza coerente ed affidabile sulla base degli indicatori congiunturali segnalati per il 1996 in tale riesame alla scadenza e dei dati per gli anni successivi dichiarati nell'attuale procedimento. Un tale metodo condurrebbe a risultati erronei e privi di significato.

5.2. Altri fattori

5.2.1. Oscillazioni monetarie

- (129) Il governo australiano ha sostenuto che la Commissione ha omesso di considerare l'effetto delle oscillazioni dei cambi sui prezzi all'importazione dall'Australia, specificando che durante il PI le importazioni di FPF australiane avevano beneficiato di un apprezzamento del cambio favorevole.

⁽¹⁾ GU L 204 del 4.8.1999, pag. 3.

- (130) A tale riguardo occorre notare che nel mercato comunitario le importazioni australiane erano fatturate in USD, DEM e GBP e non in AUD. Pertanto la parità della moneta australiana non era pertinente ai fini delle risultanze.
- (131) In ogni caso, occorre sottolineare che, nell'arco del PI, la moneta australiana ha registrato nei primi sette mesi un deprezzamento e nei successivi cinque mesi un apprezzamento rispetto alla sua parità nei confronti dell'ecu/euro nel primo mese. Non vi è quindi stata una costante tendenza al ribasso della moneta australiana durante il PI.

5.2.2. Prezzi delle materie prime nei paesi esportatori

- (132) Il governo thailandese ha sostenuto che nel determinare l'impatto dei prezzi delle importazioni thailandesi sull'industria comunitaria la Commissione avrebbe dovuto tener conto della brusca diminuzione dei prezzi delle materie prime in Thailandia.
- (133) Tale argomento si ritiene non pertinente ai fini dell'analisi della causa del pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Infatti il costo dei fattori di produzione in un paese esportatore è pertinente soltanto ai fini della determinazione del dumping. Per le considerazioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità il parametro importante è il prezzo al quale il prodotto importato viene venduto nel mercato comunitario.

5.3. Conclusioni

- (134) Non essendo stati presentati altri nuovi argomenti riguardo alla causa del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si conferma la conclusione di cui al considerando 99 del regolamento provvisorio, ossia che le importazioni in dumping, considerate separatamente, hanno arrecato pregiudizio all'industria comunitaria.

6. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

6.1. Interesse dell'industria comunitaria

- (135) Non essendo pervenute osservazioni su quanto sopra, si confermano le risultanze sull'interesse dell'industria comunitaria esposte nel considerando 101 del regolamento provvisorio.

6.2. Ripercussioni sugli utilizzatori

- (136) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio alcuni utilizzatori comunitari hanno sostenuto che l'imposizione di dazi antidumping avrebbe avuto effetti negativi sulla loro competitività per quanto concerne i prodotti a valle e avrebbe finito per minacciare la loro sopravvivenza. Essi ritengono che la misura darebbe luogo ad aumenti di prezzo che gli utilizzatori dovrebbero trasferire sui prodotti a valle. Tale ripercussione a sua volta provocherebbe un aumento delle importazioni

di prodotti a valle a basso prezzo da altri paesi terzi e dai paesi soggetti alla presente inchiesta.

- (137) Inoltre, Eurofibrefill ha reagito al regolamento provvisorio e ha sostenuto che determinate FPFNF non erano prodotte dall'industria comunitaria per niente o lo erano in quantità non sufficienti per coprire la domanda comunitaria. Secondo Eurofibrefill, tale situazione era dovuta al fatto che l'industria comunitaria era incentrata sulla produzione di FPF. Pertanto sarebbe stato necessario continuare ad acquistare FPFNF all'estero, anche se i dazi antidumping fossero stati imposti.
- (138) Eurofibrefill ha poi sostenuto che l'impatto delle misure proposte sugli utilizzatori si doveva valutare tenendo conto anche delle misure antidumping e compensative esistenti nei confronti delle importazioni da altri paesi (ad esempio Taiwan). Peraltro, con le continue richieste di misure di difesa avanzate dall'industria comunitaria ben presto tutte le fonti di approvvigionamento sarebbero state soggette a misure antidumping o compensative.
- (139) A sostegno dell'obiezione di Eurofibrefill due suoi membri hanno fornito alla Commissione lettere indirizzate a produttori dell'industria comunitaria dalle quali risultava che questi non erano in grado di fornire a breve termine i tipi di FPF richiesti.
- (140) Occorre notare che alcuni dei suddetti utilizzatori fatti avanti dopo l'imposizione dei dazi provvisori non si sono manifestati entro il termine indicato nell'avviso di apertura del procedimento o non hanno compilato il questionario inviato dalla Commissione in quella fase. Pertanto la maggior parte di questi utilizzatori non hanno potuto essere considerati parti interessate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento di base e il loro punto di vista non ha potuto di norma essere preso in considerazione nella fase definitiva del procedimento.
- (141) Inoltre, come indicato nel considerando 102 del regolamento provvisorio, il livello complessivo di cooperazione nell'inchiesta relativa all'interesse della Comunità è stato molto basso. Gli utilizzatori che hanno collaborato rappresentano solo il 4 % circa del consumo totale nel mercato comunitario. Si è quindi considerato che ad un livello più ampio non vi era negli utilizzatori una reale preoccupazione per l'impatto che l'imposizione di misure antidumping sulle FPF avrebbe potuto avere sulle loro attività. Si è comunque ritenuto impossibile trarre conclusioni significative da dati così limitati.
- (142) Quanto all'osservazione di Eurofibrefill che l'industria comunitaria avrebbe soprattutto prodotto FPF, occorre notare che, come già detto sopra, nel PI la produzione e le vendite di tipi FPFNF da parte dell'industria comunitaria hanno rappresentato il 75 % circa della sua produzione totale. L'affermazione che l'industria comunitaria abbia incentrato la sua produzione sulle FPF non è stata pertanto confermata dall'inchiesta.

(143) Quanto alla disponibilità di tipi specifici di FPF, si ricorda che non vi sono difficoltà tecniche, se non eventualmente irrilevanti, nel produrre qualsiasi tipo di fibra. Per quanto riguarda l'industria comunitaria, come già indicato nel considerando 20, è risultato che essa poteva produrre tutti i tipi di FPF senza investimenti supplementari significativi. La decisione di produrre o meno certi tipi era sostanzialmente determinata dalla maggiore o minore probabilità che il prezzo che l'utilizzatore era disposto a pagare coprisse i costi di produzione e consentisse di realizzare un profitto. Finché i produttori esportatori che operavano in dumping traevano vantaggio da pratiche commerciali sleali e offrivano sul mercato comunitario FPF a basso prezzo, l'industria comunitaria non poteva né voleva competere con loro e quindi non produceva questi tipi data la situazione di mercato esistente. Tuttavia per il futuro si può prevedere che, una volta ripristinata una situazione in cui i produttori esportatori effettuino le loro esportazioni a condizioni di mercato eque, l'industria comunitaria ricominci a produrre tali tipi di prodotti.

(144) In ogni caso, i dati disponibili sulla struttura dei costi dell'industria utilizzatrice, il livello delle misure proposte e la ripartizione tra importazioni in dumping e altre fonti di approvvigionamento indicano che:

- le FPF rappresentano tra il 25 % e il 45 % del costo totale di produzione degli utilizzatori per i prodotti a valle,
- il dazio antidumping medio è del 22 % circa per i paesi interessati,
- le importazioni in dumping rappresentano il 9 % del consumo totale di FPF.

La misura proposta può quindi causare un aumento del costo di produzione degli utilizzatori compreso tra lo 0,5 % e un massimo dello 0,9 %. Questo possibile aumento massimo si ritiene relativamente modesto rispetto all'impatto positivo delle misure proposte in termini di ripristino di condizioni di concorrenza leale sul mercato comunitario.

(145) Dall'analisi delle ripercussioni delle misure proposte sugli utilizzatori risulta quindi che l'imposizione di misure antidumping non avrebbe come effetto un aumento delle importazioni nella Comunità di prodotti a valle a basso prezzo. Questa conclusione è dettata anche dal fatto che gli utilizzatori interessati non hanno comprovato la loro affermazione che misure precedenti sullo stesso prodotto avrebbero avuto tale effetto.

(146) Inoltre, per quanto riguarda l'impatto delle misure vigenti sul costo di produzione degli utilizzatori, occorre notare che i dati usati dalla Commissione nella presente inchiesta relativa all'interesse della Comunità già riflettevano le misure antidumping vigenti nei confronti di paesi terzi per le FPF.

(147) Per quanto riguarda le misure compensative imposte nel quadro del procedimento parallelo antisovvenzioni, è stato stabilito che esse potrebbero causare un aumento del costo di produzione degli utilizzatori compreso tra lo 0,1 e lo 0,16 %. Pertanto l'impatto totale delle misure antidumping e compensative proposte potrebbe comportare un aumento del costo di produzione degli utilizzatori in generale compreso tra lo 0,6 e l'1,06 %.

(148) In tale contesto si dovrebbe ricordare che le importazioni dai paesi oggetto dei vari procedimenti antidumping, compresi il presente procedimento e quello parallelo antisovvenzioni, nel PI hanno rappresentato il 37 % circa del totale delle importazioni nel mercato comunitario. Vi sono quindi altre importanti fonti di approvvigionamento non soggette a dazi antidumping o compensativi.

(149) Poiché l'esame degli argomenti sopra esposti presentati dagli utilizzatori non porta a nuove conclusioni, si confermano per quanto riguarda l'impatto delle misure proposte sugli utilizzatori le conclusioni del considerando 105 del regolamento provvisorio.

6.3. Conclusioni

(150) I nuovi argomenti adottati riguardo alla determinazione dell'interesse della Comunità non si considerano tali da ribaltare la conclusione che non esistono motivi validi per non imporre misure antidumping. Pertanto si confermano le risultanze provvisorie.

7. DAZIO DEFINITIVO

(151) Alla luce delle conclusioni raggiunte riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse della Comunità si ritiene che si dovrebbero adottare misure antidumping per impedire che l'industria comunitaria continui a subire un pregiudizio a causa di importazioni in dumping dall'Australia, dall'Indonesia e dalla Thailandia.

7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(152) Come indicato nel considerando 108 del regolamento provvisorio, è stato stabilito un livello di prezzo non pregiudizievole corrispondente al costo di produzione dell'industria comunitaria maggiorato di un adeguato margine di profitto, che si otterrebbe in assenza di importazioni in dumping dai paesi in questione.

(153) Il governo thailandese e alcuni produttori esportatori hanno sostenuto che mentre secondo il regolamento provvisorio nel presente procedimento la redditività del 6,7 % raggiunta dall'industria comunitaria durante il PI era ancora inadeguata, in procedimenti precedenti⁽¹⁾ relativi a FPF e PTY (filati testurizzati di poliesteri) essa si considerava adeguata. Su tale base contestavano il livello del margine di profitto del 10 % indicato come necessario nel presente procedimento, a loro avviso senza giustificazione da parte della Commissione.

⁽¹⁾ FPF dalla Bielorussia, PTY (filati testurizzati di poliesteri) dall'Indonesia e dalla Thailandia.

- (154) Altri produttori esportatori hanno sostenuto che la giustificazione fornita dalla Commissione nel regolamento provvisorio, ossia che il margine di profitto necessario dovesse assicurare l'efficienza a lungo termine dell'industria comunitaria, non era valida in base alla più recente giurisprudenza del Tribunale di primo grado in materia.
- (155) Per quanto riguarda il profitto necessario, occorre notare che nel considerando 79 del regolamento provvisorio la Commissione indicava un margine del 10 % come il margine minimo necessario per garantire l'efficienza dell'industria in questione. Questa affermazione si dovrebbe considerare alla luce del considerando 101 del regolamento provvisorio, nel quale si rilevava che da un decennio l'industria comunitaria risentiva di importazioni in dumping a basso prezzo da diversi paesi e registrava perdite. In tale contesto il profitto realizzato dall'industria comunitaria prima della comparsa delle importazioni in dumping dall'Australia, dall'Indonesia e dalla Thailandia non è una base valida per la determinazione del profitto necessario.
- (156) Occorre inoltre notare che, come riconosciuto dagli stessi produttori esportatori, l'industria dei PTY è completamente diversa da quella delle FPF. Si ritiene pertanto che il profitto relativo ai PTY non sia pertinente ai fini della determinazione del profitto per le FPF.
- (157) Si ritiene altresì che il livello di profitto ritenuto adeguato per l'industria comunitaria nel 1994 non debba necessariamente determinare il margine da usare più di quattro anni dopo. Infatti, in primo luogo, dopo il 1994 l'industria comunitaria ha continuato a subire perdite finanziarie e, in secondo luogo, il profitto adeguato nel 1994 è stato determinato tenendo conto degli investimenti a lungo termine allora necessari, mentre nella fattispecie si è tenuto debitamente conto delle perdite a lungo termine subite dall'industria comunitaria e, come evidenziato da alcuni produttori esportatori, del livello di profitto che si sarebbe potuto realizzare in assenza di importazioni in dumping. In ogni caso, anche utilizzando il margine di profitto suggerito del 6 %, il livello delle misure proposte non cambierebbe in quanto queste sarebbero comunque basate sui margini di dumping.
- (158) Infine occorre sottolineare che i suddetti produttori esportatori non hanno fornito prove del fatto che l'impostazione della Commissione riguardo al livello di profitto adeguato non fosse corretta né hanno effettuato un'analisi della questione per dimostrare quale dovesse essere il margine adeguato.
- (159) Pertanto, sulla base di quanto precede, si conferma quanto esposto nel considerando 108 del regolamento provvisorio.

7.2. Forma e livello del dazio

- (160) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, le aliquote del dazio antidumping corrispondono ai margini di dumping in quanto i margini di pregiudizio risultano più elevati per tutti gli esportatori dei paesi interessati.
- (161) Tuttavia, per quanto riguarda il procedimento antisovvenzioni parallelo, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2026/97 ⁽¹⁾ (in appresso «regolamento antisovvenzioni di base») e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. Nella presente inchiesta è risultato opportuno imporre un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in questione originario dell'Australia, dell'Indonesia e della Thailandia e quindi occorre determinare se e in che misura i margini di dumping e di sovvenzione risultino dalla stessa situazione.
- (162) Nel procedimento antisovvenzioni parallelo si è accertato che, tra altri paesi, in Thailandia (tutte le società) e in Indonesia (solo le società che hanno collaborato) il livello di sovvenzione era inferiore al livello minimo; non sono stati quindi imposti dazi compensativi.

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

- (163) Quanto all'Australia, è stato proposto, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento antisovvenzioni di base, un dazio compensativo definitivo corrispondente all'importo della sovvenzione compensabile, risultato inferiore al margine di pregiudizio. Tutti i sistemi di sovvenzione esaminati in Australia costituivano sovvenzioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base. In quanto tali, potevano soltanto influire sul prezzo all'esportazione del produttore esportatore australiano, determinando in tal modo un più alto margine di dumping. In altri termini, il margine di dumping definitivo accertato per l'unico produttore australiano che ha collaborato è in parte dovuto all'esistenza delle sovvenzioni all'esportazione. Pertanto non si ritiene appropriato imporre un dazio compensativo e un dazio antidumping entrambi interamente corrispondenti ai margini di sovvenzione e di dumping stabiliti a titolo definitivo. Il dazio antidumping definitivo dovrebbe quindi essere adeguato in modo da riflettere l'effettivo margine di dumping restante dopo l'imposizione del dazio compensativo definitivo che compensa l'effetto delle sovvenzioni all'esportazione.
- (164) Per i produttori esportatori indonesiani che non hanno collaborato, è stato proposto, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento antisovvenzioni di base, un dazio compensativo definitivo corrispondente all'importo della sovvenzione compensabile, risultato inferiore al margine di pregiudizio. Si è stabilito che metà dei sistemi di sovvenzione applicati in Indonesia costituivano sovvenzioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base. In quanto tali, potevano soltanto influire sul prezzo all'esportazione dei produttori esportatori indonesiani che non hanno collaborato, determinando in tal modo un più alto margine di dumping. In altri termini, il margine di dumping definitivo accertato per i produttori esportatori indonesiani che non hanno collaborato è in parte dovuto all'esistenza delle sovvenzioni all'esportazione. Pertanto non si ritiene appropriato imporre un dazio compensativo e un dazio antidumping entrambi interamente corrispondenti ai margini di sovvenzione e di dumping stabiliti a titolo definitivo. Il dazio antidumping definitivo per i produttori esportatori indonesiani che non hanno collaborato dovrebbe quindi essere adeguato in modo da riflettere l'effettivo margine di dumping restante dopo l'imposizione del dazio compensativo definitivo che compensa l'effetto delle sovvenzioni all'esportazione.
- (165) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio definitivo, espresse in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, tenuto conto dei risultati del procedimento antisovvenzioni, sono le seguenti:

Paese	Società	Aliquota del dazio antidumping
Australia	Tutte le società	12,0 %
Indonesia	PT Indorama Synthetics Tbk,	8,4 %
	PT Panasia Indosyntec,	14,8 %
	PT GT Petrochem Industries Tbk,	14,0 %
	PT Susilia Indah Synthetic Fiber Industries,	14,0 %
	PT Teijin Indonesia Fiber Corporation Tbk,	14,0 %
	Tutte le altre società	15,8 %
Thailandia	Indo Poly (Thailand) Ltd,	15,5 %
	Teijin Polyester (Thailand) Ltd,	26,9 %
	Teijin (Thailand) Ltd,	26,9 %
	Tutte le altre società	27,7 %

- (166) Le aliquote del dazio antidumping applicabili ad alcune società a titolo individuale indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse quindi riflettono la situazione delle società in questione accertata durante l'inchiesta. Queste aliquote (a differenza del dazio istituito per il paese, applicabile a «tutte le altre società») sono applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società in questione e precisamente dalle specifiche persone giuridiche menzionate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società non specificamente menzionata con indicazione della ragione sociale e della sede nel disposto del presente regolamento, comprese le società collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare delle aliquote in questione e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

- (167) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione ⁽¹⁾ con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'estero, connessi ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. La Commissione, se del caso, procederà, sentito il comitato consultivo, a modificare debitamente il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali.
- (168) Poiché nell'inchiesta relativa al dumping in Indonesia si è fatto ricorso al campionamento, non è possibile nel presente procedimento iniziare per l'Indonesia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base per accertare i singoli margini di dumping nei confronti dei nuovi esportatori. Tuttavia, al fine di garantire la parità di trattamento per eventuali produttori esportatori indonesiani effettivamente nuovi e per le società non inserite nel campione che hanno collaborato, si ritiene opportuno prevedere l'applicazione del dazio medio ponderato imposto nei confronti di queste ultime società agli eventuali nuovi produttori esportatori indonesiani per i quali altrimenti dovrebbe essere svolto un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.

8. RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO

- (169) In considerazione degli elevati margini di dumping accertati per i produttori esportatori e della gravità del pregiudizio arrecato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi in ragione dell'importo dei dazi definitivi imposti se detto importo è pari o inferiore a quello del dazio provvisorio. Altrimenti deve essere definitivamente riscosso soltanto l'importo del dazio provvisorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, di cui al codice NC 5503 20 00, originarie dell'Australia, dell'Indonesia e della Thailandia.

2. Le aliquote del dazio definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Paese	Società	Aliquota del dazio	Codice addizionale Taric
Australia	Tutte le società	12,0 %	—
Indonesia	PT Indorama Synthetics Tbk, Graha Irma, 17 th floor, Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2, PO Box 3375, Jakarta 12950, Indonesia	8,4 %	A051
	PT Pania Indosyntec, Jl. Garuda 153/74, Bandung 40184, Indonesia	14,8 %	A052
	PT GT Petrochem Industries Tbk, Exim Melati Building - 9 th floor, Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-9, Jakarta 10230, Indonesia	14,0 %	A053

⁽¹⁾ Commissione europea, Direzione generale del Commercio, direzione C, DM 24 -8/38, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

Paese	Società	Aliquota del dazio	Codice addizionale Taric
	PT Susilia Indah Synthetic Fiber Industries, Jl. Kh. Zainul Arifin Kompleks Ketapang Indah Blok B 1 No.: 23, Jakarta 11140, Indonesia	14,0 %	A054
	PT Teijin Indonesia Fiber Corporation Tbk, 5 th floor Mid Plaza 1, Jl Jend. Sudirman Kav. 10-11, Jakarta 10220, Indonesia	14,0 %	A055
	Tutte le altre società	15,8 %	A999
Thailandia	Indo Poly (Thailand) Ltd, 35/8 MOO 4, Tambol Khunkaew Amphur Nakhornchaisri, Nakhornprathom 73120 Thailand	15,5 %	A056
	Teijin Polyester (Thailand) Ltd, 19 th floor, Ploenchit Tower 898 Ploenchit road, Lumpinee, Patumwan Bangkok 10330, Thailand	26,9 %	A155
	Teijin (Thailand) Ltd, 19 th floor, Ploenchit Tower 898 Ploenchit road, Lumpinee, Patumwan Bangkok 10330, Thailand	26,9 %	A155
	Tutte le altre società	27,7 %	A999

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Se un nuovo produttore esportatore indonesiano fornisce alla Commissione elementi sufficienti per dimostrare che:

- durante il PI non ha esportato nella Comunità i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1,
- non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori indonesiani soggetti alle misure antidumping imposte dal presente regolamento,
- ha effettivamente esportato nella Comunità i prodotti in questione dopo il periodo dell'inchiesta su cui sono basate le misure, oppure ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nella Comunità,

il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su una proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, può modificare l'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società soggette al dazio medio ponderato elencate in detto articolo.

Articolo 3

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio sulle importazioni originarie dell'Australia, dell'Indonesia e della Thailandia a norma del regolamento provvisorio sono riscossi in ragione dell'aliquota del dazio definitivo imposto dal presente regolamento. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio definitivo. Nei casi in cui l'aliquota del dazio definitivo imposto sia più elevata dell'aliquota del dazio provvisorio, sono riscossi definitivamente soltanto gli importi depositati al livello del dazio provvisorio.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VÉDRINE

**REGOLAMENTO (CE) N. 1523/2000 DEL CONSIGLIO
del 10 luglio 2000**

che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile originarie della Malesia e delle Filippine e che chiude il procedimento relativo alle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile originarie di Singapore e della Thailandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 14 e 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CE) n. 618/2000 ⁽²⁾ (in seguito denominato il «regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni nella Comunità di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile (stainless steel fasteners, in seguito denominati «SSF»), originari della Malesia e delle Filippine e classificati nei codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61, 7318 15 70 e 7318 16 30.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(2) Dopo che sono stati resi noti i fatti e le considerazioni principali in base ai quali era stata decisa l'istituzione di misure compensative provvisorie sulle importazioni di SSF originarie della Malesia e delle Filippine, diverse parti interessate hanno presentato per iscritto le proprie osservazioni sulle risultanze provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite.

(3) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(4) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare:

i) l'istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di SSF originarie della Malesia e delle Filippine e la riscossione definitiva, fino a concorrenza del livello di tale dazio, degli importi delle

garanzie costituite a titolo di dazio compensativo provvisorio istituito su dette importazioni; e

ii) la chiusura, senza istituzione di misure, del procedimento relativamente alle importazioni di SSF originarie di Singapore e della Thailandia.

(5) Inoltre, è stato concesso loro un lasso di tempo entro il quale presentare osservazioni riguardanti le informazioni comunicate.

(6) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni definitive sono state modificate di conseguenza.

(7) Dopo un riesame delle risultanze provvisorie sulla base delle informazioni raccolte successivamente, si conclude che è opportuno confermare le principali risultanze esposte nel regolamento provvisorio.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(8) Secondo la descrizione fornita nel regolamento provvisorio, il prodotto in esame è costituito da elementi di fissaggio di acciaio inossidabile, quali i bulloni, i dadi e le viti di acciaio inossidabile utilizzati per tenere insieme meccanicamente due o più elementi. Il prodotto in esame è classificato ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61, 7318 15 70 e 7318 16 30.

(9) Poiché le parti interessate non hanno fatto pervenire commenti riguardo alla definizione del prodotto in esame fornita ai considerando 10-13 del regolamento provvisorio, tale definizione è confermata.

2. Prodotto simile

(10) Nel regolamento provvisorio, la Commissione ha rilevato che gli SSF prodotti e venduti sui mercati nazionali della Malesia e delle Filippine, quelli esportati nella Comunità dai paesi in questione e quelli prodotti e venduti dall'industria comunitaria presentano le stesse caratteristiche fisiche e hanno le stesse utilizzazioni.

(11) In mancanza di nuove informazioni sul prodotto simile, sono confermate le risultanze provvisorie, riportate al punto 16 del regolamento provvisorio.

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 75 del 24.3.2000, pag. 18.

D. SOVVENZIONI

I. MALESIA

1. Doppia deduzione per spese commerciali dovute alla promozione delle esportazioni

(12) Il governo della Malesia sostiene che questo programma non è vincolato all'andamento delle esportazioni, poiché le società che ne usufruiscono non devono necessariamente esportare. Lo stesso governo afferma inoltre che le spese sostenute nel corso di una fiera commerciale in Malesia sono ammissibili a questo vantaggio. È tuttavia risultato che questo programma può difficilmente andare a beneficio di vendite effettuate sul mercato interno e, più in particolare, che le fiere commerciali sono incentrate sull'esportazione. Di conseguenza, poiché il programma è finalizzato a favorire le future esportazioni, esso è in effetti da ricollegarsi alle esportazioni previste. Pertanto, l'obiezione non può essere accolta e si conclude che questo programma rappresenta di fatto una sovvenzione all'esportazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio (in seguito denominato il «regolamento di base»).

(13) Una società ha obiettato che, nel calcolare il vantaggio procurato da questo sistema ai produttori/esportatori, la Commissione ha utilizzato un importo errato di sgravio fiscale. Dopo verifica, però, si conferma che l'entità della sovvenzione in questo programma è dello 0,01 %.

2. Status di industria pioniera

(14) Il governo malese afferma che questo programma non costituisce una sovvenzione compensabile poiché la definizione di prodotto ammissibile si basa su criteri obiettivi. Esso aggiunge inoltre che l'elenco dei prodotti ammessi al vantaggio copre una vasta gamma di prodotti ed è aperto a tutte le società che fabbricano prodotti ammissibili.

(15) Nel corso della verifica è emerso che i criteri che determinano l'ammissibilità di un prodotto sono vaghi e non obiettivi. Numerosi criteri utilizzati dal governo malese (conformità ai requisiti economici o di sviluppo della Malesia nonché ai requisiti nazionali o strategici del paese) possono riguardare qualsiasi prodotto di base. Dalla verifica è risultato che non vi erano criteri obiettivi per definire i prodotti ammessi al vantaggio e che solo i produttori di certi prodotti hanno beneficiato del programma. L'ampiezza della gamma dei prodotti ammissibili non esclude l'assenza di criteri obiettivi. Pertanto, l'obiezione non può essere accolta e si conclude che questo programma rappresenta una sovvenzione specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base.

(16) Una società ha segnalato che il proprio status di industria pioniera era scaduto nel luglio 1999 e che essa non beneficiava più del programma. È risultato che nel periodo dell'inchiesta (1° aprile 1998 — 31 marzo 1999) questa società aveva ancora fatto richiesta di esen-

zione fiscale a titolo di questo programma. Inoltre, ai sensi della sezione 14A della legge sulla promozione degli investimenti, il vantaggio conferito da questo programma può essere prorogato di ulteriori cinque anni. Né il governo malese né la società in questione hanno presentato prove del fatto che il vantaggio fosse effettivamente cessato. Dal momento che nel periodo dell'inchiesta questa società ha effettivamente beneficiato di una sovvenzione compensabile e che non esistono prove del fatto che il vantaggio derivante da questo sistema sia venuto meno, l'obiezione non ha potuto essere accolta.

3. Esenzione dalle imposte sulle vendite e dai dazi all'importazione

(17) Il governo malese e una società hanno asserito che l'esenzione dalle imposte sulle vendite e dai dazi all'importazione non costituisce una sovvenzione poiché il programma è aperto anche a società situate al di fuori delle zone di trasformazione per l'esportazione. Nel corso della verifica, è stato accertato che detta esenzione da dazi e imposte conformemente alle condizioni previste per questo programma non era disponibile al di là delle «Free Zones», e pertanto questa asserzione va respinta.

(18) Il governo della Malesia ed una società hanno inoltre asserito che l'esenzione dalle imposte sulle vendite e dai dazi all'importazione è conforme ai criteri di cui alla nota 1 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (in seguito denominato «accordo sulle sovvenzioni») poiché essa costituisce un'esenzione, per un prodotto esportato, dai dazi o imposte dovuti per il prodotto simile destinato al consumo interno. La Commissione ritiene che in materia di esenzione dalle imposte sulle vendite e dai dazi all'importazione occorra operare una distinzione tra le materie prime e i macchinari. È chiaro che la nota 1 dell'articolo 1.1 a) 1) ii) dell'accordo sulle sovvenzioni non si applica all'esenzione da dazi e imposte dei macchinari, che non possono essere considerati fattori utilizzati nel processo produttivo, come richiesto dall'allegato II del regolamento di base e dall'accordo sulle sovvenzioni. Poiché in merito alla compensabilità dell'esenzione dalle imposte sulle vendite e dai dazi all'importazione per i macchinari non sono state presentate argomentazioni specifiche, sono confermate le risultanze su questo programma indicate al punto 54 del regolamento provvisorio.

(19) Per quanto attiene all'esenzione dalle imposte sulle vendite e dai dazi all'importazione per le materie prime, si ritiene che questo programma non rientri nei criteri di cui alla nota 1, dell'articolo 1.1 a) 1) ii) dell'accordo sulle sovvenzioni. Secondo tali disposizioni, «non si considerano sovvenzioni l'esenzione di un prodotto esportato dai dazi o dalle imposte che gravano su un prodotto simile se destinato al consumo interno, ovvero la remissione di tali dazi o imposte per importi non superiori a quelli dovuti». La nota 1 si applica all'esenzione da dazi e imposte nei casi in cui non vi sia restituzione in

eccesso. È stato accertato che le autorità malesi non hanno introdotto un sistema di verifica per determinare quali fattori siano impiegati nel processo produttivo e soprattutto in quali quantità. Dalla verifica è emerso che una società ammessa a produrre in una zona di libero scambio deve presentare un semplice elenco dei fattori che potrebbero essere utilizzati per la fabbricazione del prodotto finito. Le autorità doganali non verificano quale sia il rapporto fattori utilizzati/produzione applicabile agli specifici fattori produttivi importati. Pertanto non è stato posto in atto un meccanismo per stabilire se vi sia restituzione in eccesso e, di conseguenza, le condizioni della nota 1 e degli allegati da I a III restano inadempite. Occorre inoltre notare che il governo della Malesia non ha effettuato un ulteriore esame, sulla base degli effettivi fattori produttivi consumati, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo ai sensi dell'allegato II, sezione II, punto 5 del regolamento di base. Pertanto, questi programmi costituiscono sovvenzioni ai sensi dell'articolo 1.1 a) 1) ii) dell'accordo sulle sovvenzioni e non usufruiscono dell'esenzione di cui alla nota 1 di detta disposizione. Poiché la nota 1 non si applica, questi sistemi rappresentano sovvenzioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) — e allegato I lettere h) e i) — del regolamento di base.

- (20) Riguardo al calcolo del vantaggio, non è stato creato un sistema di verifica del consumo di fattori utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato e il governo della Malesia non ha effettuato un ulteriore esame, sulla base degli effettivi fattori produttivi, per verificare la restituzione in eccesso delle imposte sulle vendite e dei dazi all'importazione. Ai sensi dell'allegato II del regolamento di base, il vantaggio dei produttori/esportatori è rappresentato dall'intero importo dei dazi all'importazione non pagati.
- (21) Il governo malese ha poi obiettato che la materia prima utilizzata per la fabbricazione del prodotto in esame (vergella di acciaio) non è soggetta a imposte sulle vendite, indipendentemente dai vantaggi derivanti da questo programma.
- (22) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova forniti dal governo malese e ha concluso che le materie prime utilizzate per la produzione degli SSF sono elencate nell'appendice B della legge sulle imposte sulle vendite. Tale appendice è costituita da un elenco di beni che non sono soggetti ad imposte sulle vendite. Pertanto, questa obiezione è accolta e le aliquote del dazio compensativo per l'esenzione dalle imposte sulle vendite

sono state opportunamente modificate, poiché anche in assenza dei vantaggi di questo programma non sarebbero state applicate imposte sulle vendite.

- (23) Tuttavia, per quanto concerne i dazi all'importazione sulle materie prime, è stato stabilito che queste importazioni sono soggette a dazi all'importazione. Su tale base, sono confermate le risultanze provvisorie relative all'esenzione dai dazi all'importazione sulle materie prime.
- (24) Un produttore/esportatore afferma che la Commissione non ha fornito elementi di prova validi a sostegno della determinazione della specificità di questo programma.
- (25) Ai considerando 50, 65, 66 e 67 del regolamento provvisorio, la Commissione ha elencato le ragioni per cui questi programmi rappresentano sovvenzioni specifiche e, di conseguenza, compensabili. Queste risultanze non si basano su asserzioni, ma su elementi di prova diretti. L'obiezione è pertanto stata respinta.

4. Tasso d'interesse

- (26) Il governo malese ed un esportatore obiettano che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare un tasso medio di interesse dell'11,42 % e non dell'11,5 %.
- (27) In base alle informazioni raccolte nel corso della verifica, un tasso medio di interesse dell'11,5 % per il periodo dell'inchiesta è stato giudicato adeguato. Il tasso d'interesse commerciale medio è stato calcolato in base al tasso d'interesse ufficiale medio mensile applicato dalle banche commerciali in Malesia durante il periodo dell'inchiesta e che corrisponde all'11,4975 % medio (allegato C2 della risposta del governo malese al questionario). Non sono stati forniti ulteriori elementi di prova che possano giustificare un adeguamento al ribasso del tasso d'interesse. L'obiezione non può dunque essere accolta.

5. Importo delle sovvenzioni compensabili

- (28) Per ciò che concerne il calcolo dell'entità delle sovvenzioni compensabili, è stato effettuato un adeguamento sull'interesse applicato all'importo della sovvenzione calcolato in via provvisoria. Questo adeguamento si riscontra nella seguente tabella che riporta i dati relativi alle sovvenzioni compensabili.
- (29) In considerazione di quanto sopra, allo stadio definitivo sono state rilevate le seguenti aliquote di sovvenzioni. La media ponderata del margine di sovvenzione del paese è superiore al livello minimo applicabile.

Società	Doppie deduzioni	Status di industria pioniera	Esenzioni dalle imposte sulle vendite	Esenzioni dai dazi all'importazione	Totale
Tong Heer Fasteners Co. Sdn. Bhd.	0,01 %	1,87 %	0,40 %	2,43 %	4,71 %
Tigges Stainless Steel Fasteners (M) Sdn. Bhd.	0,34 %	0,00 %	0,03 %	1,94 %	2,31 %

II. FILIPPINE

1. Introduzione

(30) Il governo delle Filippine e il produttore/esportatore Lu Chu Shin Yee Works (Filippine) Co. Ltd (in seguito denominato «Lu Chu») hanno presentato osservazioni congiunte in merito alle informazioni comunicate. Le osservazioni vertono su due sistemi di sovvenzione: l'imposta lorda sul reddito (sezione 24 dello Special Economic Zones Act — SEZA) e l'esenzione dai dazi all'importazione su macchinari, materie prime, forniture e parti di ricambio [sezioni 4 c) e 23 del SEZA]. Le osservazioni hanno come principale oggetto l'esenzione sulle importazioni di parti di ricambio e forniture.

2. Imposta lorda sul reddito (Gross Income Tax — GIT)

(31) Il governo delle Filippine e Lu Chu hanno affermato che in talune circostanze, in funzione dei livelli di reddito lordo e reddito netto, l'applicazione della GIT (5 % del reddito lordo) può risultare un onere fiscale più gravoso rispetto alla normale imposta sul reddito (34 % del reddito netto). Ad esempio, una società che registri una perdita netta può dover comunque pagare l'imposta lorda sul reddito, per il fatto di possedere un reddito lordo imponibile.

(32) È stato osservato che le argomentazioni presentate dal governo delle Filippine e da Lu Chu non influenzano le risultanze della Commissione sulla specificità e la compensabilità dell'imposta lorda sul reddito. A tale riguardo si ritiene che le argomentazioni si riferiscono ad un'ipotetica situazione del tutto diversa da quella effettivamente in esame nella fattispecie. Dovesse l'applicazione della GIT — in alcuni casi — far sì che una società paghi più imposte di quante non ne pagherebbe in un normale sistema di imposta sul reddito, la società potrebbe rinunciare a questa possibilità. Non è tuttavia il caso del produttore/esportatore in questione. Secondo i calcoli effettuati dalla Commissione nelle risultanze provvisorie, l'applicazione della GIT ha costituito per il produttore/esportatore, nel periodo dell'inchiesta, uno sgravio fiscale rispetto all'applicazione del normale sistema di imposte sul reddito. Poiché il governo delle Filippine e Lu Chu non hanno contestato questo calcolo, si conferma che in questo caso specifico la GIT ha rappresentato un contributo finanziario da parte del governo delle Filippine e ha conferito un vantaggio al beneficiario. Pertanto, l'obiezione del governo delle Filippine e di Lu Chu non può essere accolta.

3. Esenzione dai dazi all'importazione sulle importazioni di parti di ricambio e forniture

(33) Il governo delle Filippine e Lu Chu hanno osservato che dal calcolo delle sovvenzioni derivanti dall'esenzione dai dazi all'importazione sulle parti di ricambio e le forniture la Commissione ha escluso a giusto titolo le importazioni di dadi in acciaio al carbonio non assoggettati a dazi. Essi hanno però obiettato che la Commissione non ha escluso tutti i dadi di acciaio al carbonio, ma solo determinati tipi, e hanno esortato la Commissione ad escludere completamente tutte le importazioni di dadi in

acciaio al carbonio. Essi hanno affermato che se, come la Commissione ha constatato, il produttore in questione ha esportato la totalità dei suoi prodotti finiti ed è prevedibile che continui a farlo anche in futuro, occorre riconoscere che tutti i dadi in acciaio al carbonio non assoggettati a dazi sono stati riesportati o lo saranno in futuro.

(34) L'obiezione non può essere accolta, poiché non è stata avvalorata da prove verificabili né durante l'inchiesta, né dopo la divulgazione delle risultanze provvisorie. In particolare, il parere espresso dalla Commissione nel quadro delle risultanze provvisorie, secondo cui tutti i prodotti finiti erano effettivamente stati esportati, si riferisce solo ai prodotti fabbricati dal produttore/esportatore nei suoi stabilimenti situati nelle Filippine, cioè essenzialmente elementi di fissaggio in acciaio inossidabile. La Commissione ha ricevuto in debita forma e ha verificato dati relativi solo a questi prodotti. Il governo delle Filippine e/o il produttore/esportatore non hanno presentato dati o prove che dimostrassero che tutti i dadi in acciaio al carbonio importati erano o sarebbero stati effettivamente riesportati. I dati in possesso della Commissione a tale riguardo consentono solo di escludere le importazioni di dadi in acciaio al carbonio dal calcolo delle sovvenzioni secondo le modalità ed entro i limiti applicati dalla Commissione nelle sue risultanze provvisorie. Poiché non sono state presentate nuove prove sull'argomento, sono confermate le risultanze provvisorie.

(35) Il governo delle Filippine e Lu Chu hanno anche asserito che era opportuno escludere dal calcolo delle sovvenzioni anche le importazioni di olio e di utensili poiché questi sono utilizzati per la fabbricazione degli elementi di fissaggio di acciaio inossidabile. Anche in questo caso, la richiesta non può essere accolta poiché il governo delle Filippine e Lu Chu non l'hanno corredata di elementi di prova. I dati in possesso della Commissione non consentono di considerare individualmente i valori delle importazioni di olio, di altri beni di consumo, di utensili e di pezzi di ricambio. Queste importazioni vengono riportate solo in forma di importi cumulativi e dalle prove disponibili risulta che taluni di questi utensili, componenti e pezzi di ricambio non sono utilizzati per la fabbricazione dei prodotti esportati. Pertanto, in mancanza di ulteriori elementi di prova, non è possibile valutare se determinate importazioni debbano essere escluse dal calcolo dell'importo delle sovvenzioni. Si confermano dunque le risultanze provvisorie.

4. Importo delle sovvenzioni compensabili

(36) Per quanto concerne il calcolo dell'entità delle sovvenzioni compensabili, è stato effettuato un adeguamento sull'interesse applicato all'importo della sovvenzione calcolato in via provvisoria. Questo adeguamento si riscontra nella seguente tabella che riporta i dati relativi alle sovvenzioni compensabili.

(37) Allo stadio definitivo sono state rilevate le seguenti aliquote di sovvenzione. La media ponderata del livello di sovvenzione del paese è superiore al livello minimo applicabile.

Società	Imposta lorda sul reddito	Esenzione dai dazi all'importazione	Totale
Lu Chu Shin Yee Works Co. Ltd Philshin Works Corporation	0,50 %	3,09 %	3,59 %

III. SINGAPORE

- (38) Nel regolamento provvisorio si concludeva che nessuna delle presunte sovvenzioni era stata utilizzata dai produttori/esportatori di Singapore. In mancanza di nuove informazioni, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 81 a 83 del regolamento provvisorio. Pertanto è opportuno chiudere il procedimento per quanto attiene alle importazioni di SSF originarie di Singapore.

IV. TAILANDIA

- (39) Nel regolamento provvisorio si concludeva che, in riferimento alla Thailandia, la media ponderata del margine di sovvenzione del paese era al di sotto del livello minimo di sovvenzione applicabile al paese. In mancanza di nuove informazioni, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 84 a 91 del regolamento provvisorio. Pertanto è opportuno chiudere il procedimento per quanto attiene alle importazioni di SSF originarie della Thailandia.

E. INDUSTRIA COMUNITARIA

- (40) In mancanza di nuove informazioni sull'industria comunitaria, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai considerando da 129 a 132 del regolamento provvisorio.

F. PREGIUDIZIO

1. Cumulo

- (41) Un produttore/esportatore malese ha osservato che la Commissione non dovrebbe valutare cumulativamente le importazioni originarie della Malesia e quelle originarie delle Filippine, in considerazione del diverso andamento delle prime. È stato affermato che il volume delle importazioni originarie della Malesia è aumentato ad un ritmo più lento rispetto a quello delle importazioni originarie delle Filippine e che la riduzione dei prezzi medi all'importazione degli SSF originari della Malesia era dovuta alla riduzione dei prezzi delle materie prime.
- (42) Un produttore/esportatore delle Filippine ha obiettato che la Commissione non dovrebbe valutare cumulativamente le importazioni originarie delle Filippine con quelle originarie della Malesia, poiché il livello dei prezzi delle importazioni provenienti dalle Filippine è stato

costantemente uguale o superiore al livello dei prezzi dell'industria comunitaria.

- (43) A tale riguardo, è stato rilevato che l'importo delle sovvenzioni compensabili concesse da ciascuno di questi paesi era superiore al livello minimo e che il volume delle importazioni provenienti da ciascuno di questi paesi era aumentato nel periodo in esame, raggiungendo livelli non trascurabili. Inoltre, l'inchiesta non ha mostrato differenze di andamento dei prezzi tra le importazioni provenienti dalla Malesia e quelle provenienti dalle Filippine. I prezzi delle importazioni originarie di questi due paesi sono stati sensibilmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria nel periodo dell'inchiesta e hanno seguito un simile andamento al ribasso anche nel periodo in esame. Infine, gli SSF importati da entrambi i paesi sono commercializzati nella Comunità attraverso gli stessi canali di vendita e con condizioni commerciali simili, in concorrenza quindi tra di loro e con gli SSF venduti dall'industria comunitaria.
- (44) In considerazione di quanto sopra, sono confermate le risultanze provvisorie esposte ai considerando da 139 a 142 del regolamento provvisorio riguardo all'opportunità di valutare cumulativamente le importazioni originarie della Malesia e delle Filippine.

2. Prezzi delle importazioni sovvenzionate

- (45) In mancanza di nuove informazioni relative ai prezzi delle importazioni sovvenzionate, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai considerando da 145 a 148 del regolamento provvisorio.

3. Situazione dell'industria comunitaria

- (46) Le parti interessate hanno sostenuto che l'industria comunitaria non ha subito un pregiudizio grave, in considerazione dello sviluppo positivo osservato nel periodo in esame per taluni indicatori quali la produzione, la capacità, la quota di mercato, il livello occupazionale e la produttività.
- (47) Nel regolamento provvisorio, la Commissione concludeva che, a seguito dell'istituzione, nel 1997, di misure antidumping sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India, della Malesia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia⁽¹⁾, la situazione dell'industria comunitaria era migliorata notevolmente in termini di produzione e di vendite. In effetti, come previsto e auspicato, l'istituzione di misure antidumping nel 1997 ha consentito all'industria comunitaria di incrementare la produzione e di recuperare la quota di mercato persa, mediante un incremento delle vendite sul mercato comunitario. Ciò ha avuto un effetto positivo sull'occupazione e sulla produttività.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1732/97 della Commissione (GU L 243 del 5.9.1997, pag. 17).

- (48) Tuttavia, nonostante la crescita, le vendite dell'industria comunitaria sono state effettuate a prezzi decrescenti che, nel periodo dell'inchiesta, non hanno coperto i costi dell'industria comunitaria e hanno provocato perdite. È stato in effetti riscontrato che, nel periodo in esame, i prezzi dell'industria comunitaria hanno subito una contrazione del 17 %, passando dai 3,65 EUR/kg del 1996 ai 3,02 EUR/kg nel periodo dell'inchiesta. Benché, nel periodo in esame, anche la materia prima fosse in calo, la riduzione dei prezzi degli SSF è stata notevolmente più sensibile di quella del costo della materia prima. La flessione dei prezzi ha avuto un grave impatto sulla redditività che, malgrado un miglioramento tra il 1996 e il 1997, ha fatto osservare un calo nel 1998 ed era in perdita nel periodo dell'inchiesta (-0,8 % del volume d'affari). Pertanto, l'industria comunitaria non ha potuto beneficiare pienamente dell'istituzione delle misure antidumping.
- (49) In considerazione di quanto esposto, si conclude che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave in forma di contrazione dei prezzi e di perdite finanziarie.
- (50) Successivamente, un produttore/esportatore ha sostenuto che il calo dei prezzi dell'industria comunitaria era imputabile alla riduzione dei costi della materia prima utilizzata per produrre gli SSF. Questa situazione quindi non poteva essere considerata come situazione di depressione dei prezzi. A tale proposito è stato asserito che, diversamente da quanto riportato nel regolamento provvisorio, nel periodo dell'inchiesta la materia prima rappresentava più del 56,7 % dell'intero costo, costituendone l'80-85 % e persino il 90 %.
- (51) Stando alle informazioni fornite dai fornitori della materia prima che hanno collaborato, nel periodo in esame, il prezzo della materia prima in questione si è ridotto del 20,9 %, mentre nello stesso periodo i prezzi praticati dall'industria comunitaria per il prodotto in esame sono diminuiti del 17 %. Dato che in detto periodo il costo delle materie prime rappresentava, su base media ponderata, una percentuale variabile tra il 57 % e il 68 % circa del costo totale dell'industria comunitaria, si è rilevato che il calo dei prezzi degli elementi di fissaggio dell'industria comunitaria era notevolmente più significativo della contrazione dei costi della materia prima. A tale proposito occorre notare che l'asserzione secondo cui le materie prime rappresentano l'80/85 % dei costi pare riferirsi esclusivamente ai costi di fabbricazione e non al costo totale. In considerazione di quanto precede, si conclude che l'industria comunitaria ha subito una depressione dei prezzi.
- (52) Infine, un produttore/esportatore malese ha sostenuto che mettendo a confronto i dati della produzione e dell'occupazione dell'industria comunitaria riportati nel documento di comunicazione delle informazioni, la produttività per dipendente appare notevolmente inferiore rispetto ai dati riportati al considerando 161 del regolamento provvisorio.
- (53) È opportuno notare che questi dati relativi alla produttività sono stati ottenuti dividendo la produzione per il numero di dipendenti impegnati nella fabbricazione del prodotto in esame, che era di 287 nel 1996, 320 nel 1997, 321 nel 1998 e 315 nel periodo dell'inchiesta.

Questo numero è inferiore al numero di dipendenti citato al punto 160 del regolamento provvisorio o nel documento di comunicazione delle informazioni, che si riferiscono al numero totale di dipendenti della società.

4. Conclusioni sul pregiudizio

- (54) Nel periodo in esame, l'industria comunitaria ha subito una notevole pressione sui prezzi da parte delle importazioni sovvenzionate originarie dei paesi in questione: queste avevano, nel periodo dell'inchiesta, prezzi risultati nettamente inferiori a quelli praticati dall'industria comunitaria e, nel periodo in esame, il loro volume è aumentato. Di conseguenza, l'industria comunitaria non è riuscita ad adeguare il livello dei propri prezzi di vendita al livello dei costi sostenuti. Ciò ha provocato un deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria, che, nel periodo dell'inchiesta, ha registrato una media ponderata di perdite sul fatturato dello 0,8 %.
- (55) Il miglioramento fatto osservare da alcuni indicatori dell'industria comunitaria, quali la produzione, le vendite, l'occupazione e la produttività, deve essere considerato il risultato dell'istituzione, nel 1997, di misure antidumping, che hanno in qualche modo attenuato le difficoltà dell'industria comunitaria. La pressione esercitata dal crescente volume di importazioni a prezzi ridotti provenienti dai paesi in questione ha impedito una piena ripresa dell'industria comunitaria, la quale, come è emerso dalla presente inchiesta, nel periodo dell'inchiesta ha subito un pregiudizio in forma di depressione dei prezzi e di perdite finanziarie.
- (56) In considerazione di quanto sopra, si conferma che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base.

G. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1. Effetti delle importazioni sovvenzionate

- (57) Nel regolamento provvisorio, la Commissione ha riscontrato un chiaro nesso tra la forte sottoquotazione dei prezzi da parte delle importazioni sovvenzionate e il deterioramento dei prezzi e della redditività dell'industria comunitaria nel periodo dell'inchiesta. La notevole pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni sovvenzionate, soprattutto tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta, ha coinciso con un drastico calo dei prezzi dell'industria comunitaria, che ha comportato, durante il periodo dell'inchiesta, perdite sul fatturato dello 0,8 %.
- (58) L'incremento delle importazioni in questione (+ 16 %), che durante il periodo dell'inchiesta erano arrivate ad occupare una significativa quota del mercato comunitario (12,4 % della quota di mercato), la depressione dei prezzi (- 17 %) e il deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria sono stati attribuiti ai prezzi costantemente bassi delle importazioni originarie dei paesi in questione.

2. Effetti di altri fattori

a) Aumento della capacità e investimenti dell'industria comunitaria

(59) È stato asserito che lo scarso rendimento finanziario dell'industria comunitaria fosse dovuto all'incremento della sua capacità produttiva in un momento in cui i consumi erano in forte contrazione. È stato anche affermato che l'elevato livello degli investimenti e i relativi costi finanziari, associati alla riduzione del volume delle vendite dovuta alla drastica contrazione dei consumi, fossero la causa del deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

(60) È stato rilevato che il maggiore incremento della capacità produttiva si è verificato tra il 1996 e il 1997 (+ 15 %), quando, a seguito dell'istituzione delle misure antidumping, l'industria comunitaria prevedeva di aumentare la propria produzione e le vendite. Occorre notare che, tra il 1996 e il 1997, l'incremento della capacità è stato accompagnato da un incremento della produzione (+ 20 %) e delle vendite (+ 33 %). Pertanto, grazie all'incremento della propria capacità, l'industria comunitaria ha potuto beneficiare del ripristino di una situazione di effettiva concorrenza con i paesi soggetti alle misure antidumping. Per contro, la contrazione dei consumi si è verificata solo a partire dal 1998, mentre, tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta, la capacità si è mantenuta stabile.

(61) Gli investimenti effettuati dall'industria comunitaria, da parte loro, si sono mantenuti relativamente stabili lungo tutto il periodo in esame, ad eccezione del 1997, quando sono stati effettuati notevoli investimenti in particolare da una società per l'acquisto di immobili. Occorre notare che però questa società ha fatto osservare uno dei migliori margini di profitto dell'industria comunitaria tanto nel 1997 quanto nell'arco di tutto il periodo in esame. C'è da aggiungere che, nonostante una contrazione dei consumi nel periodo in esame, l'industria comunitaria ha incrementato le proprie vendite e quindi la propria quota del mercato comunitario.

(62) In considerazione di quanto sopra, si conclude che lo scarso rendimento finanziario dell'industria comunitaria non è perciò dovuto ad un incremento della capacità o al livello degli investimenti, ma principalmente ad una depressione dei prezzi causata dalle importazioni sovvenzionate.

b) Andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria

(63) Tra gli altri elementi, è stato anche esaminato l'andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria nel periodo in questione al fine di valutare se un'eventuale riduzione del volume delle esportazioni potesse avere influito negativamente sulla sua produzione.

(64) Occorre innanzitutto notare che le esportazioni di SSF hanno rappresentato una piccola quota del totale delle vendite effettuate dall'industria comunitaria nel periodo in esame. Inoltre, il pregiudizio subito dall'industria comunitaria è stato prevalentemente costituito da un

deterioramento della redditività dovuto ad una grave depressione dei prezzi causata dalle importazioni sovvenzionate come illustrato nei considerando da 166 a 168 del regolamento provvisorio. Quanto ai volumi della produzione, nel periodo in esame, questi sono aumentati.

(65) In considerazione di quanto sopra, non si può ritenere che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria sia imputabile all'andamento delle esportazioni.

3. Conclusione sul nesso di causalità

(66) In considerazione di quanto sopra, si conferma che le importazioni dai due paesi in questione, esaminate separatamente, hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria. In effetti, le importazioni originarie della Malesia e delle Filippine hanno impedito la piena ripresa dell'industria comunitaria dalla situazione di pregiudizio riscontrata nel corso del precedente procedimento antidumping relativo agli SSF. Il crescente volume di queste importazioni a basso prezzo ha inoltre negativamente influito sulla redditività dell'industria comunitaria.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(67) Nel regolamento provvisorio la Commissione rilevava che non esistevano seri motivi per non istituire misure. In mancanza di ulteriori osservazioni in merito all'impatto dei dazi compensativi sulla situazione dell'industria comunitaria, si conferma che è probabile che l'istituzione di misure compensative consente all'industria comunitaria di riguadagnare un margine di redditività soddisfacente, consentendo alle società di proseguire le proprie attività commerciali e realizzare gli investimenti necessari.

(68) Un importatore ha ripetutamente obiettato che l'istituzione di misure compensative deteriorerebbe notevolmente la situazione degli importatori/operatori commerciali della Comunità. Alla base di tale osservazione vi era il fatto che, tra il 1997 e il 1998, dopo l'istituzione delle misure antidumping definitive nel febbraio 1998, la situazione finanziaria di questo operatore commerciale aveva subito un deterioramento. È stato inoltre obiettato che, qualora fossero istituite misure compensative, gli importatori/operatori commerciali non riuscirebbero più ad importare da fornitori del Sud-Est asiatico, con conseguenti carenze di forniture.

(69) Occorre innanzitutto notare che il regolamento provvisorio aveva già sostenuto che l'istituzione di misure avrebbe potuto provocare una certa riduzione dei margini degli importatori/operatori commerciali. Le informazioni fornite da questo importatore operatore commerciale, relative alla redditività globale della società, che include anche prodotti non contemplati

dalla presente inchiesta, mostrano bensì una certa riduzione dei margini dovuta all'istituzione delle misure anti-dumping del febbraio 1998, ma margini situati ad un livello ancora accettabile. A tale proposito, occorre notare che, dato il livello delle misure compensative adottate nel presente procedimento e il fatto che questo procedimento riguarda solo due paesi esportatori, è improbabile che gli importatori/operatori commerciali subiscano conseguenze di rilievo.

- (70) Per quanto attiene all'impossibilità degli importatori/operatori commerciali di importare dal Sud-Est asiatico in caso di istituzione di misure compensative, occorre notare che il livello delle misure compensative proposte non dovrebbe ostacolare le importazioni dai paesi in questione, ma piuttosto garantire che tali importazioni vengano effettuate a condizioni di mercato eque. Esistono inoltre numerose altre fonti di approvvigionamento, compresi fornitori del Sud-Est asiatico, non soggette a misure. Si conclude pertanto che è improbabile che l'istituzione di misure compensative definitive porti a carenze di forniture.
- (71) In considerazione di quanto sopra, sono confermate le risultanze provvisorie esposte ai considerando da 183 a 213 del regolamento provvisorio riguardanti l'interesse della Comunità in questo caso.

I. LINEA DI CONDOTTA DEFINITIVA

1. Singapore e Thailandia

- (72) Sulla base delle precedenti risultanze, è opportuno chiudere il presente procedimento per quanto attiene alle importazioni di SSF originarie di Singapore e della Thailandia, a norma dell'articolo 14 del regolamento di base.

2. Malesia e Filippine

- (73) Le conclusioni raggiunte in materia di sovvenzioni, pregiudizio, nesso di causalità e interesse della Comunità mostrano l'opportunità di istituire misure definitive. In considerazione della varietà dei tipi del prodotto, le misure dovrebbero essere in forma di dazi ad valorem. In mancanza di nuove informazioni sul livello di eliminazione del pregiudizio, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai considerando da 215 a 219 del regolamento provvisorio. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento di base, l'aliquota del dazio corrisponde al margine di sovvenzione, poiché il margine di pregiudizio è più elevato.
- (74) Per quanto riguarda la Malesia, per entrambi i produttori esportatori sono attualmente in vigore dazi antidumping le cui aliquote variano dal 5,7 % al 7,0 %. Fintanto che il dazio antidumping esistente resterà in vigore, il livello del dazio imposto nell'ambito del presente procedimento deve pertanto tenere conto dell'importo totale delle sovvenzioni interne più le sovvenzioni all'esportazione in eccesso rispetto al dazio antidumping in vigore, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 del regolamento di base. Come risulta nella tabella seguente, uno dei due produttori/esportatori malesi dovrebbe essere soggetto ad un dazio compensativo definitivo (oltre al dazio antidumping in vigore) dell'1,8 %. Quanto al secondo produttore/esportatore, il dazio compensativo dovrebbe essere pari a zero, poiché il dazio antidumping in vigore è superiore all'importo della sovvenzione all'esportazione.
- (75) Dato che le società che hanno collaborato al procedimento rappresentano praticamente tutte le importazioni originarie del paese, il dazio residuo deve essere fissato al livello più elevato di margine di sovvenzione constatato per le società che hanno collaborato. Il dazio compensativo residuo deve essere perciò fissato all'1,8 %, oltre al dazio antidumping residuo in vigore pari al 7,0 %.

Società	Sovvenzione totale	Sovvenzione all'esportazione	Dazio AD in vigore	Dazio compensativo proposto
Tong Heer Fasteners Co. Sdn. Bhd.	4,71 %	2,84 %	7,0 %	1,8 %
Tigges Stainless Steel Fasteners (M) Sdn. Bhd.	2,31 %	2,31 %	5,7 %	0,0 %
Altri			7,0 %	1,8 %

- (76) Ai produttori malesi che hanno collaborato si applicano le seguenti aliquote di dazio:
 Tong Heer Fasteners Co. Sdn. Bhd.: 1,8 %
 Tigges Stainless Steel Fasteners (M) Sdn. Bhd.: 0 %.
- (77) Per quanto riguarda le Filippine, dove non sono in vigore misure antidumping, al produttore che ha collaborato si applica la seguente aliquota di dazio:
 Lu Chu Shin Yee Works Co. Ltd/Philshin Works Corporation: 3,5 %.
- (78) Per evitare di ricompensare l'omessa collaborazione, si è ritenuto opportuno fissare l'aliquota del dazio per le società che non hanno collaborato al livello dell'aliquota più elevata fissata per i produttori esportatori che hanno collaborato, ossia all'1,8 % per la Malesia e al 3,5 % per le Filippine.
- (79) Le aliquote dei dazi compensativi per ciascuna società, specificate nel presente regolamento, sono stati fissate sulla base delle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per dette società. Tali aliquote di dazio (diverse dal dazio per

paese applicabile a «tutte le altre società») si applicano esclusivamente alle importazioni di SSF originari del paese interessato e prodotti dalle società e quindi dalle specifiche persone giuridiche citate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società, il cui nome e indirizzo non compaiano espressamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e saranno soggette all'aliquota di dazio applicabile a «tutte le altre società».

- (80) Qualsiasi richiesta di applicazione delle suddette aliquote del dazio compensativo specifiche per società (ad esempio in seguito al cambiamento di nome della persona giuridica o alla creazione di nuove società di produzione o vendita) deve essere rivolta senza indugio alla Commissione⁽¹⁾, corredata di tutte le informazioni utili, in particolare di quelle relative alle eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite interne e alle vendite per l'esportazione collegate a tale cambiamento di nome o a tale cambiamento delle società di produzione e di vendita. Previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione, se necessario, modificherà opportunamente il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote di dazio individuali.
- (81) Le importazioni originarie della Malesia sono già soggette a dazi antidumping dei quali si è tenuto conto per la determinazione del dazio compensativo istituito nel presente procedimento. In effetti, come precedentemente spiegato, la componente del dazio compensativo relativa alla sovvenzione all'esportazione è stata ridotta e conformata all'importo del dazio antidumping esistente. In considerazione di ciò, si ritiene opportuno adeguare il periodo di applicazione dei dazi compensativi relativi alle importazioni di SSF originarie della Malesia e delle Filippine, in modo che questi scadano contemporaneamente ai dazi antidumping imposti sulle importazioni di SSF originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India, della Repubblica di Corea, della Malesia, di Taiwan e della Thailandia, cioè il 17 febbraio 2003, fatte salve le disposizioni applicabili in materia di riesame.

3. Riscossione dei dazi provvisori

- (82) In considerazione dell'entità dei margini di sovvenzione rilevati e del livello di pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio compensativo provvisorio, istituito dal regolamento (CE) n. 618/2000 della Commissione sulle importazioni di SSF originarie della Malesia e delle Filippine, siano definitivamente riscossi in ragione dell'aliquota del dazio istituito in via definitiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti, di cui ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61, 7318 15 70 e 7318 16 30, originari della Malesia e delle Filippine.

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

Società malesi	Aliquota del dazio	Codice addizionale Taric
Tong Heer Fasteners Co. Sdn. Bhd. (denominato Tong Heer Fasteners nel regolamento (CE) n. 618/2000 della Commissione), No. 2515, Tingkat Perusahaan 4A, Perai Free Trade Zone, 13600 Perai Pulau Penang, Malesia	1,8 %	A104
Tigges Stainless Steel Fasteners (M) Sdn. Bhd. (denominato Tigges Stainless Steel Fasteners nel regolamento (CE) n. 618/2000 della Commissione), Plot 23 & 24, Kinta Free Trade Zone, Jalan Kuala Kangsar, 31200 Chemor, GPO Box 24, 30700 Ipoh Perak Darul Ridzuan, Malesia	0 %	A105
Tutte le altre società	1,8 %	A999

(1) Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione E, DM 24-8/38 Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles.

Società filippine	Aliquota del dazio	Codice addizionale Taric
Lu Chu Shin Yee Works Co. Ltd. (denominato Lu Chu Shin Yee Works, Ltd nel regolamento (CE) n. 618/2000 della Commissione), Cavite Export Zone, Rosario, Philippines/Pilshin Works Corporation (denominato Pilshin Works Corporation nel regolamento (CE) n. 618/2000 della Commissione), Amaya 1, Tanza, Cavite, Philippines	3,5 %	A106
Tutte le altre società	3,5 %	A999

3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazi compensativi provvisori ai sensi del regolamento (CE) n. 618/2000 della Commissione sulle importazioni del prodotto descritto al precedente articolo 1, paragrafo 1, originarie della Malesia e delle Filippine, sono riscossi in ragione dell'aliquota del dazio istituito in via definitiva. La parte degli importi depositati che supera l'aliquota definitiva dei dazi compensativi è svincolata.

Articolo 3

Il dazio compensativo scade il 17 febbraio 2003.

Articolo 4

È chiuso il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti, originarie di Singapore e della Thailandia.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VÉDRINE

REGOLAMENTO (CE) N. 1524/2000 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2000

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 9 e 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure oggetto di riesame concernenti la Repubblica popolare cinese

- (1) Nell'ottobre 1991 la Commissione ha annunciato l'apertura ⁽²⁾ di un'inchiesta antidumping (in appresso denominata «l'inchiesta iniziale») relativa alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese (in appresso denominata «Cina»).
- (2) Nel settembre 1993 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 30,6 % sulle importazioni di biciclette originarie della Cina [regolamento (CEE) n. 2474/93 ⁽³⁾].
- (3) Nell'aprile 1996 la Commissione ha avviato un'inchiesta concernente l'elusione del dazio [regolamento (CE) n. 703/96 ⁽⁴⁾], a seguito della quale nel gennaio 1997 il dazio è stato esteso alle importazioni di talune parti di bicicletta originarie della Cina [regolamento (CE) n. 71/97 ⁽⁵⁾].

2. Misure in vigore concernenti altri paesi

- (4) Nel marzo 1998 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia [regolamento (CE) n. 648/96 ⁽⁶⁾].
- (5) Nel febbraio 1999 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie di Taiwan [regolamento (CE) n. 397/1999 ⁽⁷⁾].

3. Domanda di riesame

- (6) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di biciclette originarie della Cina ⁽⁸⁾, la

Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle suddette misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «regolamento di base»).

- (7) La domanda è stata presentata nel giugno 1998 dall'Associazione europea dei fabbricanti di biciclette (EBMA), per conto dei produttori comunitari di biciclette la cui produzione complessiva costituisce una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale (in appresso denominati «produttori comunitari denunziati»).
- (8) La EBMA ha dichiarato che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio subiti dall'industria comunitaria. Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti, la Commissione ha avviato un'inchiesta ⁽⁹⁾, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

4. Inchiesta

- (9) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame i produttori comunitari denunziati, i produttori esportatori, gli importatori e i consumatori, nonché i rappresentanti del paese esportatore e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (10) La Commissione ha inviato questionari alle parti notoriamente interessate e ha ricevuto una risposta da 10 produttori comunitari denunziati che avevano partecipato all'inchiesta iniziale (in appresso denominati «il campione») e da 14 produttori esportatori cinesi. Fra questi ultimi, avevano esportato biciclette nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta le 11 società qui di seguito elencate:
- Catic Bicycle Co., Ltd
 - Giant (Cina)
 - Huiyang Kenton Bicycle Group Ltd
 - Liyang Machinery (SZ)
 - Merida Bicycles (Cina)
 - Ming Cycle
 - Phoenix Co.
 - Shenzhen Overlord
 - Shenzhen Bao An Bike
 - Shun Lu Bicycle Co.
 - Universal Cycle Corporation (Cina).

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

⁽²⁾ GU C 266 del 12.10.1991, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 98 del 19.4.1996, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 91 del 12.4.1996, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 49 del 25.2.1999, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 4.

⁽⁹⁾ GU C 281 del 10.9.1998, pag. 8.

(11) Sono state svolte inchieste presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori del paese analogo (Messico):

- Biciclo SA de CV, San Luis Potosi
- Bicileyca SA de CV, Apizaco
- Mercurio SA de CV, San Luis Potosi

b) Produttori comunitari denunziati (il campione):

- Batavus BV, Heerenveen, Paesi Bassi
- BH SA, Vitoria, Spagna
- Cycleurope international SA, Romilly/Seine, Francia
- Dawes Cycles Ltd, Birmingham, Regno Unito
- Derby Cycles Werke GmbH, Cloppenburg, Germania
- Hercules Fahrrad GmbH & Co. KG, Nürnberg, Germania
- Koninklijke Gazelle BV, Dieren, Paesi Bassi
- Kynast AG, Quakenbrück, Germania
- Micmo Gitane SA, Machecoul, Francia
- Raleigh Industries Ltd, Nottingham, Regno Unito.

(12) L'inchiesta relativa al rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio ha coperto il periodo compreso tra il 1° settembre 1997 e il 31 agosto 1998 (in appresso denominato «periodo dell'inchiesta»). Per determinare il rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio, è stato esaminato l'andamento nel periodo compreso tra il 1995 e il 31 agosto 1998 (in appresso denominato «periodo considerato»).

(13) Tenuto conto della complessità dell'inchiesta, non è stato possibile completare il riesame entro il normale termine di un anno previsto dall'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base.

(14) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, e dell'interesse della Comunità.

(15) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali sui quali si basano le conclusioni del presente riesame ed è stato loro concesso un termine entro il quale presentare osservazioni in merito. Le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione e, se del caso, le risultanze sono state opportunamente modificate.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(16) Il prodotto in esame è lo stesso coperto dall'inchiesta iniziale, cioè biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore, classificati ai codici NC 8712 00 10, 8712 00 30 e 8712 00 80.

(17) Nell'inchiesta iniziale, le biciclette sono state classificate nelle seguenti categorie:

- A) biciclette fuoristrada, chiamate anche mountain bike (MTB)
- B) biciclette da trekking, da città e da turismo
- C) biciclette per ragazzi e per bambini
- D) altre biciclette sportive e da corsa.

(18) La presente inchiesta si è basata sulle stesse categorie. Tuttavia, va notato che non vi sono divisioni chiare tra le varie categorie, che in parte si sovrappongono. In numerosi casi un tipo di bicicletta può essere classificato in più categorie.

(19) L'inchiesta ha accertato che tutte le biciclette sono vendute attraverso canali di distribuzione analoghi sul mercato comunitario. Dato che le applicazioni di base e gli impieghi sono identici, i modelli classificati in diverse categorie sono frequentemente intercambiabili e quindi concorrenziali. Alla luce di tali elementi, è stato concluso che l'intera gamma di modelli può essere considerata come un unico prodotto.

(20) Inoltre, l'inchiesta ha accertato che le biciclette prodotte e vendute dall'industria comunitaria sul mercato comunitario, quelle prodotte e vendute dai produttori messicani sul mercato messicano e quelle importate sul mercato comunitario originarie della Cina sono simili e quindi costituiscono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

1. Osservazioni preliminari

(21) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, questo tipo di riesame relativo al dumping intende determinare se durante il periodo dell'inchiesta si sono verificate pratiche di dumping e se la scadenza delle misure in vigore implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping (cfr. articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base). Le risultanze relative al dumping vanno considerate alla luce del fatto che le importazioni comunitarie del prodotto in esame sono calate da 2,5 milioni di unità nel 1991 a meno di 14 000 unità nel periodo dell'inchiesta. Inoltre, i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato alla presente inchiesta rappresentavano soltanto il 30 % di queste importazioni durante il periodo dell'inchiesta.

2. Rischio del persistere del dumping

a) Paese analogo

(22) Le misure vigenti fissano un'unica aliquota di dazio su tutte le importazioni di biciclette originarie della Cina. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, la Commissione ha applicato gli stessi metodi impiegati nell'inchiesta iniziale. Pertanto il valore normale è stato determinato in base alle informazioni ottenute in un paese terzo ad economia di mercato (in appresso denominato «paese analogo»).

- (23) Nell'inchiesta iniziale è stato scelto come paese analogo Taiwan. Tuttavia, tale scelta non è stata considerata appropriata nella presente inchiesta tenuto conto che è in corso un analogo procedimento antidumping relativo alle esportazioni di biciclette originarie di Taiwan e che il paese non è stato proposto da nessuna parte interessata.
- (24) I produttori comunitari denunziati hanno invece proposto il Messico come paese analogo. Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a presentare le loro osservazioni sull'opportunità di questa scelta. Alcuni produttori esportatori cinesi hanno affermato che i produttori comunitari denunziati non sono riusciti a dimostrare che la scelta del Messico sia più opportuna rispetto alla scelta di un altro eventuale paese analogo, ma non hanno fornito elementi di prova sufficienti a sostegno di un'alternativa.
- (25) Alcuni produttori esportatori cinesi hanno proposto l'India come paese analogo. La scelta è stata però giudicata inappropriata per due ragioni principali:
- le biciclette vendute in India (modelli «semplici» forniti ai dettaglianti in scatole di montaggio) non sono paragonabili a quelle esportate dai produttori cinesi nella Comunità; e
 - il mercato indiano è caratterizzato da un alto grado di protezione (aliquote di dazio elevate, sistema di licenze di importazione, sovvenzioni ai produttori).
- (26) Alla luce di quanto sopra, la scelta del Messico come paese analogo è stata basata sui seguenti fatti e considerazioni:
- le biciclette prodotte in Messico hanno le stesse caratteristiche tecniche di quelle prodotte in Cina ed esportate nella Comunità,
 - il Messico può essere considerato un mercato aperto e rappresentativo. Le importazioni di biciclette rappresentano il 13 % delle vendite annuali. Il contesto giuridico e commerciale è favorevole al libero scambio e alla concorrenza. L'aliquota di dazio doganale (20 %) è paragonabile a quella stabilita dall'Unione europea (15,4 %). Non sono previsti sistemi basati sulla concessione di licenze o restrizioni quantitative. I produttori messicani possono rifornirsi di componenti e materiali sia sul mercato interno (dove esistono numerosi fornitori di tubi, elementi in lamiera, plastica, cerchioni, selle, ecc.), sia all'estero (per parti quali cerchioni, mozzi, freni e deragliatori). Il fatto che nel 1997 il Messico abbia istituito un dazio antidumping sulle biciclette cinesi non è ritenuto rilevante in questo contesto,
 - il volume di vendite interne dei produttori messicani è paragonabile al volume delle esportazioni cinesi,
- all'inchiesta hanno collaborato tre importanti produttori di biciclette (Mercurio SA de CV, Biciclo SA de CV e Bicileyca SA de CV) che nel 1998 rappresentavano il 50 % delle vendite sul mercato interno, dove operavano almeno altri sei grandi produttori concorrenti. Queste società sono competitive, dispongono di impianti di produzione moderni che utilizzano, per esempio, sistemi automatizzati o semiautomatizzati per il taglio dei tubi di acciaio, saldatura al gas inerte di tungsteno per telai e forcelle, verniciatura a polvere e a base di derivati dal petrolio e catene di montaggio semoventi. Alla luce di quanto sopra e conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il Messico è stato considerato un paese analogo adeguato ai fini della determinazione del valore normale del prodotto in esame.
- (27) Alcuni produttori esportatori ritengono che determinare il valore normale in un paese analogo non può più essere considerato un metodo adeguato e potrebbe falsare ogni previsione di dumping per il futuro. Essi sostengono di operare ormai in condizioni di economia di mercato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, e affermano che ciò costituisce un cambiamento di circostanze che giustifica l'applicazione di metodi diversi da quelli utilizzati nell'inchiesta iniziale (cfr. articolo 11, paragrafo 9).
- Va sottolineato che i produttori possono far valere l'esistenza di condizioni di economia di mercato [cfr. articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c)], se sono in grado di fornire elementi di prova sufficienti delle mutate circostanze. Tali mutate circostanze dovrebbero però essere esaminate nel contesto di un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3. Tuttavia, prima dell'apertura del presente riesame in previsione della scadenza, nessun produttore esportatore cinese aveva fornito elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura da parte della Commissione di un riesame parallelo ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3.
- (28) Pertanto, conformemente all'articolo 11, paragrafo 9, il presente riesame ha dovuto esaminare gli aspetti relativi al dumping impiegando lo stesso metodo utilizzato nell'inchiesta iniziale, cioè, tra l'altro, determinando il valore normale in un paese analogo.
- b) Valore normale
- (29) Innanzitutto, è stato accertato — complessivamente e modello per modello — che le vendite sul mercato interno dei produttori messicani equivalevano ad almeno il 5 % delle importazioni originarie della Cina in termini di volume, cioè erano rappresentative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.

(30) È stato inoltre stabilito che tutte le vendite sul mercato interno dei produttori messicani che hanno collaborato destinate a clienti indipendenti possono essere considerate come eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali (la media ponderata del prezzo di vendita delle vendite complessive durante il periodo dell'inchiesta era superiore alla media ponderata del costo di produzione unitario e il volume delle singole operazioni di vendita realizzate al di sotto del costo di produzione unitario rappresentava meno del 20 % delle vendite utilizzate per determinare il valore normale).

(31) Il valore normale è stato determinato, quindi, in base ai prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti sul mercato interno ai produttori messicani che hanno collaborato durante il periodo dell'inchiesta.

c) Prezzi all'esportazione

i) Produttori esportatori che hanno collaborato

(32) Dieci produttori esportatori cinesi hanno fornito dati esaurienti sui prezzi all'esportazione. In base a cifre Eurostat, comunque, i dati ricevuti rappresentavano soltanto il 30 % delle esportazioni cinesi di biciclette nella Comunità nel periodo dell'inchiesta (cioè, circa 4 200 unità).

(33) Per queste società i prezzi all'esportazione sono stati determinati sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

ii) Produttori che non hanno collaborato

(34) Per il rimanente 70 % di importazioni originarie della Cina, per il quale non c'è stata collaborazione, sono state elaborate conclusioni in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Un prezzo all'esportazione medio per tutte le transazioni è stato quindi determinato in base ai dati Eurostat, da cui sono state detratte le cifre relative alle esportazioni dei produttori che hanno collaborato. Di norma, i dati Eurostat non vengono considerati una fonte d'informazione adeguata, se la collaborazione copre soltanto il 30 % delle importazioni del prodotto in esame. In questo caso sono stati invece utilizzati perché, tenuto conto del volume ridotto di importazioni durante il periodo dell'inchiesta, lo scopo principale dell'analisi è non tanto evitare che gli esportatori siano ricompensati per la loro mancata collaborazione, quanto valutare il rischio di reiterazione del dumping su quantitativi considerevoli. Inoltre, dato che un riesame in previsione della scadenza può comportare soltanto il mantenimento o l'abrogazione delle misure in vigore, ma non una loro modifica, non è necessario in questo caso calcolare con assoluta precisione il margine di dumping.

d) Confronto

(35) Va notato che in alcuni casi sono state riscontrate differenze tra le biciclette importate originarie della Cina e quelle prodotte e vendute in Messico, di solito perché i modelli cinesi sono più sofisticati. In un'inchiesta avviata conformemente all'articolo 5 del regolamento di base, ciò avrebbe richiesto una maggiorazione del valore normale (in questo caso, basato sui prezzi di vendita interni messicani) per tenere conto della differenza, e ciò avrebbe aumentato il livello del dumping calcolato. Tuttavia, in questo caso l'adeguamento non è stato ritenuto necessario in considerazione della scarsa incidenza complessiva sul livello del dumping e tenuto conto che le misure non possono essere modificate dopo un riesame in previsione della scadenza.

(36) Ai fini di un equo confronto, e conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, sono stati concessi adeguamenti per tener conto delle differenze inerenti ai costi di trasporto, di assicurazione, di credito, di movimentazione e ai costi accessori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.

e) Margine di dumping

(37) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale FOB franco frontiera messicana è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi all'esportazione (dei produttori che hanno collaborato e di quelli che non hanno collaborato) FOB franco frontiera cinese, allo stesso stadio commerciale.

(38) Il suddetto confronto ha rivelato l'esistenza di margini notevoli di dumping, pari all'importo di cui il valore normale superava il prezzo all'esportazione. Tale margine era superiore a quello calcolato nell'inchiesta iniziale.

(39) Dall'inchiesta non è emerso alcun elemento che faccia pensare che le pratiche di dumping possano cessare in caso di abrogazione delle misure in vigore. Esiste, quindi, un rischio di persistenza del dumping.

(40) Alcuni produttori esportatori cinesi hanno sostenuto che è impossibile trarre conclusioni valide su pratiche di dumping in corso o future sulla base di un volume così ridotto di importazioni. Anche se bisogna ammettere che l'esistenza di pratiche di dumping non giustifica di per sé il mantenimento delle misure in vigore, questo è indubbiamente uno dei fattori che incide sulla decisione di mantenerle o abrogarle.

3. Rischio di reiterazione del dumping

(41) Nella valutazione del rischio di reiterazione del dumping sono stati considerati pertinenti i seguenti elementi: l'esistenza di pratiche di dumping, l'elusione, l'andamento della produzione e dell'utilizzazione degli impianti in Cina e l'andamento del volume delle esportazioni di biciclette cinesi sul mercato internazionale, a prezzi oggetto di dumping.

- a) Esistenza di pratiche di dumping e elusione
- (42) Il margine di dumping calcolato nell'inchiesta iniziale era elevato (30,6 %) e l'inchiesta in corso ha dimostrato che tale margine non è stato eliminato, ma è addirittura aumentato.
- (43) Inoltre, si sono verificati numerosi tentativi di eludere le misure antidumping istituite. A partire dal 1993 un gran numero di aziende di assemblaggio di biciclette ha iniziato ad operare nella Comunità e le importazioni di parti di bicicletta sono salite vertiginosamente. Questa tendenza — una reazione alle misure inizialmente istituite — è stata evidenziata nelle conclusioni dell'inchiesta antielusione condotta nel 1996.
- (44) Quell'inchiesta ha dimostrato anche che, subito dopo l'istituzione delle misure antidumping nel 1993, i produttori esportatori cinesi hanno cercato insieme ad importatori della Comunità di eludere il dazio esportando biciclette smontate. Le parti destinate alla stessa impresa sono state ripartite in diversi contenitori, inviate in date diverse e talvolta scaricate in porti diversi della Comunità.
- (45) Un'altra forma di elusione è stata la spedizione nella Comunità di biciclette cinesi corredate di certificati di origine, successivamente ritirati, attestanti un'origine vietnamita (523 000 biciclette dal 1992 al 1995).
- (46) Inoltre, l'inchiesta che ha portato all'estensione delle misure ha dimostrato, per quanto riguarda le parti essenziali di bicicletta in questione, l'esistenza di pratiche di dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati.
- (47) Alcune società hanno contestato il fatto che l'elusione alle misure iniziali attraverso operazioni di assemblaggio nella Comunità costituisca un elemento da prendere in considerazione nella valutazione del rischio di reiterazione del dumping. Questa tesi non può essere, però, accettata. L'inchiesta antielusione avviata nel 1996 ha accertato che l'elusione delle misure è stata accompagnata da pratiche di dumping e che l'effetto riparatore delle misure è stato indebolito.
- (48) Inoltre, le conclusioni dell'inchiesta antielusione e l'attuale basso livello delle importazioni originarie della Cina dimostrano che i produttori esportatori cinesi non hanno fatto molti tentativi per competere sul mercato comunitario senza ricorrere a prezzi di dumping.
- b) Andamento della produzione e dell'utilizzazione degli impianti in Cina
- i) *Industria in generale*
- (49) In base alle informazioni disponibili (denuncia), la capacità di produzione in Cina è molto elevata (stimata a circa 70 milioni di unità). Negli ultimi anni, sono stati realizzati, soprattutto da società di Taiwan, notevoli investimenti in joint venture, e ai produttori orientati verso l'esportazione sono state concesse esenzioni fiscali e dai dazi considerevoli.
- (50) Dal 1995 fino al periodo dell'inchiesta, la produzione complessiva di biciclette è diminuita, il consumo interno è variato tra i 25 e i 30 milioni di unità e le esportazioni hanno registrato un andamento fluttuante compreso tra gli 8 milioni e i 16 milioni di biciclette. Il tasso di utilizzazione degli impianti è stato quindi piuttosto basso, appena superiore al 50 %.
- (51) A causa dell'enorme capacità eccedentaria, l'attività dei produttori esportatori cinesi ha subito un forte rallentamento a livello sia di processo di produzione, sia di gamma di prodotti. Essi potrebbero, pertanto, aumentare in breve tempo la produzione e destinarla ad un qualsiasi mercato d'esportazione, incluso quello comunitario, in caso di abrogazione delle misure.
- (52) La situazione è aggravata dal fatto che, nonostante le misure istituite nel 1997, le importazioni di parti essenziali di bicicletta sono aumentate, perché gli assemblatori possono ottenere esenzioni dai dazi se riescono a dimostrare che il valore dei pezzi originari o provenienti dalla Cina è inferiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato, o che il valore aggiunto ai pezzi importati originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al 25 % del costo di produzione [cfr. articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base].
- L'aumento delle importazioni di parti di bicicletta è indicato nella tabella seguente:

Importazioni comunitarie di parti essenziali di bicicletta originarie della Cina (in unità)	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	PI
Telai	122 579	359 396	1 049 657	1 169 226	1 456 691	1 893 237	1 926 896	2 445 528	2 272 651
<i>Indice</i>	100	293	856	954	1 188	1 545	1 572	1 995	1 854
Forcelle	37 321	644 926	1 352 814	1 672 070	3 283 292	3 507 635	3 600 818	3 494 433	3 529 895
<i>Indice</i>	100	1 728	3 625	4 480	8 797	9 399	9 648	9 363	9 458

Fonte: Eurostat.

(53) Queste parti vengono prodotte da società che possono fabbricare anche biciclette complete. Se le misure fossero abrogate, è probabile che le importazioni di biciclette complete originarie della Cina riprenderebbero molto rapidamente, sostituendo le attuali importazioni di parti di bicicletta.

ii) *Produttori che hanno collaborato*

(54) Mentre le cifre relative alla produzione comprese tra il 1995 e la fine del periodo dell'inchiesta risultano piuttosto stabili, le previsioni delle società cinesi che hanno collaborato per il 1999 riflettono l'intenzione di aumentare la produzione del 16 %, per raggiungere i 10,6 milioni di unità.

(55) Inoltre, i dati relativi all'utilizzazione degli impianti indicano una notevole capacità eccedentaria tra il 1995 e la fine del periodo dell'inchiesta. Infine, malgrado l'aumento di produzione previsto per il 1999, rimarrebbero ancora capacità sufficienti per la produzione di altri 5,8 milioni di unità.

(56) Alcune società hanno affermato che le conclusioni della Commissione sulla capacità di produzione e sulla sua utilizzazione in Cina non sono suffragate da elementi di prova sufficienti. A tale proposito, fanno riferimento alle conclusioni della commissione statunitense per il commercio internazionale. Tale impostazione non è risultata accettabile. Innanzitutto, queste conclusioni si riferiscono ad un periodo diverso dal PI. Va notato anche che le conclusioni della Commissione e del Consiglio si basano sui dati presentati dagli stessi produttori esportatori cinesi che hanno collaborato. Inoltre, i dati sul settore della bicicletta in Cina forniti nella denuncia

confermano l'esistenza di una vasta capacità produttiva implicita nel basso livello di utilizzazione, pari a circa il 50 % calcolato per le società che hanno collaborato. In tale contesto, non è risultata convincente la tesi sostenuta dalle società che hanno collaborato secondo cui andrebbe operata una distinzione tra la capacità di produzione per l'esportazione e quella per le vendite sul mercato interno cinese. Al riguardo non sono stati forniti elementi di prova. Infine, va tenuto presente che se le conclusioni della Commissione sono giudicate poco circostanziate, ciò è dovuto interamente alla notevole riluttanza con cui i produttori esportatori cinesi hanno collaborato.

c) *Andamento delle esportazioni cinesi nei paesi terzi*

i) *Aumento generale*

(57) I dati Comext, sui quali bisogna basarsi a causa della scarsa collaborazione dei produttori esportatori cinesi, indicano che le esportazioni cinesi su scala internazionale sono salite da 12,8 milioni di unità nel 1995 a 14,6 milioni di unità nel 1997 (+ 14 %). Nella prima metà del 1998, le esportazioni hanno raggiunto gli 8 milioni di unità — un aumento del 22 % rispetto allo stesso periodo del 1997.

(58) Tale andamento è illustrato dalla situazione negli Stati Uniti, dove le biciclette originarie della Cina non sono state oggetto di misure antidumping. Le importazioni sono aumentate da 4 milioni di unità nel 1995 a 8,4 milioni di unità nel 1998. I particolari figurano nella tabella seguente.

Esportazioni della Cina verso	1995		1996		1997		1998		PI	
	Quantità	Prezzo unitario medio (USD)	Quantità	Prezzo unitario medio (USD)	Quantità	Prezzo unitario medio (USD)	Quantità	Prezzo unitario medio (USD)	Quantità	Prezzo unitario medio (USD)
MERCATO INTERNAZIONALE	12 822 722	42	12 239 224	38	14 617 906	35	—	—	—	—
USA	4 074 554	52	3 902 483	39	5 734 027	38	8 400 000	—	7 511 342	—

Fonte: Comext.

(59) È stato inoltre osservato un notevole calo dei prezzi. Tra il 1995 e il 1997 i prezzi all'esportazione cinesi sul mercato internazionale sono scesi in media del 17 % per unità e, per quanto riguarda le esportazioni verso gli Stati Uniti, del 27 %.

ii) *Eventuale deviazione delle esportazioni cinesi a seguito dell'introduzione di misure antidumping e di restrizioni quantitative nei paesi terzi*

(60) In base alle informazioni disponibili, diversi paesi hanno adottato recentemente misure di difesa commerciale sulle biciclette cinesi a causa del pregiudizio subito dalla loro industria. Nel 1997 il Canada e il Messico hanno istituito dazi antidumping, mentre la Corea del Sud e il Vietnam hanno deciso di imporre restrizioni d'urgenza alle importazioni. I produttori esportatori cinesi sono perciò impegnati a trovare mercati alternativi per le loro

esportazioni. Se la Comunità abrogasse le misure antidumping in vigore, il suo mercato risulterebbe molto allettante per questi produttori.

iii) *Esportazioni cinesi verso altri paesi terzi*

(61) È importante notare che, dopo che il Consiglio ha istituito dazi antidumping nel 1993, i produttori esportatori cinesi sono penetrati agevolmente in altri mercati, come l'Australia e la Corea del Sud.

d) *Pratiche di dumping dei produttori esportatori che hanno collaborato nei paesi terzi*

(62) Generalmente, le esportazioni dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato nei paesi terzi (USA,

Australia e Giappone, in particolare) sono molto rappresentative delle esportazioni complessive di biciclette cinesi, perché rappresentano il 70 % delle esportazioni complessive cinesi verso gli Stati Uniti nel 1996 e nel 1997 e rispettivamente il 20 % e il 50 % delle esportazioni complessive verso il Giappone e l'Australia nello stesso periodo.

- (63) Ai fini della presente inchiesta e in base alle risposte al questionario fornite dai produttori esportatori che hanno collaborato, l'esame ha riguardato le categorie esportate anche nella Comunità: la A e la C. Per ciascuna categoria è stata calcolata la media ponderata del prezzo all'esportazione per paese di destinazione e per tutti i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato.
- (64) Ai fini del calcolo del dumping, la media ponderata del valore normale per questi modelli e per ciascuna categoria è stata confrontata con i relativi prezzi all'esportazione.
- (65) Per quanto riguarda gli USA, il Canada, l'Australia, il Giappone e tutti gli altri grandi importatori, ciò ha rivelato pratiche evidenti di un dumping notevole (29 %-96 %) per entrambe le categorie. Non è assurdo ritenere che, se le misure della Comunità fossero abrogate, i produttori esportatori cinesi venderebbero gli stessi volumi a prezzi analoghi nella Comunità.

4. Conclusione

- (66) L'inchiesta ha dimostrato chiaramente che i volumi (sebbene ridotti) del prodotto in esame importati nella Comunità nel periodo dell'inchiesta e originari della Cina erano oggetto di pratiche di dumping. Il livello di dumping riscontrato era di gran lunga superiore a quello calcolato nell'inchiesta iniziale.
- (67) L'inchiesta ha accertato inoltre che il volume delle esportazioni di biciclette cinesi nella Comunità sarebbe molto probabilmente considerevole, se le misure in vigore fossero abrogate. Si è giunti a questa conclusione in considerazione della notevole capacità di riserva cinese e dei precedenti in materia di elusione del dumping. Tutto ciò spiega il forte interesse che i produttori esportatori cinesi continuano a nutrire per il mercato comunitario. Il rischio di un notevole aumento del volume delle importazioni è aggravato dalla possibile deviazione degli scambi verso la Comunità dovuta all'adozione di misure di difesa commerciale da parte della Corea del Sud, del Messico, del Canada e del Vietnam.
- (68) Si ritiene inoltre che molto probabilmente i volumi sensibilmente più elevati del prodotto in questione sarebbero esportati nella Comunità a prezzi di dumping. Tale ipotesi è suffragata dagli elevati margini di dumping calcolati per le esportazioni cinesi verso altri importanti mercati di paesi terzi. È improbabile che i produttori esportatori cinesi riprendano ad esportare volumi considerevoli verso la Comunità senza praticare gli stessi prezzi all'esportazione e oggetto di dumping.

- (69) Con ogni probabilità, quindi, se le misure fossero abrogate, la Cina riprenderebbe ad esportare nella Comunità volumi considerevoli praticando prezzi oggetto di dumping notevole.

D. INDUSTRIA COMUNITARIA

- (70) I produttori comunitari inclusi nella definizione di «industria comunitaria» nel quadro dell'inchiesta iniziale costituivano approssimativamente il 54 % della produzione comunitaria complessiva di biciclette.
- (71) Nel periodo dell'inchiesta i produttori comunitari denunziati rappresentavano il 58 % circa della produzione comunitaria complessiva. Essi costituiscono pertanto «l'industria comunitaria» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base e come tale vengono indicati in appresso.
- (72) Gli altri produttori comunitari (che rappresentano approssimativamente il 42 % della produzione comunitaria complessiva) sono denominati in appresso «produttori non denunziati».

E. ESAME DEL MERCATO COMUNITARIO

1. Note preliminari

- (73) La situazione dell'industria comunitaria è stata esaminata in base a due tipi di informazioni:
- i) gli indicatori globali di pregiudizio dell'industria comunitaria definiti nella sezione D (produzione, capacità di produzione, utilizzazione degli impianti, scorte, vendite, investimenti e occupazione), raccolti dalle associazioni nazionali dei produttori di biciclette nella Comunità.
I dati forniti dall'industria comunitaria sono stati verificati, per quanto possibile, sulla base delle altre informazioni disponibili (dati statistici, dati risalenti alle precedenti inchieste antidumping, ecc.);
 - ii) alcuni indicatori di pregiudizio in rapporto con la situazione dell'industria (redditività, prezzi e loro andamento e sottoquotazione dei prezzi) raccolti e verificati a livello di campione. Queste società hanno risposto al questionario della Commissione e hanno offerto piena collaborazione durante l'inchiesta di riesame. Esse rappresentano approssimativamente il 40 % del volume di produzione dell'industria comunitaria.

2. Consumo comunitario

- (74) Il consumo comunitario è stato calcolato sommando il volume complessivo di vendite sul mercato comunitario di tutti i produttori comunitari (industria comunitaria e produttori non denunziati) e le importazioni complessive (cifre Eurostat).

- (75) Nel periodo considerato il consumo è sceso dell'11 %, passando da 17 401 000 unità nel 1995 a 15 452 000 unità nel periodo dell'inchiesta. Nello stesso periodo, il valore del consumo si è attestato intorno ai 2,3 milioni di EUR, dimostrando che il prezzo medio di vendita sul mercato comunitario è aumentato.
- (76) L'andamento negativo del consumo (espresso in unità) può essere spiegato in parte dal calo progressivo di vendite registrato per due importanti prodotti del settore della bicicletta a partire dagli inizi degli anni '90: le vendite di biciclette BMX [«bici da cross» per ragazzi — categoria C] sono diminuite notevolmente a partire dal 1991 e le biciclette della categoria A (MTB, mountain bike) sono diventate molto meno popolari dopo il 1992. Il calo di vendite di questi due tipi di bicicletta non è stato compensato dalle vendite di altri tipi o categorie.
- (77) Alcuni produttori esportatori sostengono che le biciclette BMX e MTB sono i principali prodotti cinesi d'esportazione. Di conseguenza, non può esserci reiterazione del pregiudizio se, come affermato dalla stessa Commissione, non c'è più una domanda significativa di questo tipo di prodotto nella Comunità.
- (78) Anche se diminuita nel periodo considerato, la domanda di BMX e MTB sul mercato comunitario è ancora notevole. In base alle informazioni disponibili, durante il periodo dell'inchiesta sono stati comunque venduti sul mercato comunitario diversi milioni di MTB. Inoltre, i produttori comunitari e i produttori esportatori hanno lanciato diversi nuovi modelli e la mountain bike rimane uno dei principali tipi di bicicletta per ragazzi.
- (79) La tesi avanzata dai produttori esportatori cinesi risulta pertanto infondata.

3. Importazioni di biciclette oggetto di dumping originarie della Cina

a) Volume e prezzo delle importazioni di biciclette originarie della Cina

- (80) Il numero di biciclette originarie e importate dalla Cina è sceso tra il 1995 (quando ne sono state importate complessivamente 65 408) e il periodo dell'inchiesta. Dopo un aumento pari al 29 % registrato nel 1996, c'è stato un calo a partire dal 1997 e durante il periodo dell'inchiesta sono state importate soltanto 13 651 biciclette.
- (81) Una parte interessata sostiene che, da quando, conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, per le inchieste di riesame occorre utilizzare lo stesso metodo impiegato nelle altre inchieste, l'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base si applica anche al riesame in previsione della scadenza. È stato affermato

che la presente inchiesta di riesame non avrebbe mai dovuto avere inizio, dato che le importazioni originarie della Cina sono state inferiori all'1 % del consumo totale sia in termini di volume che di valore durante il periodo dell'inchiesta, cioè inferiori alla soglia de minimis.

- (82) L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base recita che:

«Le misure antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite (...), salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. (...)».

Ne consegue che l'obiettivo di un riesame in previsione della scadenza, indipendentemente dal livello delle importazioni provenienti da un determinato paese, è valutare se la scadenza delle misure antidumping comporta il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Non si tratta quindi dell'accertamento del pregiudizio notevole di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.

- (83) Di conseguenza, l'ipotesi secondo cui l'inchiesta in corso non doveva essere aperta non può essere accettata.
- (84) Dalle cifre riportate nel paragrafo 80 risulta che i dazi antidumping istituiti nel 1993 sulle biciclette cinesi hanno avuto un effetto immediato e radicale sul volume delle importazioni, che aveva raggiunto i 2,5 milioni di biciclette nel 1991. Tuttavia, tali cifre non riflettono due ulteriori aspetti, che modificano alquanto il quadro della situazione proposto.
- (85) Dopo l'istituzione dei dazi antidumping definitivi nel 1993, i produttori esportatori cinesi hanno esportato biciclette nella Comunità utilizzando false dichiarazioni d'origine (cfr. paragrafi 44 e 45). È stata provata anche l'elusione dei dazi in vigore. Fino all'inizio del 1997 ⁽¹⁾, il volume delle importazioni di biciclette originarie della Cina è stato perciò di gran lunga superiore a quello indicato nei dati disponibili.

- (86) Il prezzo medio delle biciclette originarie della Cina è aumentato notevolmente nel periodo considerato (+ 80 %), soprattutto tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta (+ 51 %). Tuttavia, tenuto conto del notevole calo delle importazioni (- 79 %) nel periodo considerato, non è possibile trarre conclusioni attendibili sui prezzi e sul loro andamento, soprattutto perché non si hanno informazioni su eventuali modifiche della composizione del prodotto.

b) Politica dei prezzi dei produttori esportatori

- (87) Nonostante le quantità molto limitate importate durante il periodo dell'inchiesta, la politica dei prezzi dei produttori esportatori è stata esaminata in base alle informazioni fornite. L'analisi ha tenuto conto dei prezzi all'esportazione effettivamente praticati dai produttori esportatori (cif frontiera comunitaria), con e senza dazio antidumping, nonché dei prezzi franco fabbrica praticati dall'industria comunitaria nei confronti degli acquirenti indipendenti allo stesso stadio commerciale.

⁽¹⁾ Pubblicazione del regolamento (CE) n. 71/97 che estende il dazio antidumping ad alcune parti di bicicletta originarie della Cina.

(88) L'analisi ha dimostrato che i prezzi all'esportazione erano notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria, anche non tenendo conto del dazio antidumping applicabile.

4. Situazione economica dell'industria comunitaria

a) Nota preliminare

(89) Nel valutare la situazione dell'industria comunitaria, occorre tener conto del fatto che, dopo l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della Cina, anche le importazioni da altri paesi terzi sono state oggetto di inchieste antidumping. Nel 1996 sono state istituite misure antidumping sulle biciclette originarie dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia e nel 1999 su quelle originarie di Taiwan.

b) Produzione

(90) Dal 1995 fino al periodo dell'inchiesta, la produzione dell'industria comunitaria è scesa del 25 %, cioè di più di 2 milioni di unità (da 8 842 500 a 6 400 000).

(91) Dall'inchiesta è emerso che tale calo è dipeso dal fatto che alcune compagnie sono fallite e importanti produttori comunitari hanno ridotto la produzione. Va ricordato inoltre che, per sopravvivere, alcuni produttori comunitari inclusi nella definizione di industria comunitaria nell'inchiesta originale hanno dovuto interrompere il ciclo completo di produzione (che comprendeva la fabbricazione dei telai) per dedicarsi a semplici operazioni di montaggio e montaggio parziale di parti importate (telai, forcelle, ruote complete, pedaliera, ruote libere, freni, ecc.).

c) Capacità di produzione e utilizzazione degli impianti

(92) Poiché nella Comunità la produzione di biciclette varia su base stagionale, la domanda di capacità di produzione è molto alta in alcuni mesi. Nella maggior parte degli Stati membri, la stagione inizia a marzo e termina a settembre. Le collezioni di biciclette per la stagione successiva sono presentate nel mese di settembre ai commercianti (rivenditori, agenti, dettaglianti, grande distribuzione, ecc.).

(93) Dal 1995 fino al periodo dell'inchiesta la capacità di produzione dell'industria comunitaria si è ridotta del 27 % (da 15 milioni a 11 milioni di unità) a causa di fattori che hanno comportato un calo di produzione e la ristrutturazione decisa da alcuni produttori comunitari (cfr. paragrafo 91).

(94) Nonostante la riduzione notevole degli impianti, il loro tasso di utilizzazione è aumentato soltanto del 2 % tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta. La percentuale effettiva di utilizzazione durante il periodo dell'inchiesta (58 %) dovrebbe essere considerata in rapporto al tasso di redditività economica di questo tipo di industria (70 %).

d) Vendite dell'industria comunitaria

(95) Durante il periodo considerato, le vendite sono scese del 24 %, cioè di 1,9 milioni di unità. Il calo è stato più marcato nelle categorie A (- 35 %) e C (- 13 %), proprio le categorie nell'ambito delle quali le vendite dei produttori esportatori cinesi erano più elevate durante l'inchiesta originale. Il calo può essere spiegato almeno in parte con le importazioni effettuate eludendo le misure antidumping istituite sulle biciclette cinesi e con le importazioni di parti esonerate dal dazio dopo l'introduzione delle misure antielusione.

(96) Il valore delle vendite è sceso dell'8 %. Tale calo è notevolmente inferiore a quello registrato in termini di volume, e ciò indica che i prezzi di vendita medi dell'industria comunitaria sono aumentati nel periodo considerato.

e) Quota di mercato

(97) A causa della diminuzione complessiva del volume delle vendite e del valore delle vendite, l'industria comunitaria ha perso il 15 % della sua quota di mercato (in termini di volume) tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, soprattutto nelle categorie A e C (cfr. paragrafo 95).

f) Prezzi di vendita medi e loro andamento

(98) La media ponderata dei prezzi delle biciclette vendute dall'industria comunitaria sul mercato comunitario è aumentata del 10 % durante il periodo considerato. L'inchiesta ha dimostrato che i principali produttori inclusi nella definizione di industria comunitaria hanno modificato le componenti del prodotto e si sono orientati verso i prodotti del segmento alto del mercato. Per questo motivo, essi hanno dovuto concentrare l'attività di vendita su rivenditori/dettaglianti i cui prezzi sono più stabili e più interessanti rispetto a quelli praticati da altri importanti canali di vendita, come la grande distribuzione.

(99) Dall'analisi per categoria è emerso che i prezzi delle categorie A e C (che rappresentavano la maggior parte delle importazioni di biciclette cinesi nell'inchiesta iniziale) sono aumentati complessivamente del 13 % durante il periodo considerato, anche se l'aumento non è stato identico per i due tipi di prodotto. Per esempio, i prezzi della categoria C sono aumentati fino al 20 % tra il 1995 e il 1997.

(100) Invece, nella categoria B, il segmento più forte dell'industria comunitaria, i prezzi di vendita sono rimasti molto stabili nel periodo considerato.

g) Redditività

(101) Pur migliorando leggermente (da - 2,3 % a - 0,6 %) nel periodo considerato, la redditività media dell'industria comunitaria è rimasta su livelli negativi. Nel 1995 e nel 1996 le perdite registrate dall'industria comunitaria si mantenevano su valori stabili (2,2 % nel 1996). Sono diminuite dell'19 % nel 1997 (- 0,3 % di vendite nette) per poi aumentare di nuovo durante il periodo dell'inchiesta (- 0,6 % di vendite nette).

(102) Dall'inchiesta è emerso che i risultati peggiori sono stati ottenuti tra il 1995 e il 1996, quando i produttori esportatori cinesi eludevano le misure antidumping (cfr. paragrafi 44 e 45). Per mettere fine a questa pratica, le misure sono state estese alle parti di bicicletta all'inizio del 1997. Nel 1997, grazie ad un aumento dei prezzi del 7 % rispetto al 1995, la redditività dell'industria comunitaria è migliorata leggermente ma è peggiorata, se pur di poco, nel periodo dell'inchiesta, nonostante un ulteriore aumento dei prezzi del 3 %.

(103) Tale andamento dimostra chiaramente che nel periodo considerato la situazione finanziaria dell'industria comunitaria non è migliorata sufficientemente. L'inchiesta ha accertato che la redditività è rimasta su livelli negativi nonostante che l'industria comunitaria abbia affrontato importanti ristrutturazioni, abbia ridotto alcuni costi fissi di produzione e aumentato i prezzi di vendita.

(104) La redditività ottenuta nel periodo considerato deve essere confrontata con il livello ritenuto minimo per l'industria in assenza di importazioni oggetto di dumping originarie della Cina, cioè l'8 %.

(105) Tale peggioramento può essere spiegato soprattutto con una riduzione del volume della produzione (che ha determinato un aumento del costo unitario di produzione) e con le ristrutturazioni decise nell'industria della bicicletta.

h) Investimenti

(106) Gli investimenti dell'industria comunitaria per stabilimenti, impianti e macchinari sono stati piuttosto scarsi nel periodo considerato. Hanno rappresentato soltanto dall'1,7 % al 2,5 % del valore delle vendite comunitarie sul mercato della Comunità. Si è investito soprattutto in macchinari per migliorare l'efficienza produttiva (robot saldatori) e la qualità dei telai delle biciclette.

i) Occupazione

(107) Dal 1995 al periodo dell'inchiesta l'occupazione nell'industria comunitaria è diminuita costantemente. In tutto, 1 800 persone (il 12 % della forza lavoro nel 1995) sono rimaste senza lavoro nel periodo considerato.

j) Osservazioni generali ricevute sulla situazione economica dell'industria comunitaria

(108) Basandosi su comunicati stampa e stralci di risposte non riservate al questionario della Commissione, alcuni produttori esportatori hanno affermato che in certi casi la situazione economica dei produttori comunitari è migliorata rispetto al periodo considerato, soprattutto per quanto riguarda il volume delle vendite, il volume della produzione e la redditività. Ciò contraddice, a loro parere, la conclusione secondo cui dopo l'istituzione nel 1993 dei dazi antidumping sulle biciclette originarie della Cina l'industria comunitaria avrebbe mantenuto una posizione economica debole e vulnerabile.

(109) A tale proposito, va sottolineato che le informazioni fornite da questi produttori esportatori riguardavano soprattutto alcuni singoli produttori inclusi nella definizione di industria comunitaria la cui situazione non è rappresentativa dell'industria comunitaria nel suo complesso. Si ritiene che ciò lasci impregiudicate le conclusioni generali, che riflettono la situazione relativa al prodotto in esame per tutte le singole società incluse nella definizione di industria comunitaria.

(110) Per questo motivo, la tesi secondo cui la situazione economica dell'industria comunitaria sarebbe migliorata è ritenuta infondata.

5. Conclusione

(111) L'analisi della situazione economica dell'industria comunitaria ha accertato che l'andamento della maggior parte degli indicatori economici è rimasto negativo nel periodo considerato. La produzione è scesa del 25 %, la capacità di produzione del 27 %, il volume di vendite e il valore delle vendite sono diminuiti rispettivamente del 24 % e dell'8 %, il valore e il volume delle quote di mercato rispettivamente dell'8 % e del 15 %. Anche se rispetto al 1995 i prezzi sono saliti del 10 % nel periodo dell'inchiesta, l'industria comunitaria ha continuato a registrare perdite e l'occupazione si è ridotta del 12 %.

(112) Si è giunti pertanto alla conclusione che dopo l'istituzione nel 1993 dei dazi antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della Cina l'industria comunitaria ha mantenuto una posizione economica debole e vulnerabile.

F. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1. Osservazioni preliminari

(113) Oltre alla situazione economica dell'industria comunitaria, la Commissione ha valutato il rischio di reiterazione del pregiudizio, qualora fossero abrogate le misure antidumping applicabili alle importazioni originarie della Cina.

(114) Sono state esaminate la situazione del mercato comunitario alla luce dell'elusione praticata dai produttori esportatori cinesi, la situazione dell'industria della bicicletta in Cina e le probabili conseguenze per il mercato comunitario dell'abrogazione delle misure antidumping.

2. Situazione dell'industria della bicicletta in Cina e volume delle esportazioni per il futuro

(115) Come menzionato nel paragrafo 50, l'industria cinese della bicicletta sta utilizzando soltanto il 50 % circa della sua enorme capacità di produzione e le biciclette cinesi sono presenti sui principali mercati internazionali, soprattutto quelli americano e giapponese.

(116) L'inchiesta ha accertato che, dopo due anni di assenza dal mercato statunitense a causa dell'istituzione di dazi antidumping, i produttori esportatori cinesi hanno finanziato massicce campagne pubblicitarie quando i dazi sono stati abrogati e sono riusciti a tornare sul mercato quasi immediatamente. Notevoli quantitativi di biciclette cinesi sono stati venduti, soprattutto attraverso la grande distribuzione, che è uno dei principali canali di vendita negli USA (ed anche nella Comunità). Nel periodo dell'inchiesta approssimativamente 8 milioni di biciclette originarie della Cina sono state esportate negli Stati Uniti.

(117) Infine, va ricordato che alcuni paesi hanno adottato recentemente misure di difesa commerciale nei confronti delle importazioni di biciclette cinesi (cfr. paragrafo 60).

(118) Alcuni produttori esportatori sostengono che, tenuto conto del vasto mercato interno in Cina e delle esportazioni verso paesi terzi con mercati ampi e stabili (per esempio, Giappone e USA), non ci sia rischio di reiterazione del pregiudizio.

(119) Essi sostengono anche che l'industria cinese della bicicletta non dispone di una capacità di produzione eccedentaria così importante da permettere una rapida o maggiore penetrazione sul mercato comunitario e da minacciare l'industria comunitaria. Ritengono che non siano stati forniti elementi di prova concreti a sostegno delle conclusioni sulla capacità di produzione e sull'utilizzazione degli impianti in Cina. La percentuale dell'utilizzazione degli impianti in Cina sarebbe notevolmente superiore (l'87 % circa).

(120) È vero, come indicato nel paragrafo 116, che i produttori esportatori cinesi sono presenti nei paesi terzi che dispongono di mercati ampi e stabili. Essi hanno, tuttavia, dimostrato di poter modificare rapidamente il luogo di destinazione delle loro esportazioni e penetrare in nuovi mercati.

(121) Va notato inoltre che le conclusioni relative alla capacità di produzione e all'utilizzazione degli impianti in Cina si basano sulla denuncia e sulle informazioni fornite dagli stessi produttori esportatori cinesi (cfr. paragrafi 54 e 55).

(122) Tenuto conto di questi fatti, e senza nuovi elementi di prova, non è stato possibile accettare le tesi dei produttori esportatori.

3. Probabile situazione del mercato comunitario in assenza di misure antidumping sulle importazioni originarie della Cina

(123) Come summenzionato, i produttori esportatori cinesi possono penetrare rapidamente nel mercato comunitario. In assenza di dazi antidumping e tenuto conto della capacità di produzione disponibile, nel prossimo futuro il volume delle importazioni a basso costo oggetto di dumping originarie della Cina potrebbe raggiungere un livello comparabile a quello del 1991 (2,5 milioni di biciclette circa). Ciò consentirebbe ai produttori esportatori cinesi di conquistare una quota del mercato comunitario pari al 15 % circa.

(124) L'ipotesi è parsa ancora più probabile di fronte alle quotazioni dei prezzi fornite dai produttori esportatori cinesi agli operatori comunitari, e alle offerte fatte durante le principali esposizioni di biciclette nella Comunità. I prezzi, che non erano subordinati all'abrogazione o al mantenimento delle misure antidumping, erano paragonabili a quelli praticati dai produttori esportatori cinesi sui loro principali mercati d'esportazione.

(125) La presente analisi ha accertato che i prezzi medi delle importazioni cinesi potrebbero aumentare leggermente rispetto all'inchiesta iniziale perché le biciclette del segmento più basso del mercato erano meglio equipaggiate durante il periodo dell'inchiesta. Ciononostante, questi prezzi o offerte di prezzi basandosi sul metodo del confronto dei prezzi di cui ai paragrafi 87 e 88 erano notevolmente inferiori per i modelli comparabili venduti dall'industria comunitaria. In assenza di dazi antidumping, i prezzi di vendita delle biciclette cinesi sarebbero tra il 40 e il 55 % inferiori al prezzo medio praticato dall'industria comunitaria.

(126) Ciò dimostra che i produttori esportatori cinesi riprenderebbero la loro politica di prezzi pregiudizievole a livelli preoccupanti in caso di abrogazione delle misure. In assenza di dazi antidumping, i produttori comunitari perderanno probabilmente volumi di vendita e quote di mercato. Più precisamente, le vendite e i volumi di produzione dell'industria comunitaria potrebbero diminuire di un milione di unità circa, fino a raggiungere rispettivamente 5 milioni e 5,4 milioni circa di biciclette. Molto probabilmente i produttori comunitari si concentreranno sulla produzione di biciclette più costose.

(127) Analizzando in maniera particolareggiata la rete di distribuzione è stato accertato che:

- l'industria comunitaria prevale nel canale di vendita dei rivenditori/dettaglianti (dal 60 al 65 % delle vendite complessive) che vendono soprattutto nel segmento medio e alto del mercato,
- alcuni produttori comunitari, comunque, (in particolare in Francia, Germania e Regno Unito) producono soprattutto per il segmento basso del mercato e si specializzano nelle vendite ai supermercati, alla grande distribuzione e ai clienti OEM (fino all'80 % delle loro vendite, cioè 2 milioni di unità in tutto).

(128) Poiché i produttori esportatori cinesi sarebbero competitivi soprattutto nei canali di vendita a volume elevato, la pressione sull'industria comunitaria sarebbe forte in questo settore e meno acuta nei canali di vendita rivenditore/dettagliante.

(129) L'abrogazione dei dazi antidumping sulle biciclette cinesi comporterebbe quindi:

- un'ulteriore ristrutturazione dell'industria comunitaria e la chiusura di imprese,
- un calo dell'occupazione nell'industria comunitaria,
- diminuzioni nel volume di vendite che provocheranno una riduzione del volume di produzione e quindi inevitabilmente un aumento dei costi fissi unitari e un innalzamento della soglia di redditività delle imprese,
- perdite di economia di scala che provocheranno un aumento dei costi unitari variabili.

4. Conclusioni sulla reiterazione del dumping pregiudizievole

(130) L'analisi del rischio della reiterazione del dumping pregiudizievole indica che, in assenza di misure antidumping sulle biciclette originarie della Cina, il dumping pregiudizievole riprenderebbe.

(131) Come emerge chiaramente dal loro comportamento nel periodo considerato e dai risultati raggiunti sui mercati d'esportazione, i produttori esportatori cinesi dispongono di un'alta capacità e di enormi potenzialità per quanto riguarda la produzione sia di biciclette finite, sia di parti di bicicletta. Questi produttori hanno i mezzi finanziari e tecnici per ritornare rapidamente sul mercato comunitario e guadagnare notevoli quote di mercato, come hanno fatto recentemente negli USA. Tenuto conto in particolare dell'esistenza di pratiche di dumping e della debolezza della situazione economica in cui si trova l'industria comunitaria, si giunge alla conclusione che l'abrogazione del dazio antidumping comporterebbe inevitabilmente la reiterazione di un pregiudizio notevole per l'industria comunitaria.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Introduzione

(132) Occorre ricordare che nell'inchiesta iniziale si era ritenuto che l'adozione di misure fosse nell'interesse della Comunità.

(133) Nel quadro del presente riesame, è stato valutato se ci sono ragioni convincenti per concludere che in questo caso il mantenimento delle misure è contrario all'interesse della Comunità, malgrado le conclusioni su dumping, pregiudizio e reiterazione del dumping pregiudizievole. A tal fine, e conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha considerato l'impatto delle misure in vigore su tutte le parti coinvolte nel procedimento, nonché le conseguenze di una mancata conferma delle misure contro la Cina.

2. Interesse dell'industria comunitaria

(134) La situazione economica dell'industria comunitaria indica chiaramente che nel suo stesso interesse occorre mantenere le condizioni per una concorrenza reale e fare in modo che i prezzi che riflettono tali condizioni siano praticati sul mercato comunitario.

(135) Alcune parti hanno sostenuto che le misure antidumping non devono mettere l'industria comunitaria al riparo della concorrenza internazionale e che l'industria avrebbe dovuto riprendersi in pieno dopo cinque anni di misure antidumping.

(136) Va notato che i produttori comunitari, nella maggior parte dei casi piccole e medie imprese, hanno fatto fronte alla notevole concorrenza delle importazioni a basso costo oggetto di dumping originarie della Cina dal 1988 alla fine del 1996. Tra il 1993 e il 1996 il pregiudizio è stato particolarmente grave, data l'elusione dei produttori esportatori cinesi e il dumping pregiudizievole subito da altre fonti.

(137) L'industria ha compiuto degli sforzi notevoli per migliorare la sua efficienza e la produttività nel corso degli ultimi anni nel tentativo di abbassare i costi di produzione e migliorare la qualità e la competitività su questo mercato sensibile ai prezzi. Come dimostrato dal calo delle capacità di produzione, alcuni produttori comunitari hanno chiuso le loro aziende o hanno ridimensionato gli impianti di produzione. Ciò ha fatto emergere alcuni gruppi che hanno acquistato piccoli marchi molto noti e impianti di produzione o si sono fusi con altre società per ristrutturare e riorganizzare le loro attività. Tutto questo dimostra la capacità di adattamento, la competitività, la vitalità e la volontà di sopravvivenza dell'industria.

(138) L'istituzione di misure antidumping su tutte le fonti identificate di dumping potrebbe permettere ora all'industria comunitaria di beneficiare di effettive condizioni commerciali sul mercato e quindi di riprendersi finanziariamente.

(139) Tuttavia, in assenza di misure sulle importazioni cinesi, la precaria situazione finanziaria dell'industria comunitaria peggiorerebbe ulteriormente. Ciò comporterebbe inevitabilmente nuove chiusure d'impianti e metterebbe in pericolo migliaia di altri posti di lavoro nella Comunità. Le conseguenze negative sull'industria saranno amplificate dalle ripercussioni sull'industria comunitaria delle parti di bicicletta e su altre attività, sia a monte che a valle.

3. Interesse degli altri produttori della Comunità

(140) Nel periodo considerato le vendite e il volume di produzione dei produttori non denunziati della Comunità sono scesi del 10 % (le vendite da 4,6 a 4,1 milioni di unità, la produzione da 5,1 a 4,6 milioni di unità). Le informazioni disponibili indicano che le biciclette vendute dai produttori non denunziati sono in concorrenza soprattutto con le biciclette originarie della Cina (stessa gamma e stesso tipo di clienti). Di conseguenza, anche questi produttori risentirebbero della perdita di quote di mercato. L'abrogazione dei dazi antidumping sulle biciclette originarie della Cina non sarebbe quindi nel loro interesse.

4. Impatto sui consumatori

(141) La Commissione non ha ricevuto osservazioni riguardo al presente riesame dalle associazioni dei consumatori della Comunità. Ciò dimostra che non c'è grande preoccupazione riguardo all'impatto del mantenimento delle misure antidumping.

(142) Ciononostante, sono state valutate le possibili conseguenze dell'abrogazione e del mantenimento delle misure.

(143) Alcune parti hanno sostenuto che i consumatori dispongono di una scelta sufficiente tra un'ampia gamma di biciclette in tutti i segmenti grazie alla concorrenza dei produttori non comunitari e che tale concorrenza dovrebbe essere favorita con l'abrogazione delle misure.

(144) Dall'inchiesta è emerso che gli altri produttori della Comunità hanno reagito al calo delle vendite e dei volumi di produzione e all'aumento dei costi unitari di produzione aumentando i prezzi sul segmento medio e alto del mercato. Ciò si ripeterebbe in caso di abrogazione delle misure antidumping. Va notato che questi segmenti di mercato rappresentano approssimativamente il 60 % del mercato comunitario in termini di volume.

(145) I consumatori hanno ampie possibilità di scelta in tutti i segmenti, anche senza l'importazione di biciclette originarie della Cina. L'industria comunitaria contribuisce in misura significativa a offrire una gamma completa di

prodotti e l'inchiesta non ha evidenziato alcun problema di approvvigionamento.

(146) In assenza di misure antidumping, i prezzi potrebbero quindi aumentare per il segmento medio e alto del mercato e diminuire per il segmento più basso. La scelta del consumatore non ne risentirebbe in maniera considerevole. Tenuto conto di ciò, il mantenimento delle misure antidumping contro la Cina non è contrario agli interessi del consumatore.

5. Conclusione

(147) Sulla base dei fatti e delle considerazioni di cui sopra, e dopo aver esaminato tutte le ipotesi avanzate dalle parti interessate, non sono emerse ragioni convincenti contrarie al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni originarie della Cina. Visto che il dazio antidumping in vigore per le biciclette complete è stato esteso dal regolamento (CE) n. 71/97 alle importazioni di talune parti di bicicletta originarie della Cina, viene mantenuto il dazio esteso dal regolamento suddetto.

H. MISURE DEFINITIVE

(148) Da quanto precede risulta che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base, è opportuno mantenere il dazio antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della Cina istituito con il regolamento (CEE) n. 2474/93, esteso dal regolamento (CE) n. 71/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore, attualmente classificabili ai codici NC 8712 00 10, 8712 00 30 e 8712 00 80, originari della Repubblica popolare cinese.

2. L'aliquota del dazio definitivo, applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio doganale non corrisposto, è pari al 30,6 %.

3. Salvo disposizione contraria, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VÉDRINE

REGOLAMENTO (CE) N. 1525/2000 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 luglio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0707 00 05	052	96,5	
	628	130,8	
	999	113,7	
0709 90 70	052	65,1	
	999	65,1	
0805 30 10	388	57,6	
	508	29,9	
	528	70,3	
	999	52,6	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	86,4	
	400	91,4	
	508	85,7	
	512	84,8	
	528	88,1	
	720	79,3	
	804	103,4	
	999	88,4	
	0808 20 50	388	96,8
		512	76,1
		528	80,7
720		134,3	
800		70,7	
0809 10 00	804	129,8	
	999	98,1	
	052	190,8	
	064	113,4	
0809 20 95	999	152,1	
	052	280,0	
	061	285,0	
0809 40 05	400	250,9	
	616	230,1	
	999	261,5	
	064	60,3	
	624	175,2	
	999	117,8	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1526/2000 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 2000****che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 della Commissione ⁽⁴⁾, prevede all'articolo 8 che, all'atto dell'esportazione di merci, i prodotti agricoli utilizzati possono beneficiare di restituzioni determinate secondo i regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato nei settori interessati.
- (2) L'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede la concessione di una restituzione per taluni prodotti disciplinati da detto regolamento che sono esportati sotto forma di merci elencate nel suo allegato II.
- (3) In considerazione degli impegni sottoscritti dalla Comunità nel quadro dell'accordo relativo all'agricoltura dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ⁽⁵⁾ e delle disponibilità di bilancio, nonché dell'evoluzione

prevedibile dei prezzi agricoli nella Comunità e sul mercato mondiale come pure dell'evoluzione delle esportazioni di prodotti agricoli sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, è opportuno limitare la possibilità di concedere restituzioni per i prodotti agricoli esportati sotto forma di merci nelle quali possono essere incorporati.

- (4) Occorre pertanto rivedere l'elenco delle merci di cui all'allegato II.
- (5) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso non si applica ai titoli di restituzione rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 118 del 19.5.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:
0405 20	– Paste da spalmare lattiere:
0405 20 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %
0405 20 30	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %
ex 1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni del codice NC 1516:
1517 10	– Margarina, esclusa la margarina liquida:
1517 10 10	– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
1517 90	– altre:
1517 90 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):
ex 1704 90	– altri, esclusi gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie
ex 1806	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao, esclusa la polvere di cacao dolcificata solamente con saccarosio del codice NC 1806 10
ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti dei codici NC da NC 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:
1901 10 00	– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto
1901 20 00	– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria del codice NC 1905
1901 90	– altri:
	– – altri:
1901 90 99	– – – altri
ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
	– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:
1902 19	– – altre
1902 20	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
	– – altri:
1902 20 91	– – – cotte
1902 20 99	– – – altre

Codice NC	Designazione delle merci
1902 30	– altre paste alimentari
1902 40	– Cuscus
1902 40 90	– – altre
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco), in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per i medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:
1905 10 00	Pane croccante detto “Knäckebrot”
1905 20	– Pane con spezie (panpepato)
1905 30	– Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini
1905 40	– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati
1905 90	– altri:
	– – altri:
1905 90 40	– – – Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore a 10 %
1905 90 45	– – – Biscotti
1905 90 55	– – – Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati:
1905 90 60	– – – – con aggiunta di dolcificanti
1905 90 90	– – – – altri
ex 2004	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2004 10	– Patate:
	– – altre:
2004 10 91	– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi
ex 2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2005 20	– Patate:
2005 20 10	– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
2106 90	– altre:
2106 90 10	– – Preparazioni dette “fondute”
	– – altre:
2106 90 92	– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
2106 90 98	– – – altre
ex 2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi del codice NC 2009:
2202 90	– altre:
	– – altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti dei codici NC da 0401 a 0404:

Codice NC	Designazione delle merci
2202 90 91	--- inferiore a 0,2 %
2202 90 95	--- uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %
2202 90 99	--- uguale o superiore a 2 %
ex 2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:
2208 70	- Liquori
2208 90	- altri:
	-- altre acquaviti, ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:
	--- inferiore o uguale a 2 litri:
	---- altre:
2208 90 69	----- altre bevande contenenti alcole di distillazione
	--- superiore a 2 litri:
2208 90 78	---- altre bevande contenenti alcole di distillazione
ex 3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
3302 10	- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:
	-- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:
3302 10 29	----- altri
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina
ex 3502	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:
3502 20	- Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:
	-- altra:
3502 20 91	--- essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)
3502 20 99	--- altra»

REGOLAMENTO (CE) N. 1527/2000 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 2000****che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 della Commissione ⁽³⁾, prevede all'articolo 8 che, all'atto dell'esportazione di merci, i prodotti agricoli utilizzati possono beneficiare di restituzioni determinate secondo i regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato nei settori interessati.
- (2) L'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2038/1999 prevede la concessione di una restituzione per taluni prodotti disciplinati da detto regolamento che sono esportati sotto forma di merci elencate nel suo allegato I.
- (3) In considerazione degli impegni sottoscritti dalla Comunità nel quadro dell'accordo relativo all'agricoltura dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ⁽⁴⁾ e delle disponibilità di bilancio nonché dell'evoluzione prevedibile dei prezzi agricoli nella Comunità e sul

mercato mondiale come pure dell'evoluzione delle esportazioni di prodotti agricoli sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, è opportuno limitare la possibilità di concedere restituzioni per i prodotti agricoli esportati sotto forma di merci nelle quali possono essere incorporati.

- (4) Occorre pertanto rivedere l'elenco delle merci di cui all'allegato I.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2038/1999 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso non si applica ai titoli di restituzione rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
0403 10	– Ioghurt:
da 0403 10 51 a 0403 10 99	– – Aromatizzati con aggiunta di frutta o di cacao
0403 90	– altri:
da 0403 90 71 a 0403 90 99	– – Aromatizzati con aggiunta di frutta o di cacao
ex 0710	Ortaggi o legumi, non cotti o cotti in acqua o al vapore, congelati:
0710 40 00	– Granturco dolce
ex 0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
0711 90	– Altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
0711 90 30	– – Ortaggi o legumi
0711 90 30	– Granturco dolce
ex 1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
1702 50 00	Fruttusio chimicamente puro
ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizia della sottovoce 1704 90 10
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:
1901 10 00	– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto
1901 20 00	– Miscele e paste per la preparazioni dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905
1901 90	– altre:
1901 90 99	– – altre:
1901 90 99	– – – altre:
ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
1902 20	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
1902 20	– – altre

Codice NC	Designazione delle merci
1902 20 91	--- Cotte
1902 20 99	--- altre
1902 30	- Altre paste alimentari
1902 40	- Cuscus:
1902 40 90	-- altro
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco), in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove
ex 1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
1905 10 00	- Pane croccante detto "Knäckebrot"
1905 20	- Pane con spezie (panpepato)
1905 30	- Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini
1905 40	- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati
1905 90	- altri:
	-- altri:
1905 90 40	--- Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore a 10 %
1905 90 45	--- Biscotti
1905 90 55	--- Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati
1905 90 60	---- Con aggiunta di dolcificanti
1905 90 90	---- altri
ex 2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
2001 90	- altri:
2001 90 30	-- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata):
2001 90 40	-- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %
ex 2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2004 10	- Patate:
	-- altre:
2004 10 91	--- Sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2004 90	- Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:
2004 90 10	-- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata):
ex 2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

Codice NC	Designazione delle merci
2005 20	– Patate:
2005 20 10	– – Sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2005 80 00	– Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>):
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
	– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:
2008 11	– – Arachidi:
ex 2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
	– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di caffè:
	– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati o a base di caffè:
2101 12 98	– – – altre
	– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate:
	– – Preparazioni
2101 20 98	– – – altre
	– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
	– – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:
2101 30 19	– – – altri
	– – Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:
2101 30 99	– – altri
ex 2102	Lieviti (vivi o morti): altri microorganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:
2102 10	– Lieviti vivi
	– – Lieviti da panificazione:
2102 10 31	– – – Secchi
2102 10 39	– – – altri
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
2106 90	– altre:
2106 90 10	– – Preparazioni dette “fondute”
	– – altre:
2106 90 92	– – – Non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né igosucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isolucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
2106 90 98	– – – altre
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
ex 2208	Alcole etilico non denaturato con titoli alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:
2208 20	– Acquaviti di vino o di vinacce

Codice NC	Designazione delle merci
da 2208 50 91 a 2208 50 99 2208 70	Acquavite di ginepro (genièvre) Liquori
da 2208 90 41 a 2208 90 78	– altre acquaviti e bevande contenenti alcoole di distillazione
2905 43 00	Mannitolo
2905 44	D-glucitolo (sorbitolo)
ex 3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
3302 10	– Dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:
	– – Dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:
	– – – Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:
	– – – – altre (con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 0,5 % vol):
3302 10 29	– – – – – altri
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche:
3824 60	Sorbitolo diverso da quello della voce 2905 44»

REGOLAMENTO (CE) N. 1528/2000 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 2000****che modifica l'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 della Commissione ⁽⁴⁾, prevede all'articolo 8 che, all'atto dell'esportazione di merci, i prodotti agricoli utilizzati possono beneficiare di restituzioni determinate secondo i regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato nei settori interessati.
- (2) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede la concessione di una restituzione per taluni prodotti disciplinati da detto regolamento che sono esportati sotto forma di merci elencate nel suo allegato B.
- (3) In considerazione degli impegni sottoscritti dalla Comunità nel quadro dell'accordo relativo all'agricoltura dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ⁽⁵⁾ e delle disponibilità di bilancio nonché dell'evoluzione

prevedibile dei prezzi agricoli nella Comunità e sul mercato mondiale come pure dell'evoluzione delle esportazioni di prodotti agricoli sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, è opportuno limitare la possibilità di concedere restituzioni per i prodotti agricoli esportati sotto forma di merci nelle quali possono essere incorporati.

- (4) Occorre pertanto rivedere l'elenco delle merci di cui all'allegato B.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso non si applica ai titoli di restituzione rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO B

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
0403 10	– Iogurt:
da 0403 10 51 a 0403 10 99	– – Aromatizzati con aggiunta di frutta o di cacao:
0403 90	– altri:
da 0403 90 71 a 0403 90 99	– – Aromatizzati con aggiunta di frutta o di cacao:
ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)
da 1704 90 51 a 1704 90 99	– – altri
ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao escluse le sottovoci 1806 10, 1806 20 70, 1806 90 60, 1806 90 70 e 1806 90 90
ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci de 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:
1901 10 00	– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto
1901 20 00	– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905
1901 90	– altri:
da 1901 90 11 a 1901 90 19	– – Estratti di malto
	– – altri:
1901 90 99	– – – altri
ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni, cuscus, anche preparato:
1902 20 91	– – – Cotte
1902 20 99	– – – altre
1902 30	– Altre paste alimentari:
1902 40 90	– – altro
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco), in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove
ex 1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:
1905 90 20	Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Codice NC	Designazione delle merci
ex 2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: - Patate: -- altre:
2004 10 91	--- Sotto forma di farina, semolino o fiocchi
ex 2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: - Patate: -- Sotto forma di farina, semolino o fiocchi
ex 2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri sucedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
2101 12	-- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati o a base di caffè:
2101 12 98	--- altre
2101 20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate
2101 20 98	--- altri
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: - altre:
2106 90 10	-- Preparazioni dette "fondute" -- altre:
2106 90 92	--- Non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
2106 90 98	--- altre
ex 3505	Destrine ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, gli amidi e le fecole pregelatinizzati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole della voce 3505 10 50
ex 3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:
3809 10	- a base di sostanze amilacee»

REGOLAMENTO (CE) N. 1529/2000 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 2000****che fissa l'elenco delle varietà di «Cannabis sativa L.» ammissibili all'aiuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1405/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2358/71 annovera nell'allegato I la «Cannabis sativa L.» tra i prodotti per i quali può essere concesso un aiuto alla produzione di sementi di base o di sementi certificate.
- (2) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 619/71 del Consiglio, del 22 marzo 1971, che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e per la canapa ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1420/98 ⁽⁴⁾, prevede che l'aiuto alla produzione sia concesso soltanto per la canapa raccolta dopo la formazione dei semi e ottenuta da sementi certificate delle varietà iscritte in un elenco da compilare secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/1999 ⁽⁶⁾. Ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione di canapa per le campagne 1998/1999, 1999/2000 e 200/2001, il Consiglio ha precisato che figurino in detto elenco soltanto le varietà per le quali sia stato constatato un tenore di THC non superiore allo 0,3 % e, per le campagne successive, non superiore allo 0,2 %.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

- (3) L'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71 fa riferimento, per la «Cannabis sativa L.», alle varietà aventi tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,3 % per la campagna di commercializzazione 2000/2001 e allo 0,2 % per le campagne di commercializzazione successive.
- (4) Ai fini di un'applicazione uniforme in tutta la Comunità delle modalità di concessione dell'aiuto, occorre stabilire un elenco delle varietà di «Cannabis sativa L.» ammissibili all'aiuto a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2358/71 e all'uopo occorre riprendere l'elenco di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione, del 28 aprile 1989, relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1313/2000 ⁽⁸⁾.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le varietà di «Cannabis sativa L.» ammissibili all'aiuto a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2358/71 sono stabilite all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1164/89.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 164 del 30.6.1999, pag. 17.
⁽³⁾ GU L 72 del 26.3.1971, pag. 2.
⁽⁴⁾ GU L 190 del 4.7.1998, pag. 7.
⁽⁵⁾ GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU L 327 del 14.12.1999, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU L 121 del 29.4.1989, pag. 4.
⁽⁸⁾ GU L 148 del 22.6.2000, pag. 34.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1530/2000 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2000**

**che modifica, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, l'aiuto di adattamento e l'aiuto
complementare per l'industria della raffinazione del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 43 del regolamento (CE) n. 2038/1999 stabilisce che, durante le campagne di commercializzazione 1995/1996-2000/2001, viene concesso, a titolo di misura d'intervento, un aiuto di adattamento all'industria che raffina lo zucchero greggio di canna preferenziale importato nella Comunità e che tale aiuto è fissato a 0,10 EUR/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco. Ai termini delle stesse disposizioni, viene concesso per lo stesso periodo in aiuto complementare di pari importo per la raffinazione di zucchero greggio di canna prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (2) L'articolo 43, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2038/1999 prevede che l'aiuto di adattamento e l'aiuto complementare di cui sopra vengano corretti, per una data campagna di commercializzazione, tenendo conto dell'importo del contributo di ammasso fissato per la campagna stessa e degli adeguamenti precedenti. L'importo del contributo di ammasso per la campagna di commercializzazione 2000/2001 è stato fissato dal

regolamento (CE) n. 1434/2000 della Commissione ⁽²⁾ a 2,00 EUR/100 kg di zucchero bianco. Tale importo è uguale all'importo applicabile per la campagna di commercializzazione 1999/2000. Pertanto, tenuto conto degli adeguamenti precedenti, l'importo di questi aiuti per la campagna di commercializzazione 2000/2001 dev'essere fissato a 2,92 EUR/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di adattamento e quello dell'aiuto complementare di cui all'articolo 43, paragrafo 1 e paragrafo 3, rispettivamente, del regolamento (CE) n. 2038/1999 sono portati, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, a 2,92 EUR/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 59.

REGOLAMENTO (CE) N. 1531/2000 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2000

relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2000/01

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafi 5 e 15, l'articolo 24, paragrafo 3, e l'articolo 46, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Data la situazione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, è opportuno indire al più presto una gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2000/01 nella quale, tenuto conto delle possibili fluttuazioni dei prezzi mondiali dello zucchero, si prevede la possibilità di stabilire prelievi e/o restituzioni all'esportazione.
- (2) Le norme generali della procedura di gara per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero sono state stabilite dall'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2038/1999.
- (3) Data la specificità dell'operazione, appare necessario adottare opportune disposizioni relative ai titoli di esportazione rilasciati in virtù della gara permanente e quindi derogare al regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 ⁽³⁾. Tuttavia, restano applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999 ⁽⁵⁾, nonché quelle del regolamento (CEE) n. 120/89 della Commissione, del 19 gennaio 1989, che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2194/96 ⁽⁷⁾.
- (4) La gara permanente per la campagna di commercializzazione 1999/2000, indetta dal regolamento (CE) n. 1489/1999 della Commissione ⁽⁸⁾, rimane aperta sino ad una data da determinarsi ulteriormente. Occorre pertanto stabilirne la chiusura.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara permanente per la determinazione di prelievi all'esportazione e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 e si procede, durante il periodo di validità della gara permanente, a gare parziali.
2. La gara permanente rimane aperta sino ad una data da determinare ulteriormente.

Articolo 2

La gara permanente e le gare parziali sono effettuate in conformità delle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2038/1999 e delle disposizioni che seguono.

Articolo 3

1. Gli Stati membri redigono un bando di gara che viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essi possono inoltre pubblicare o far pubblicare altrove il bando di gara.
2. Il bando di gara precisa in particolare le condizioni della gara stessa.
3. Il bando di gara può essere modificato durante il periodo di validità della gara permanente. Esso viene modificato se, nel corso di tale periodo di validità, interviene una modifica nelle condizioni di gara.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale:
 - a) decorre dal 27 luglio 2000;
 - b) scade alle ore 10.30 del 2 agosto 2000.
2. Il termine di presentazione per ognuna delle gare parziali successive:
 - a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente di cui trattasi;
 - b) scade alle ore 10.30 del mercoledì della settimana successiva.

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.

⁽⁶⁾ GU L 16 del 20.1.1989, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU L 293 del 16.11.1996, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 27.

3. In deroga al disposto del paragrafo 2, lettera b), il termine di presentazione delle offerte la cui scadenza è prevista per:
 - mercoledì 1° novembre 2000, scade martedì 31 ottobre 2000 alle ore 10.30,
 - mercoledì 9 maggio 2001, scade martedì 8 maggio 2001 alle ore 10.30.
4. In deroga al paragrafo 2, le gare parziali previste per i mercoledì 27 dicembre 2000, 3 gennaio 2001 e 11 aprile 2001 non avranno luogo.
5. L'ora limite fissata dal presente regolamento è l'ora del Belgio.

Articolo 5

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando l'offerta scritta presso l'organismo competente di uno Stato membro, che rilascia un'apposita ricevuta, mediante lettera raccomandata o telegramma oppure, se l'organismo competente accetta tali forme di comunicazione, mediante telex, telecopia o messaggio elettronico indirizzati a detto organismo.
2. L'offerta deve precisare:
 - a) gli estremi della gara;
 - b) il nome e l'indirizzo dell'offerente;
 - c) la quantità di zucchero bianco da esportare;
 - d) l'importo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, quello della restituzione all'esportazione, per 100 kg di zucchero bianco, espresso in euro con tre cifre decimali;
 - e) l'importo della cauzione da costituire almeno per il quantitativo di zucchero di cui alla lettera c), espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta.
3. L'offerta è valida soltanto se:
 - a) il quantitativo da esportare è pari ad almeno 250 t di zucchero bianco;
 - b) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, viene esibita la prova che l'offerente ha costituito la cauzione indicata nell'offerta;
 - c) è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a chiedere, entro il termine di cui all'articolo 12, lettera b), il titolo o i titoli di esportazione per i quantitativi di zucchero bianco da esportare;
 - d) è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a:
 - completare la cauzione mediante il pagamento dell'importo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, qualora l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione di cui all'articolo 12, lettera b), non sia rispettato, e
 - informare l'organismo che ha rilasciato il titolo di esportazione in causa, entro 30 giorni successivi al giorno della scadenza di validità del titolo, del quantitativo o dei quantitativi per i quali il titolo di esportazione non è stato utilizzato;

- e) contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2.
4. Nell'offerta può essere specificato che essa si considera presentata soltanto se:
 - a) l'importo minimo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, l'importo massimo della restituzione all'esportazione viene deciso il giorno della scadenza del termine di presentazione delle offerte in causa;
 - b) l'aggiudicazione riguarda tutto o parte del quantitativo offerto.
5. Le offerte non presentate conformemente alle disposizioni del presente regolamento o contenenti condizioni diverse da quelle previste per la presente gara non sono prese in considerazione.
6. Le offerte presentate non possono essere ritirate.

Articolo 6

1. Ogni offerente deve costituire una cauzione di 11 EUR per 100 chilogrammi di zucchero bianco da esportare ai sensi della presente gara. Fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 4, tale cauzione costituisce per gli aggiudicatari, all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 12, lettera b), la cauzione del titolo di esportazione.
2. La cauzione è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è presentata l'offerta.
3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata:
 - a) per quanto riguarda gli offerenti, per il quantitativo per il quale non è stato dato seguito all'offerta;
 - b) per quanto riguarda gli aggiudicatari che non hanno richiesto il titolo di esportazione in causa nel termine previsto all'articolo 12, lettera b), nel limite di 10 EUR per 100 kg di zucchero bianco.Tuttavia questa parte di cauzione che può essere svincolata è ridotta di un importo che rappresenta la differenza esistente, se del caso:
 - tra l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, allorquando quest'ultimo importo è più elevato del primo, oppure
 - tra l'importo minimo del prelievo all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo minimo del prelievo all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, allorquando quest'ultimo importo è meno elevato del primo;
- c) per quanto riguarda gli aggiudicatari, per il quantitativo per il quale hanno rispettato, ai sensi dell'articolo 29, lettera b), e dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CEE) n. 3719/88, l'obbligo di esportare derivante dal titolo di cui all'articolo 12, lettera b), alle condizioni dell'articolo 33 di detto regolamento.

La parte della cauzione o la cauzione che non viene svincolata è incamerata per il quantitativo di zucchero per il quale non sono stati soddisfatti i corrispondenti obblighi.

4. In caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro in causa adotta le misure ritenute necessarie in considerazione delle circostanze adottate dall'interessato.

Articolo 7

1. Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'organismo competente di cui trattasi, senza la presenza del pubblico. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute ad osservare il segreto.

2. Le offerte vengono immediatamente comunicate alla Commissione in forma anonima.

Articolo 8

1. Previo esame delle offerte, può essere fissato un quantitativo massimo per la gara parziale.

2. Può essere deciso di non dar seguito ad una determinata gara parziale.

Articolo 9

1. Tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, si procede:

- alla fissazione di un importo minimo di prelievo all'esportazione, ovvero
- alla fissazione di un importo massimo della restituzione all'esportazione.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, qualora venga fissato un importo minimo del prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o superiore all'importo minimo del prelievo all'esportazione.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, qualora venga fissato un importo massimo della restituzione all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo della restituzione all'esportazione, nonché tutti gli offerenti la cui offerta comporta un prelievo all'esportazione.

Articolo 10

1. Allorché per una gara parziale sia stato fissato un quantitativo massimo:

- nel caso in cui sia fissato un prelievo minimo, è dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta comporta il prelievo all'esportazione più elevato. Se tale offerta non esaurisce completamente il quantitativo massimo, sono dichiarati aggiudicatari gli altri offerenti, sino ad esaurimento di detto quantitativo, in base all'ammontare del prelievo all'esportazione partendo da quello più elevato,
- nel caso in cui sia fissata una restituzione massima, per la dichiarazione di aggiudicazione si procede in conformità delle disposizioni del primo trattino; in caso di esaurimento o di mancanza di offerte che comportino un prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari, sino ad esaurimento

del quantitativo massimo, gli offerenti la cui offerta comporta una restituzione all'esportazione, in base all'ammontare della restituzione partendo da quella meno elevata.

2. Tuttavia, se l'accettazione di un'offerta in applicazione della regola prevista al paragrafo 1 per l'aggiudicazione risultasse nel superamento del quantitativo massimo, l'offerente in causa viene dichiarato aggiudicatario soltanto per il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo. Le offerte indicanti lo stesso prelievo all'esportazione o la stessa restituzione e che comportano, in caso di accettazione di tutti i quantitativi su cui esse vertono, un superamento del quantitativo massimo, vengono prese in considerazione:

- proporzionalmente al quantitativo totale specificato in ciascuna di esse, ovvero
- per singolo aggiudicatario, sino a concorrenza di un quantitativo massimo da determinare, ovvero
- per estrazione a sorte.

Articolo 11

1. L'organismo competente dello Stato membro interessato comunica immediatamente a tutti gli offerenti il risultato della loro partecipazione alla gara. Inoltre, tale organismo invia agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione.

2. La dichiarazione di aggiudicazione deve recare almeno le seguenti indicazioni:

- a) gli estremi della gara;
- b) il quantitativo di zucchero bianco da esportare;
- c) l'importo espresso in euro del prelievo all'esportazione da riscuotere o, secondo il caso, della restituzione da concedere all'esportazione per 100 kg di zucchero bianco per il quantitativo di cui alla lettera b).

Articolo 12

L'aggiudicatario ha:

- a) il diritto al rilascio, alle condizioni di cui alla lettera b), e per il quantitativo attribuito, di un titolo di esportazione recante l'indicazione, secondo il caso, del prelievo all'esportazione o della restituzione menzionati nell'offerta;
- b) l'obbligo di presentare, conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 3719/88, una domanda di titolo di esportazione non revocabile per tale quantitativo; l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 120/89 non è applicabile in questo caso. La presentazione della domanda è effettuata in conformità del regolamento (CEE) n. 3719/88 e al più tardi:
 - l'ultimo giorno lavorativo che precede quello della gara parziale previsto la settimana successiva, oppure
 - l'ultimo giorno lavorativo della settimana successiva, quando nella settimana in questione non è prevista alcuna gara parziale;
- c) l'obbligo di esportare il quantitativo indicato nell'offerta e di pagare, se del caso, qualora tale obbligo non sia stato rispettato, l'importo di cui all'articolo 13, paragrafo 4.

Tale diritto e tali obblighi non sono trasmissibili.

Articolo 13

1. Le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1464/95 non si applicano allo zucchero bianco da esportare in conformità del presente regolamento.

2. I titoli di esportazione rilasciati per una gara parziale sono validi a decorrere dal giorno del rilascio sino alla scadenza del quinto mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo tale gara parziale.

Tuttavia, i titoli di esportazione rilasciati in base a gare parziali che avranno luogo a decorrere dal 1° maggio 2001 sono validi soltanto sino al 30 settembre 2001.

Le autorità nazionali competenti che hanno rilasciato il titolo di esportazione possono, su richiesta scritta del titolare, prorogare la durata di validità del titolo stesso fino al 15 ottobre 2001 e non oltre, qualora sopravvengano difficoltà tecniche tali da impedire l'esecuzione dell'esportazione entro il termine fissato al paragrafo 2 e a condizione che l'operazione in questione non sia soggetta al regime di cui all'articolo 4 o all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (1).

3. I titoli di esportazione rilasciati per gare parziali che avranno luogo tra il 2 agosto 2000 e il 30 settembre 2000 sono utilizzabili solo a decorrere dal 1° ottobre 2000.

4. Salvo caso di forza maggiore, se l'obbligo di esportazione derivante dal titolo di esportazione di cui all'articolo 12, lettera b), non è stato rispettato e la cauzione di cui all'articolo 6 è inferiore:

- a) al prelievo all'esportazione indicato nel titolo, diminuito del prelievo di cui all'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2038/1999 in vigore l'ultimo giorno di validità di detto titolo; oppure
- b) alla somma del prelievo all'esportazione indicato nel titolo e della restituzione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999 in vigore l'ultimo giorno di validità di detto titolo; oppure
- c) alla restituzione all'esportazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999 in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo, diminuita della restituzione indicata in detto titolo,

viene riscosso dal titolare del titolo, per il quantitativo per il quale detto obbligo non è stato rispettato, un importo pari alla differenza tra il risultato del calcolo effettuato, secondo il caso, come indicato alle lettere a), b) o c), e la cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 14

1. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione (2), qualora nel periodo compreso tra il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e il giorno dell'esportazione avviene una modifica dei prezzi d'intervento fissati in euro a norma del regolamento (CE) n. 2038/1999, o una modifica dei contributi di magazzino

fissati in euro a norma dello stesso regolamento, vengono adeguati gli importi delle restituzioni e dei prelievi all'esportazione fissati a norma della presente gara anteriormente al 1° luglio 2001 per lo zucchero esportato a decorrere da questa data.

2. Ai fini dell'adeguamento di cui al paragrafo 1:

- a) nel caso di fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero bianco applicabile a decorrere dal 1° luglio 2001, superiore a quello in vigore il 30 giugno 2001, la restituzione all'esportazione e il prelievo all'esportazione vengono adeguati con un importo pari alla differenza, espressa in euro per 100 chilogrammi, esistente tra il prezzo d'intervento dello zucchero bianco applicabile a decorrere dal 1° luglio 2001 e il prezzo d'intervento dello stesso zucchero in vigore il 30 giugno 2001;
- b) in caso di fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero bianco applicabile a decorrere dal 1° luglio 2001, inferiore a quello in vigore il 30 giugno 2001, la restituzione all'esportazione e il prelievo all'esportazione vengono adeguati con un importo pari alla differenza, espressa in euro per 100 chilogrammi, esistente tra il prezzo d'intervento dello zucchero bianco in vigore il 30 giugno 2001 e il prezzo d'intervento dello stesso zucchero applicabile a decorrere dal 1° luglio 2001.

3. Per stabilire la differenza di cui al paragrafo 2, tali prezzi d'intervento sono maggiorati del corrispondente contributo di magazzino di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2038/1999.

4. Quando da una campagna all'altra varia solamente l'importo del contributo di magazzino, l'adeguamento della restituzione si effettua applicando, secondo il caso, le disposizioni del paragrafo 2, lettera a), o del paragrafo 2, lettera b).

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, lo Stato membro che emette il titolo di esportazione in causa, all'atto del suo rilascio, iscrive nella casella «note particolari» la seguente dicitura:

«da adeguare conformemente al regolamento (CE) n. 1531/2000 per le esportazioni posteriori al 30 giugno 2001».

6. L'adeguamento è effettuato al momento del pagamento della restituzione all'esportazione considerata.

7. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione i quantitativi di zucchero per i quali è stato effettuato un adeguamento ai sensi del presente articolo.

Articolo 15

La gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 4189/1999 è chiusa in data 27 luglio 2000.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

(2) GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 1532/2000 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2000**

che modifica il regolamento (CE) n. 805/1999 che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione stabilisce, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 718/1999, le modalità di esecuzione della politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie fissata dal regolamento stesso.
- (2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 805/1999 della Commissione⁽²⁾, adottato in applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999, ha fissato i coefficienti del regime «vecchio per nuovo» a decorrere dal 29 aprile 1999.
- (3) Il regolamento (CE) n. 718/1999, prevede all'articolo 4, paragrafo 2, che il coefficiente «vecchio per nuovo» sia ridotto in modo continuo onde essere ricondotto, periodicamente e rapidamente, a zero entro il 29 aprile 2003; ciò rende necessario adottare un nuovo coefficiente «vecchio per nuovo» per l'anno 2000.
- (4) Tenuto conto dell'evoluzione economica dei diversi settori di mercato della navigazione interna è opportuno ridurre i livelli dei differenti coefficienti del regime «vecchio per nuovo» previsti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 718/1999 il cui valore è fissato nell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 805/1999 senza peraltro vanificare gli effetti dell'azione di risanamento strutturale iniziata nel 1990; è opportuno adattare il coefficiente

per i battelli da carico secco riducendolo a 0,80:1 in quanto il settore è tuttora in crescita; è opportuno operare un minore adattamento per le navi cisterna riducendo il coefficiente a 1,15:1 in quanto il settore continua a versare in una situazione preoccupante e stagnante; è opportuno operare un maggiore adattamento per gli spintori riducendo il coefficiente a 0,50:1 in quanto il settore non presenta una marcata capacità in eccesso.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento hanno formato oggetto di un parere del gruppo di esperti sulla politica di regolazione delle capacità e di promozione delle flotte comunitarie, come previsto dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 805/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 805/1999 è modificato come segue:

- 1) Nell'articolo 4, punto 1, le cifre «1:1» sono sostituite da «0,80:1»;
- 2) Nell'articolo 4, punto 2, le cifre «1,30:1» sono sostituite da «1,15:1»;
- 3) Nell'articolo 4, punto 3, le cifre «0,75:1» sono sostituite da «0,50:1».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2000.

Per la Commissione

Loyola DE PALACIO

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 90 del 2.4.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 64.

REGOLAMENTO (CE) N. 1533/2000 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 1485/96 recante modalità di applicazione della direttiva 92/109/CEE del Consiglio riguardo alle dichiarazioni dell'acquirente circa l'uso specifico di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/46/CEE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1485/96 della Commissione, del 26 luglio 1996, recante modalità di applicazione della direttiva 92/109/CEE del Consiglio riguardo alle dichiarazioni dell'acquirente circa l'uso specifico di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope ⁽³⁾ comprende modelli di dichiarazioni d'uso per le transazioni singole e multiple.
- (2) Tenuto conto delle difficoltà derivanti dall'uso da parte degli operatori, di modelli non armonizzati e dall'utilizzazione di tutte le lingue ufficiali della Comunità, appare necessario stabilire un modello uniforme per tutti gli operatori al fine di facilitare il controllo delle dichiarazioni da parte delle autorità degli Stati membri.
- (3) La maggioranza delle autorità competenti rilascia autorizzazioni limitate nel tempo, ma che il relativo termine non figura nel modello riportato nell'allegato del regolamento, che di conseguenza un'impresa può fornire in buona fede sostanze della categoria 1 o 2 ad un'impresa la cui autorizzazione sia scaduta, e che è pertanto necessario indicare nei modelli di dichiarazione l'eventuale termine di validità.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione ⁽⁵⁾, cui fa riferimento la direttiva 92/109/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1485/96 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:

«2. La dichiarazione è conforme all'esempio di cui al punto 1 dell'allegato del presente regolamento. Nel caso di persone giuridiche, la dichiarazione viene redatta su carta intestata.»
- 2) L'articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. La dichiarazione è conforme all'esempio di cui al punto 2 dell'allegato del presente regolamento. Nel caso di persone giuridiche, la dichiarazione viene redatta su carta intestata.»
- 3) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 370 del 19.12.1992, pag. 76.⁽²⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 134.⁽³⁾ GU L 188 del 27.7.1996, pag. 28.⁽⁴⁾ GU L 357 del 20.12.1990, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 383 del 29.12.1992, pag. 17.

ALLEGATO

1. Esempio di dichiarazione per transazioni commerciali singole di sostanze di categoria 1 e 2

DICHIARAZIONE DELL'ACQUIRENTE DALLA QUALE RISULTA L'USO O GLI USI SPECIFICI DELLE
SOSTANZE DI CATEGORIA 1 E 2
(TRANSAZIONI COMMERCIALI SINGOLE)

Noi,

Nome

Indirizzo

Riferimento all'autorizzazione/licenza/registrazione ⁽¹⁾

rilasciata in data da
(nome e indirizzo dell'autorità competente)

e valida fino a/validità illimitata (barrare la dicitura inutile)

abbiamo ordinato a:

Nome

Indirizzo

la sostanza seguente: (nome e codice NC) ⁽²⁾

(quantità)

la sostanza sarà utilizzata unicamente per

Attestiamo che la sostanza di cui spora sarà rivenduta o ceduta ad un altro acquirente unicamente alla condizione che l'acquirente in questione fornisca una dichiarazione dell'uso conforme a questo modello o, per le sostanze della categoria 2, una dichiarazione per transazioni commerciali multiple.

Firma Nome
(caratteri a stampatello)

Mansione Data

⁽¹⁾ Barrare la dicitura inutile.⁽²⁾ Codice della nomenclatura combinata.

2. Esempio di dichiarazione per transazioni commerciali multiple di sostanze di categoria 2

DICHIARAZIONE DELL'ACQUIRENTE DALLA QUALE RISULTA L'USO O GLI USI SPECIFICI DI UNA
SOSTANZA DELLA CATEGORIA 2
(TRANSAZIONI COMMERCIALI MULTIPLE)

Noi,

Nome

Indirizzo

Riferimento alla registrazione

rilasciata in data da
(nome e indirizzo dell'autorità competente)

e valida fino a/validità illimitata (barrare la dicitura inutile)

intendiamo ordinare a:

Nome

Indirizzo

la sostanza seguente: (nome e codice NC) ⁽¹⁾

(quantità)

la sostanza sarà utilizzata unicamente per

e corrisponde ad una fornitura che è normalmente ritenuta sufficiente per mesi (massimo 12 mesi).

Attestiamo che la sostanza di cui sopra sarà rivenduta o ceduta ad un altro acquirente unicamente alla condizione che l'acquirente in questione fornisca una dichiarazione dell'uso conforme a questo modello o una dichiarazione per transazioni commerciali singole.

Firma Nome
(caratteri a stampatello)

Mansione Data

⁽¹⁾ Codice della nomenclatura combinata.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1534/2000 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2000**

che determina le zone di produzione sensibili e/o i gruppi di varietà di alta qualità che sono esentati dall'applicazione del programma di riscatto delle quote nel settore del tabacco greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1336/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14 bis,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1249/2000 ⁽⁴⁾, la Commissione determina, in base alle proposte degli Stati membri ed entro il 25 % del limite di garanzia di ciascuno Stato membro, le zone di produzione sensibili e/o i gruppi di varietà di alta qualità che saranno esentati dall'applicazione del programma di riscatto delle quote.
- (2) Su richiesta di alcuni Stati membri, occorre determinare tali gruppi di varietà di alta qualità.
- (3) Il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere dal 31 agosto 2000 poiché l'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2848/98 prevede che a decorrere dal 1° settembre lo Stato membro renda pubblica

l'intenzione di vendita, in modo che altri produttori possano acquistare la quota prima che sia effettivamente riscattata.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I seguenti quantitativi dei gruppi di varietà di alta qualità sono esentati dal riscatto delle quote per il raccolto 2000:

in Portogallo:

gruppo I:	1 321 t,
gruppo II:	291 t,

in Francia:

gruppo I:	1 438 t,
gruppo II:	2 237,219 t,
gruppo III:	1 302,793 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 31 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 154 del 27.6.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 142 del 16.6.2000, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1535/2000 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2000**

che modifica il regolamento (CE) n. 1498/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio in ordine alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1040/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 40,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1498/1999 della Commissione, dell'8 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio in ordine alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾ prevede, in particolare, la comunicazione di dati riguardanti le domande di titoli di esportazione presentate nel quadro di gare pubbliche nei paesi terzi. Esso prevede, tra l'altro, la comunicazione della quantità di prodotti su cui verte il bando di gara. È possibile che tale quantità venga modificata dall'organismo che ha indetto la gara. Pertanto, al fine di disporre dei dati completi e gestire correttamente i titoli, occorre prevedere l'obbligo per lo Stato membro di comunicare alla Commissione la quantità modificata, appena ne è a conoscenza. Occorre inoltre precisare talune disposizioni in merito alle comunicazioni riguardanti le gare.
- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

1) Il testo delle lettere b) e c) è sostituito dal seguente:

- «b) le quantità, ripartite per domanda, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione e per codice di destinazione, per le quali il giorno stesso sono stati chiesti titoli provvisori di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 174/1999, indicando il termine per la partecipazione alla gara nonché le quantità di prodotti su cui verte il bando di gara oppure, nel caso di una gara indetta dalle forze armate ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/1999 ⁽¹⁾, in cui tale quantità non è specificata, la quantità approssimativa secondo la ripartizione sopra descritta (codice informatico di comunicazione IDES: 2);
- c) le quantità, ripartite per domanda, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione e per codice di destinazione, per le quali il giorno stesso sono stati definitivamente rilasciati o annullati titoli provvisori di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 174/1999; indicando l'organismo che ha indetto la gara nonché la data e il quantitativo del titolo provvisorio;».

2) È inserita la seguente lettera d):

- «d) se del caso, la quantità modificata di prodotti su cui verte il bando di gara, di cui alla precedente lettera b);».

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 2

Articolo 1

L'articolo 9, punto 1 del regolamento (CE) n. 1498/1999 è modificato come segue:

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 118 del 19.5.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 174 del 9.7.1999, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1536/2000 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 2000****relativo alle domande di titoli d'importazione di cereali di avena altrimenti lavorati che beneficiano delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2369/96**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2369/96 della Commissione, del 12 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di 10 000 tonnellate di cereali di avena altrimenti lavorati del codice NC 1104 22 98 ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 630/97 ⁽³⁾ prevede disposizioni particolari in merito all'organizzazione delle importazioni nel quadro del contingente.
- (2) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2369/96, la Commissione stabilisce una percentuale di riduzione delle quantità se le domande di titoli d'importazione superano i quantitativi che possono essere importati. Le domande di titoli presentate il 10

luglio 2000 vertono su 1 619,054 t di cereali d'avena altrimenti lavorati, mentre la quantità massima che è possibile mobilitare ammonta a 1 000,00 t. È necessario pertanto fissare la corrispondente percentuale di riduzione per le domande di titoli d'importazione presentate il 10 luglio 2000 e che beneficiano delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2369/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione di cereali di avena altrimenti lavorati, che beneficiano delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2369/96, presentate il 10 luglio 2000 e comunicate alla Commissione, sono accolte limitatamente ai quantitativi ivi indicati, previa applicazione del coefficiente di 0,617. Le domande non comunicate alla Commissione sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 323 del 13.12.1996, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 96 dell'11.4.1997, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 1537/2000 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2000
che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1441/1999 della Commis-

sione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1361/2000 ⁽⁵⁾.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 77.

⁽⁵⁾ GU L 155 del 28.6.2000, pag. 45.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 13 luglio 2000, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	24,09	4,25
1701 11 90 ⁽¹⁾	24,09	9,49
1701 12 10 ⁽¹⁾	24,09	4,06
1701 12 90 ⁽¹⁾	24,09	9,06
1701 91 00 ⁽²⁾	24,68	13,13
1701 99 10 ⁽²⁾	24,68	8,37
1701 99 90 ⁽²⁾	24,68	8,37
1702 90 99 ⁽³⁾	0,25	0,40

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 1538/2000 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 2000****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti

considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 luglio 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(EUR/t)			(EUR/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	—	1101 00 11 9000	—	—
1001 10 00 9400	01	0	1101 00 15 9100	01	22,00
1001 90 91 9000	—	—	1101 00 15 9130	01	20,50
1001 90 99 9000	01	0	1101 00 15 9150	01	19,00
1002 00 00 9000	01	0	1101 00 15 9170	01	17,50
1003 00 10 9000	—	—	1101 00 15 9180	01	16,25
1003 00 90 9000	01	0	1101 00 15 9190	—	—
1004 00 00 9200	—	—	1101 00 90 9000	—	—
1004 00 00 9400	—	—	1102 10 00 9500	01	42,75
1005 10 90 9000	—	—	1102 10 00 9700	01	33,75
1005 90 00 9000	04	30,00	1102 10 00 9900	—	—
	02	0	1103 11 10 9200	01	0 (2)
1007 00 90 9000	—	—	1103 11 10 9400	01	0 (2)
1008 20 00 9000	—	—	1103 11 10 9900	—	—
			1103 11 90 9200	01	0 (2)
			1103 11 90 9800	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Liechtenstein,
- 04 Slovenia.

(2) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1539/2000 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 2000****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 701/2000 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia

impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 ⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (8) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 2000.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.⁽⁵⁾ GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.⁽⁶⁾ GU L 83 del 4.4.2000, pag. 6.⁽⁷⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.⁽⁹⁾ GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2000.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 luglio 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - negli altri casi	— —	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: - all'esportazione delle merci di codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - negli altri casi: -- conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ -- negli altri casi	— — —	— — —
1002 00 00	Segala	3,394	3,394
1003 00 90	Orzo	—	—
1004 00 00	Avena	2,511	2,511
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: - amido -- conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ -- negli altri casi - glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽³⁾ : -- conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ -- negli altri casi - altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: - conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ - negli altri casi	3,761 5,951 2,273 4,463 5,951 3,761 5,951	3,761 5,951 2,273 4,463 5,951 3,761 5,951
ex 1006 30	Riso lavorato: - a grani tondi - a grani medi - a grani lunghi	11,938 11,938 11,938	11,938 11,938 11,938
1006 40 00	Rotture di riso	2,770	2,770
1007 00 90	Sorgo	—	—

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5), modificato.

⁽²⁾ Le merci in questione sono indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (GU L 159 del 1.7.1993, pag. 112), modificato.

⁽³⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1540/2000 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2000**

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 luglio 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(EUR/t)		(EUR/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	87,23	1104 23 10 9100	93,47
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	74,77	1104 23 10 9300	71,66
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	74,77	1104 29 11 9000	0,00
1102 90 10 9100	0,00	1104 29 51 9000	0,00
1102 90 10 9900	0,00	1104 29 55 9000	0,00
1102 90 30 9100	47,32	1104 30 10 9000	0,00
1103 12 00 9100	47,32	1104 30 90 9000	15,58
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	112,16	1107 10 11 9000	0,00
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	87,23	1107 10 91 9000	0,00
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	74,77	1108 11 00 9200	0,00
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	74,77	1108 11 00 9300	0,00
1103 19 10 9000	35,54	1108 12 00 9200	99,70
1103 19 30 9100	0,00	1108 12 00 9300	99,70
1103 21 00 9000	0,00	1108 13 00 9200	99,70
1103 29 20 9000	0,00	1108 13 00 9300	99,70
1104 11 90 9100	0,00	1108 19 10 9200	44,08
1104 12 90 9100	52,58	1108 19 10 9300	44,08
1104 12 90 9300	42,06	1109 00 00 9100	0,00
1104 19 10 9000	0,00	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	97,67
1104 19 50 9110	99,70	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	74,77
1104 19 50 9130	81,00	1702 30 91 9000	97,67
1104 21 10 9100	0,00	1702 30 99 9000	74,77
1104 21 30 9100	0,00	1702 40 90 9000	74,77
1104 21 50 9100	0,00	1702 90 50 9100	97,67
1104 21 50 9300	0,00	1702 90 50 9900	74,77
1104 22 20 9100	42,06	1702 90 75 9000	102,34
1104 22 30 9100	44,69	1702 90 79 9000	71,03
		2106 90 55 9000	74,77

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1541/2000 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 2000****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso

derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) Tuttavia per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione. In tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti.
- (6) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 13 luglio 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione ⁽¹⁾:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

(EUR/t)

Prodotti cerealicoli ⁽²⁾	Ammontare delle restituzioni ⁽²⁾
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	62,31
Prodotti cerealicoli ⁽²⁾ , escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	0,00

⁽¹⁾ I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

⁽²⁾ Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione «prodotti cerealicoli» si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (come tali e senza ricostituzione, ad esclusione della sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

REGOLAMENTO (CE) N. 1542/2000 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2000
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento. La restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata qualora i

prezzi del granturco e/o del frumento subiscano variazioni significative.

- (2) Le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di orzo, di avena, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 38,02 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

⁽⁶⁾ GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2000

che accetta gli impegni relativi al procedimento antidumping riguardante le importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia

[notificata con il numero C(2000) 1668]

(2000/437/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1023/97 della Commissione, del 6 giugno 1997, che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di palette semplici di legno originarie della Polonia e che accetta gli impegni offerti da alcuni esportatori per quanto riguarda tali importazioni ⁽³⁾, modificato dai regolamenti (CE) n. 1632/97 ⁽⁴⁾ e (CE) n. 1633/97 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 2,

sentito il parere del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. FASE PRECEDENTE DELLA PROCEDURA

(1) Con il regolamento (CE) n. 1023/97 (in appresso denominato «regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori su talune importazioni di palette semplici di legno classificate al codice NC ex 4415 20 20 originarie della Repubblica di Polonia e ha accettato gli impegni offerti da alcuni produttori esportatori. Tali impegni riguardavano un unico tipo di paletta, cioè la paletta EUR.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 150 del 7.6.1997, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 225 del 15.8.1997, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 225 del 15.8.1997, pag. 13.

- (2) Dato che durante l'inchiesta è stato effettuato un campionamento, non è stato possibile accettare le richieste di riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio. Tuttavia, per garantire parità di trattamento ai nuovi esportatori e alle società che hanno collaborato ma non sono state incluse nel campione durante l'inchiesta iniziale, il regolamento provvisorio è stato modificato. L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1632/97 stabilisce che gli impegni dei nuovi produttori esportatori polacchi in relazione alle esportazioni di palette EUR possono essere accettati, se conformi alle condizioni previste dal regolamento.
- (3) Con il regolamento (CE) n. 2334/97 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2048/1999 ⁽⁷⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo su talune importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia.

B. RICHIESTE DEI NUOVI ESPORTATORI

- (4) A seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 2334/97, sei nuovi produttori esportatori polacchi hanno chiesto che sia applicato anche nel loro caso l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1023/97 e hanno offerto impegni in relazione alle palette EUR. Essi hanno inoltre fornito prove sufficienti del fatto che sono realmente nuovi esportatori, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1023/97. In applicazione del medesimo articolo, gli impegni offerti dai sei produttori esportatori polacchi in relazione alle palette EUR devono pertanto essere accettati.

⁽⁶⁾ GU L 324 del 27.11.1997, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 255 del 30.9.1999, pag. 1.

C. RITIRO DEGLI IMPEGNI

- (5) Due produttori esportatori polacchi, P.P.H. «Pamadex» e P.H.U. «Akropol», i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione con regolamento (CE) n. 1023/97, hanno dichiarato di non produrre più il prodotto in questione. Pertanto, la Commissione li ha informati della sua intenzione di escluderli dall'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati. Le due società non hanno presentato obiezioni. Va inoltre notato che le società in questione potranno offrire un nuovo impegno, se decideranno di riprendere la produzione e l'esportazione di palette EUR.

D. SOCIETÀ SOGGETTE AD UN IMPEGNO

- (6) Per motivi di chiarezza nell'allegato alla presente decisione sono elencate tutte le società soggette ad un impegno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono accettati gli impegni che i seguenti esportatori:

- P.P.H.U. «ELMA» S.C., Sobieski,
- PPH SWENDEX S.C., Lublin,
- P.P.H.U. Zbigniew Marek, Andrichow,
- Pomorski Serwis Paletowy Sp. zo.o., Kobylnica,
- «EMI» S.C., Bilgoraj,

— P.P.H.U ROMAX Import-Eksport, Wroclaw

hanno offerto in relazione alla paletta EUR nell'ambito del procedimento antidumping relativo all'importazione di palette semplici di legno originarie della Polonia e classificate al codice NC ex 4415 20 20.

Articolo 2

Scadono gli impegni che i seguenti esportatori:

- P.P.H. «Pamadex», Ligota,
- P.H.U. «Akropol», Krakow

hanno offerto in relazione alla paletta EUR nell'ambito del procedimento antidumping relativo all'importazione di palette semplici di legno originarie della Polonia e classificate al codice NC ex 4415 20 20.

Articolo 3

Gli articoli 1 e 2 prendono effetto il giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2000.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Produttore

		Codice addizionale Taric
1	«Baumann Palety» Sp.zo.o., Barczewo	8570
2	E. Dziurny — C. Nowak S.C., Snietnica	8571
3	F.P.H. «Tina» S.C., Katowice	8572
4	Firma «Sabelmar» S.C., Konczyce Male	8573
5	Z.P.H.U. Mirosław Przybyłek, Klonowa	8574
6	Internationale Paletten Company Sp., Lebork	8575
7	«Kross-Pol» Sp.zo.o., Kolobrzeg	8576
8	P.P.U.H. «Drewmax» Sp.zo.o. (formerly P.P.H. «Drewnex»), Krakow	8577
9	P.P.H. «GKT» S.C., Majdan Nowy	8584
10	P.P.H. «Unikat», Aleksandrow IV 697	8586
11	P.P.H.U. «Adapol» S.C., Wolomin	8587
12	P.P.H.U. «Alpa» Sp.zo.o., Dobrzyca	8588
13	P.P.U.H. «Alwa» Sp.zo.o., Tychowo	8589
14	P.P.H.U. «Palimex» Sp.zo.o., Włoszakowice	8590
15	P.P.U.H. «SMS» — St. Mrozowicz, Suleczyno	8591
16	P.T.H. «Mirex», Kolobrzeg	8597
17	P.W. «Intur-KFS» Sp.zo.o., Inowroclaw	8662
18	P.W. «Peteco» Sp.zo.o., Warszawa	8690
19	«Paletex» Produkcja Palet, Roman Panasiuk, Warszawa	8691
20	Produkcja Palet «A. Adamus», Kuznia Grabowska	8692
21	P.P.H. Zygmunt Skibinski, Kowal	8693
22	«Scanproduct» S.A., Czarny Dujanec	8715
23	S.U.T.R. «Ról Trak», Prochowice	8714
24	«Transdrewneks» Sp.zo.o., Grudziadz-Owczarki	8716
25	W.Z.P.U.M. «Euro-Tech», Rakszawa	8725
26	Z.P.H. «Palettenwerk» — K. Kozik, Jordanow	8726
27	Zakład Przerobu Drewna S.C., Drawsko Pomorskie	8745
28	Z.P.H.U. «Sek-Pol» Sp.zo.o., Tarnobrzeg	8526
29	«Euro-Mega-Plus» Sp.zo.o., Kielce	8527

30	«C.M.C.» Sp.zo.o., Andrychow, Inwald	8528
31	Wyrob, Sprzedaz, Skup Palet, Josef Kolodziejczyk, Aleksandrow IV 704	8529
32	Firma Produkcyjno Transportowa Marian Gerka, Brodnica	8530
33	Z.P.H.U. «Drewnex» S.C., Zelazkow 45 b	8531
34	Import-Export «Elko» Sp.zo.o., Kalisz	8532
35	P.P.H.U. «Probox», Import-Export, Kalisz	8533
36	Drewpal S.C., Stawiszyn	8534
37	Zaman S.C., Radom	8535
38	«Marimpex», Pulawy	8537
39	«AVEN» Sp.zo.o., Kostrzyn	8558
40	P.P.H.U. «Eurex» S.C., Godynice	8538
41	MACED Sklad Palet, J. Macionga, Miastko	8539
42	ENKEL S.C., Pulawy	8540
43	Produkcja Stolarska Posrednictwo Export-Import, W.i.T. HENSOLDT, Lebork	8541
44	P.P.U.H. «DREWPOL», Braszewice	8834
45	PTN Krukanki Sp.zo.o., Krukanki	8556
46	WEDAM S.C., Stezyca	8557
47	Import-Export Jan Sibinski, Czajkow	8559
48	P.P.H.U. «Alk», Bierzwnik	8561
49	«Empol» S.C., Jastrzebniki 37	8560
50	Euro-Handels Sp.zo.o., Szczecin	8440
51	P.P.H. «Paletex» Sibinski Jaroslaw, Czajkow	8441
52	Firma «KIKO» S.C., Poznan	8443
53	«Enkel» Waldemar Wnuk, Pulawy	8444
54	Sliwka Lucyna, Klodzko	8445
55	Firma Borkowski S.C. Export-Import, Grabow n. Prosna	8446
56	Produkcja-Skup Elementow i Palet, Stanislaw Gorecki, Czajkow	8483
57	«Bilusa» Sp.zo.o., Klodawa	8484
58	P.P.U.H. PAL-POL S.C., Prabuty	8485
59	Firma «A.C.S.» S.C., Kamien	8486
60	«SMT» Sp.zo.o., Miastko	8562
61	Firma Transdrewneks Gadzala Antoni, Torun	8563
62	«Palko» Sp.zo.o., Sedziszow	8565
63	«D & M & D» Sp.zo.o., Blizanow	8566

64	P.P.H. «Vector», Kalisz	8567
65	P.P.H.U. «ELMA» S.C., Sobieseki	A109
66	P.P.H. SWENDEX S.C., Lublin	A110
67	P.P.H.U. Zbigniew Marek, Andrichow	A113
68	Pomorski Serwis Paletowy Sp.zo.o., Kobylnica	A114
69	«EMI» S.C., Bilgoraj	A124
70	P.P.H.U. ROMAX Import-Eksport, Wroclaw	A133